



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 24 dicembre 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286



Foto ReadyEasyStar

La Palazzina di Caccia di Stupinigi

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 1 Leggi e regolamenti
- 38 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 39 Deliberazioni della Giunta Regionale

- 67 Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazione delle Conferenze dei Servizi
- 68 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- 131 Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello stato

- Leggi dello Stato
- 132 Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione “come abbonarsi” ed inviarlo alla Redazione corredato dell’attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L’attivazione dell’abbonamento decorrerà dall’inserimento del nominativo nella “banca dati Abbonati” dopo il ricevimento in Redazione dell’attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l’attivazione dell’abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S1 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S3 23,00

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall’attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione “invio pubblicazioni” del sito internet del BU.

PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all’indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times. Il costo per riga o frazione di riga è € 1,80 solo cartaceo (Fax o Posta), € 1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PRESSO GLIUFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiro sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite postagiro on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l’attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all’invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant’Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

AVVISO AGLI ENTI INSERZIONISTI

A partire dall'1 gennaio 2009, come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale 9.12.2008, n. 21-10253, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008, parte I, gli enti inserzionisti dovranno inviare gli atti da pubblicare sul Bollettino Ufficiale sia in forma cartacea che elettronica avvalendosi della procedura web accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/.

Inoltre dall'1 gennaio 2009 il costo per le inserzioni sarà unificato in € 2,50 a riga o frazione di riga. La redazione del Bollettino è a disposizione per ogni chiarimento.

Di particolare interesse in questo numero**Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34.**

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.

pag.1

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 19/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".

pag.37

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2008, n. 73-10176

Atto di indirizzo programmatico alle Province Piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili per gli anni 2008-2010. Criteri di riparto alle Province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse.

pag.39

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2008, n. 17-10250

Legge Regionale 22 dicembre 1995, n. 95. Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese. Disposizioni attuative.

pag.49

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 19-10276

Integrazioni della D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 recante "Criteri e modalità per l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per studenti universitari e lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità".

pag.55

Codice DA0501 - D.D. 18 dicembre 2008, n. 679

Concessione per l'anno 2008 dei contributi "regionalizzati" alle Unioni di Comuni e Comunità montane per la gestione associata delle funzioni/servizi comunali. Liquidazione del contributo di Euro 5.745.396,68, di cui Euro 4.208.473,95 sul cap. 155426/08 (I. 3410), Euro 749.256,38 sul cap. 155766/08 (I. 3411), Euro 600.000,00 sul cap. 155261/08 (I. 3409), Euro 187.666,35 sul cap. 14964/07 (I. 2892).

pag.77

Codice DA0800 - D.D. 15 dicembre 2008, n. 543

Art. 10 della l.r. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Palazzo degli uffici regionali, opere infrastrutturali e opere pubbliche di urbanizzazione connesse". Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

pag. 85

Codice DA1004 - D.D. 18 dicembre 2008, n. 735

DD.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 e n. 19-10276 del 16 dicembre 2008. Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità. Riapertura termini e modifiche del "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori".

pag. 94

Codice DA1204 - D.D. 17 ottobre 2008, n. 487

Approvazione del nuovo modello unificato di concessione relativo ai beni appartenenti al demanio della navigazione interna posti "dentro" e "fuori" alla zona portuale, a seguito della L.R. 2/2008 in sostituzione dei modelli approvati con determinazione dirigenziale del Settore Navigazione Interna e Merci n. 465 del 24/08/2007.

pag. 103

Codice DA1603 - D.D. 16 dicembre 2008, n. 370

L.r. 34/2004: Programma 2006/2008 per le attività produttive. P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse I (Innovazione e transizione Produttiva). Approvazione del bando anno 2009 per agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero - azione comunitaria di coordinamento MANUNET.

pag. 105

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34. pag. 1

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 19/R. pag. 37

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2008, n. 123 pag. 38

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 24 novembre 2008, n. 73-10176 pag. 39

D.G.R. 9 dicembre 2008, n. 17-10250 pag. 49

D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 17-10274 pag. 55

D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 19-10276 pag. 55

D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 30-10287 pag. 56

D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 36-10293 pag. 62

D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 37-10294 pag. 63

D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 59-10314 pag. 64

D.G.R. 18 dicembre 2008, n. 1-10319 pag. 66

D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 99-10418 pag. 66

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.C.R. 9 dicembre 2008, n. 230 - 52435 pag. 67

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 139 del presente Bollettino (Ndr)

Consiglio Regionale

Codice DB0400/DB0404
D.D. 15 ottobre 2008, n. 0696/0159 pag. 68

Codice DB0400/DB0403
D.D. 30 ottobre 2008, n. 0741/0172 pag. 68

Codice DB0300/DB0303
D.D. 31 ottobre 2008, n. 0743/0391 pag. 68

Codice DB0300
D.D. 31 ottobre 2008, n. 0744/0392 pag. 69

Codice DB0300/DB0303
D.D. 3 novembre 2008, n. 0745/0393 pag. 69

Codice DB0300/DB0303
D.D. 3 novembre 2008, n. 0746/0394 pag. 69

Codice DB0400/DB0403
D.D. 3 novembre 2008, n. 0751/0176 pag. 69

Codice DB0400/DB0403
D.D. 3 novembre 2008, n. 0752/0177 pag. 70

Codice DB0300/DB0304
D.D. 4 novembre 2008, n. 0755/0397 pag. 70

Codice DB0300/DB0304
D.D. 4 novembre 2008, n. 0757/0398 pag. 70

Codice DB0400
D.D. 4 novembre 2008, n. 0760/0179 pag. 71

Codice DB0400/DB0401
D.D. 5 novembre 2008, n. 0762/0180 pag. 71

Codice DB0300/DB0303
D.D. 5 novembre 2008, n. 0763/0399 pag. 71

Codice DB0400
D.D. 5 novembre 2008, n. 0764/0181 pag. 72

Codice DB0300/DB0303
D.D. 5 novembre 2008, n. 0765/0400 pag. 72

Codice DB0400/DB0401 D.D. 5 novembre 2008, n. 0766/0182	pag. 72	Codice DB0300/DB0301 D.D. 18 novembre 2008, n. 0805/0402	pag. 77
Codice DB0400/DB0401 D.D. 6 novembre 2008, n. 0769/0183	pag. 72	Giunta Regionale	
Codice DB0400/DB0403 D.D. 6 novembre 2008, n. 0771/0185	pag. 73	Codice DA05017 D.D. 18 dicembre 2008, n. 679	pag. 77
Codice DB0400/DB0403 D.D. 10 novembre 2008, n. 0773/0186	pag. 73	Codice DA0709 D.D. 24 luglio 2008, n. 860	pag. 84
Codice DB0300/DB0304 D.D. 10 novembre 2008, n. 0774/0402	pag. 73	Codice DA0709 D.D. 29 luglio 2008, n. 881	pag. 84
Codice DB0300/DB0304 D.D. 10 novembre 2008, n. 0775/0403	pag. 73	Codice DA0709 D.D. 29 luglio 2008, n. 883	pag. 84
Codice DB0100/DB0102 D.D. 11 novembre 2008, n. 0777/0123	pag. 73	Codice DA0713 D.D. 6 ottobre 2008, n. 1134	pag. 85
Codice DB0400/DB0404 D.D. 11 novembre 2008, n. 0779/0187	pag. 74	Codice DA0800 D.D. 15 dicembre 2008, n. 543	pag. 85
Codice DB0300/DB0302 D.D. 12 novembre 2008, n. 0781/0405	pag. 74	Codice DA1013 D.D. 15 ottobre 2008, n. 561	pag. 93
Codice DB0300/DB0303 D.D. 12 novembre 2008, n. 0782/0406	pag. 74	Codice DA1008 D.D. 15 ottobre 2008, n. 562	pag. 94
Codice DB0300/DB0302 D.D. 12 novembre 2008, n. 0783/0407	pag. 75	Codice DA1004 D.D. 18 dicembre 2008, n. 735	pag. 94
Codice DB0100/DB0103 D.D. 13 novembre 2008, n. 0784/0124	pag. 75	Codice DA1204 D.D. 17 ottobre 2008, n. 487	pag. 103
Codice DB0300/DB0301 D.D. 14 novembre 2008, n. 0785/0408	pag. 75	Codice DA1603 D.D. 16 dicembre 2008, n. 370	pag. 105
Codice DB0300/DB0303 D.D. 14 novembre 2008, n. 0787/0410	pag. 76	Codice DA1803 D.D. 14 ottobre 2008, n. 622	pag. 126
Codice DB0300/DB0302 D.D. 14 novembre 2008, n. 0791/0414	pag. 76	Codice SA0104 D.D. 27 novembre 2008, n. 185	pag. 126
Codice DB0400 D.D. 17 novembre 2008, n. 0795/0191	pag. 76	Codice SA0104 D.D. 28 novembre 2008, n. 194	pag. 128
Codice DB0300/DB0303 D.D. 17 novembre 2008, n. 0797/0417	pag. 76	Codice SA0104 D.D. 28 novembre 2008, n. 195	pag. 128
Codice DB0300/DB0303 D.D. 18 novembre 2008, n. 0800/0418	pag. 77	Codice SA0104 D.D. 28 novembre 2008, n. 196	pag. 129
Codice DB0100/DB0103 D.D. 18 novembre 2008, n. 0802/0125	pag. 77	Codice SA0104 D.D. 28 novembre 2008, n. 197	pag. 129
Codice DB0100/DB0103 D.D. 18 novembre 2008, n. 0804/0127	pag. 77	Codice SA0104 D.D. 28 novembre 2008, n. 200	pag. 130

Codice SA0200
D.D 6 ottobre 2008, n. 12 pag. 130

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 137

COMUNICATI

CO.RE.COM – Comitato Regionale per le
Comunicazioni pag. 131

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 137

Parte II ATTI DELLO STATO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 132

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 132

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 133

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 133

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 134

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 134

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 135

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 135

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 136

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte pag. 136

INDICE SISTEMATICO**AFFARI INTERNAZIONALI E
COMUNITARI****Codice SA0104****D.D. 27 novembre 2008, n. 185**

L.R. 67/95. Approvazione delle «Modalità per la presentazione di Programmi di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione promosse dalle Province piemontesi, relative alle materie della L.R. 67/95 -anno 2008- . Impegno di Euro 300.000,00 sul capitolo 182678/08. pag. 126

Modalità per la presentazione di Programmi di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione promosse dalle Province piemontesi - anno 2008 - pag. 126

Codice SA0104**D.D. 28 novembre 2008, n. 194**

L.R. 50/94 - Miglioramento della redditività zootecnica attraverso l'utilizzo della genetica della razza bovina piemontese. Progetto a cura dell'Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza piemontese (ANABORAPI) da attuarsi in Centro America (Nicaragua e Costa Rica), Sud America (Argentina) e Asia (Cina). Contributo di Euro 75.000,00 sul cap. 186311/08 (assegn. 100775). pag. 128

Codice SA0104**D.D. 28 novembre 2008, n. 195**

L.R. 50/94 - Consolidamento delle attività svolte e rilancio di un nuovo partenariato tra il sistema di cooperazione del Piemonte ed i Dipartimenti di Quetzaltenango e Totonicapan (Guatemala) proposto dal Consorzio delle ONG Piemontesi. Contributo di Euro 30.000,00 sul cap. 186311/08 (assegn. 100775). pag. 128

Codice SA0104**D.D. 28 novembre 2008, n. 196**

L.R. 50/94 - Miglioramento della redditività zootecnica in Cile attraverso l'ottimizzazione delle tecniche di produzione casearia e della formazione professionale. Progetto a cura della Associazione Piccole e Medie Imprese di Cuneo (API). Contributo di Euro 40.000,00 sul cap. 186311/08 (ass. n. 100775), (reimpegno dei fondi già assegnati con DD n. 982 del 30/11/06 - imp. n. 6993). pag. 129

Codice SA0104**D.D. 28 novembre 2008, n. 197**

L.R. 50/94 - Collaborazione con il Ce.S.P.I. (Centro Studi Politiche Internazionali)/I.I.L.A. (Istituto Italo Latino Americano) nell'ambito del progetto "Fronteras Abiertas" per processi di integrazione transfrontaliera in America latina. Area di frontiera Peru'-Ecuador. Contributo al Ce.S.P.I. per l'attuazione delle attività previste

2008/09. Impegno di spesa di Euro 25.000,00 sul cap. 186311/08 (ass. 100775). pag. 129

Codice SA0104**D.D. 28 novembre 2008, n. 200**

Integrazione determina n. 194 del 28/11/2008, relativa all'attività del Centro America, Sud America e Asia dell'Anaborapi. pag. 130

AGRICOLTURA**Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 19/R.**

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))". pag. 37

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2008, n. 17-10250

Legge Regionale 22 dicembre 1995, n. 95. Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese. Disposizioni attuative. pag. 49

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 99-10418

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.) (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Approvazione. pag. 66

BENI CULTURALI**Ministero per i Beni e le Attività Culturali****Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17088/08 dell' 11 dicembre 2008 pag. 132

Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17090/08 dell' 11 dicembre 2008 pag. 132

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17092/08
dell'11 dicembre 2008 pag. 133

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17093/08
dell'11 dicembre 2008 pag. 133

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17095/08
dell'11 dicembre 2008 pag. 134

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17096/08
dell'11 dicembre 2008 pag. 134

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17100/08
dell'11 dicembre 2008 pag. 135

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17102/08
dell'11 dicembre 2008 pag. 135

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17236/08
del 15 dicembre 2008 pag. 136

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17237/08
del 15 dicembre 2008 pag. 136

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17238/08
del 15 dicembre 2008 pag. 137

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte**

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17239/08
del 15 dicembre 2008 pag. 137

COMMERCIO

**Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre
2008, n. 36-10293**

Legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 e s.m.i.: iniziative a favore dei consumatori. Campagna promozionale.
pag. 62

**Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre
2008, n. 37-10294**

Procedure per il controllo e la verifica delle modalità di funzionamento degli Sportelli del consumatore accreditati ed ammessi a contributo. Modifica D.G.R. n. 46-8709 del 28 aprile 2008.
pag. 63

COMUNICAZIONE

**CO.RE.COM – Comitato Regionale per le
Comunicazioni**

Deliberazione del 20 novembre 2008, n. 5 - Graduatoria TV locali del Piemonte per erogazione di contributi ex D.M. del 31 gennaio 2008
pag. 131

CONSIGLIO REGIONALE

**Codice DB0400/DB0404
D.D. 15 ottobre 2008, n. 0696/0159**

Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r. 7/1/2001, n. 1. Spese per attuazione indirizzi Corecom. Convenzione con Università degli Studi di Torino per valutazione qualità dei programmi ammessi al concorso "La buona TV in Piemonte"- impegno di spesa di € 12.000,00 o.f.c. sul cap. 6041, art. 1, del bilancio 2008 del Consiglio regionale.
pag. 68

**Codice DB0400/DB0403
D.D. 30 ottobre 2008, n. 0741/0172**

Contributi per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (l.r. 6/77 modificata con l.r. 49/78). Impegno di spesa di € 121.700,00 o.f.c. sul cap. 6040, art. 3 – esercizio finanziario 2008.
pag. 68

**Codice DB0300/DB0303
D.D. 31 ottobre 2008, n. 0743/0391**

Servizio di facchinaggio, traslochi mobili, arredi e materiale vario nelle sedi del Consiglio regionale del Piemonte. Ditta Cascitelli Aurelio Traslochi & Trasporti. Ripetizione del servizio per anni due. Importo presunto euro 58.693,60 o.f.e.
pag. 68

**Codice DB0300
D.D. 31 ottobre 2008, n. 0744/0392**

Servizio di noleggio, per mesi ventiquattro, di una autovettura Alfa Romeo 159 2.4 Jtd q4. Affidamento del servizio a Savarent S.p.A. con sede in Torino. Spesa complessiva presunta euro 22.529,28, oltre IVA.
pag. 69

Codice DB0300/DB0303**D.D. 3 novembre 2008, n. 0745/0393**

Interventi di manutenzione straordinaria dei locali siti in Piazza Solferino, 22 - Torino, da adibire a micro-nido. Approvazione progetto definitivo. Nomina collaudatore. Approvazione quadro economico. Impegno di spesa complessiva di € 455.731,28 sul cap. 3030 art. 11 del bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2008. pag. 69

Codice DB0300/DB0303**D.D. 3 novembre 2008, n. 0746/0394**

Adeguamento degli impianti elettrici e speciali del piano terra di Palazzo Lascaris sede del Consiglio regionale del Piemonte - Via Alfieri, 15 - Torino. Approvazione progetto definitivo. pag. 69

Codice DB0400/DB0403**D.D. 3 novembre 2008, n. 0751/0176**

Trattamento di missione e rimborso spese viaggio dei Consiglieri regionali. Ulteriore impegno di spesa € 60.000,00. Cap. 1040 art. 1 bilancio 2008.(bm) pag. 69

Codice DB0400/DB0403**D.D. 3 novembre 2008, n. 0752/0177**

Missioni del personale Consiglio regionale del Piemonte. Ulteriore impegno di spesa € 30.000,00. Cap. 4040 art. 1 bilancio 2008 (bm) pag. 70

Codice DB0300/DB0304**D.D. 4 novembre 2008, n. 0755/0397**

Personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale. Impegno di spesa di € 50.000,00 sul cap. 4030 - art. 18 del bilancio 2008. pag. 70

Codice DB0300/DB0304**D.D. 4 novembre 2008, n. 0757/0398**

Avviso di Selezione per la progressione verticale del personale del ruolo del Consiglio Regionale del Piemonte dalla categoria C alla categoria D (10 posti di categoria D1). Utilizzo della graduatoria finale di merito. pag. 70

Codice DB0400**D.D. 4 novembre 2008, n. 0760/0179**

Spese per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni varie del Consiglio regionale. Integrazione di € 11.000,00 all'impegno di spesa n. 111 - det. n. 97 del 24/01/2008 (cap. 3040, art. 2 - bilancio 2008). pag. 71

Codice DB0400/DB0401**D.D. 5 novembre 2008, n. 0762/0180**

Acquisizione in economia mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale promozionale - con logo regionale - da destinare agli studenti, agli insegnanti ed ai cittadini in visita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Disposizioni in merito ai criteri del contratto e alla selezione degli operatori e delle offerte. pag. 71

Codice DB0300/DB0303**D.D. 5 novembre 2008, n. 0763/0399**

Disposizioni per l'espletamento di una gara a procedura negoziata per la manutenzione ordinaria - opere di decorazione e tinteggiatura - delle sedi del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari siti in Torino. Approvazione della documentazione di gara. Spesa complessiva presunta di euro 114.850,00 o.f.c. impegno di euro 10.200,00 o.f.c. sul capitolo 3030 art. 11 del bilancio per l'esercizio finanziario 2008. pag. 71

Codice DB0400**D.D. 5 novembre 2008, n. 0764/0181**

Attività del Comitato regionale per le Comunicazioni - integrazione di € 180,00 all'impegno di spesa n. 48 di cui alla dd n° 31/db0400 del 18/01/2008 a favore di Giannone Claudio a valere sul cap. 6041, art. 1 - esercizio finanziario 2008. pag. 72

Codice DB0300/DB0303**D.D. 5 novembre 2008, n. 0765/0400**

Interventi di miglioramento sugli impianti di climatizzazione ed estrazione fumi al piano interrato di Palazzo Lascaris sito in Via Alfieri, 15. Affidamento a favore della ditta imp. Electric s.n.c.. Impegno di spesa complessivo di € 14.617,68 o.f.c. sul cap. 3030 art. 13 del bilancio del Consiglio regionale del Piemonte per l'esercizio finanziario 2008. pag. 72

Codice DB0400/DB0401**D.D. 5 novembre 2008, n. 0766/0182**

Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, del servizio di impaginazione e stampa di n. 4.000 copie del volume "guida ai finanziamenti regionali anno 2009" - ditta affidataria: Arti Grafiche Giacone - impegno di spesa € 6.600,00 o.f.c. sul cap. 6040 art. 5 - esercizio finanziario 2008. pag. 72

Codice DB0400/DB0401**D.D. 6 novembre 2008, n. 0769/0183**

Acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio di realizzazione delle edizioni in inglese - francese - tedesco e spagnolo del video istituzionale su master dvd - Ditta affidataria: La bottega dell'immagine - impegno di spesa € 6.802,00 o.f.c. sul cap. 6040 art. 4 - esercizio finanziario 2008. pag. 72

Codice DB0400/DB0403**D.D. 6 novembre 2008, n. 0771/0185**

Compartecipazione del Consiglio regionale alle spese organizzative dell'iniziativa "Riconoscimento di anzianità (Torino - Teatro Nuovo, 12 novembre 2008). Autorizzazione ed impegno di spesa di € 20.000,00 con imputazione sul cap. 6040, art. 3 - esercizio finanziario 2008. pag. 73

Codice DB0400/DB0403**D.D. 10 novembre 2008, n. 0773/0186**

Adempimenti organizzativi relativi alle iniziative ed attività di fine anno. Autorizzazione ed impegno di spesa di € 30.187,27 con imputazione per € 670,00 sul cap. 3040,

art. 10 e per 29.517,27 sul cap. 6040, art. 2 – esercizio finanziario 2008. pag. 73

Codice DB0300/DB0304**D.D. 10 novembre 2008, n. 0774/0402**

Assunzione di due unità lavorative a tempo determinato di categoria C.1 per sostituzione dipendenti assenti dal servizio per maternità, tramite avviamento a selezione ai sensi art. 16 della legge 28.2.87 n. 56. pag. 73

Codice DB0300/DB0304**D.D. 10 novembre 2008, n. 0775/0403**

Nuovo assetto organizzativo del personale assegnato ai gruppi consiliari - budget esercizio 2008 - acconto ottobre 2008. pag. 73

Codice DB0100/DB0102**D.D. 11 novembre 2008, n. 0777/0123**

L.R. n. 22/74: divise per il personale del Consiglio Regionale avente diritto. Dotazione per il biennio 2007/2008. Autorizzazione alla spesa di € 9.560,36 (o.f.c.) sul bilancio 2008, capitolo 4030, articolo 11. pag. 73

Codice DB0400/DB0404**D.D. 11 novembre 2008, n. 0779/0187**

Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r. 7/1/2001, n. 1. Spese per attuazione indirizzi Corecom. Prestazione professionale occasionale per organizzazione evento premiazione tv locali ammesse al concorso “La buona TV in Piemonte”. Impegno di spesa di € 2.712,5 inclusi oneri fiscali e Irap sul cap 6041, art. 1, del bilancio 2008 del Consiglio regionale. pag. 74

Codice DB0300/DB0302**D.D. 12 novembre 2008, n. 0781/0405**

Spese urgenti non programmabili e di limitata entità relative alla fornitura di materiale vario di consumo per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte. Autorizzazione ed impegno di spesa di € 15.000,00 sul cap. 3030 art. 6 esercizio finanziario 2008. pag. 74

Codice DB0300/DB0303**D.D. 12 novembre 2008, n. 0782/0406**

Servizio di manutenzioni varie - opere da fabbro, falegname presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei gruppi consiliari. Ditta Frascione Ciro Marco. Ripetizione del servizio per anni uno. Importo presunto euro 24.000,00 o.f.e. pag. 74

Codice DB0300/DB0302**D.D. 12 novembre 2008, n. 0783/0407**

Pagamento oneri accessori (anno 2008) relativi agli immobili condotti dal Consiglio regionale del Piemonte. Impegno di spesa di € 21.655,99 o.f.c. sul cap. 3030 - art. 2 - esercizio finanziario 2008. pag. 75

Codice DB0100/DB0103**D.D. 13 novembre 2008, n. 0784/0124**

Consulta europea - concorso “Diventiamo cittadini europei” anno scolastico 2008-2009. Organizzazione dodicesima edizione corso di aggiornamento per insegnanti - impegno di spesa di euro 6.745,62 o.f.c. cap. 6010 art. 5 bilancio 2008. pag. 75

Codice DB0300/DB0301**D.D. 14 novembre 2008, n. 0785/0408**

Rendiconto delle spese effettuate per tramite della cassa economale del Consiglio regionale, periodo dal 01.10.2008 al 31.10.2008. Approvazione e reintegro. pag. 75

Codice DB0300/DB0303**D.D. 14 novembre 2008, n. 0787/0410**

Presa d'atto della modificazione societaria di Imt-Medil (società affidataria di un contratto di servizi) in Unilabs Imt-Medil S.p.A. pag. 76

Codice DB0300/DB0302**D.D. 14 novembre 2008, n. 0791/0414**

Spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas metano. Variazione compensativa al programma operativo di spesa del cap. 3030 del bilancio del Consiglio regionale del Piemonte - esercizio finanziario 2008 tra gli articoli 2 e 16. Impegno di spesa di € 82.000,00 o.f.c. sul cap. 3030 - art. 16 - esercizio finanziario 2008. pag. 76

Codice DB0400**D.D. 17 novembre 2008, n. 0795/0191**

Organizzazione della mostra fotografica “Tibetani: storia e storie” a Palazzo Lascaris (1/12/2008 – 9/1/2009) - Autorizzazione all'impegno di spesa di € 5.895,79 sul cap. 6040 art. 2 esercizio finanziario 2008. pag. 76

Codice DB0300/DB0303**D.D. 17 novembre 2008, n. 0797/0417**

Ampliamento cablaggio strutturato presso gli uffici siti al piano terra di Via Arsenale, 14. Affidamento a favore della Ditta Iset Telecom s.r.l. impegno di spesa complessivo di € 5.264,11 o.f.c. sul cap. 3030 art. 15 del bilancio del Consiglio regionale del Piemonte per l'esercizio finanziario 2008. pag. 76

Codice DB0300/DB0303**D.D. 18 novembre 2008, n. 0800/0418**

Determina dirigenziale n. 0721/0384 db0303 del 22/10/2008. Rettifica per mero errore materiale della durata dell'appalto e conseguente proroga dei termini di scadenza. pag. 77

Codice DB0100/DB0103**D.D. 18 novembre 2008, n. 0802/0125**

Comitato Resistenza e Costituzione. Giorno della Memoria 2009. Iniziativa regionale in compartecipazione con l'ISRAT. Impegno di spesa € 18.000,00 sul Cap. 6010 art. 6 bilancio 2008. pag. 77

Codice DB0100/DB0103**D.D. 18 novembre 2008, n. 0804/0127**

Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. Ciclo di lezioni "Oggi parliamo di usura". Anno scolastico 2008/2009. Affidamento incarico per le docenze. Impegno di spesa € 5.642,00 o.f.c. sul Cap. 6010 art. 8 bilancio 2008. pag. 77

Codice DB0300/DB0301**D.D. 18 novembre 2008, n. 0805/0402**

Presa d'atto del rimborso spese, corrispettivo delle presenze dei Consiglieri regionali ed Assessori esterni rilevate e autocertificate nel mese di settembre 2008. Autorizzazione alla corresponsione nel mese di novembre 2008. (l.r. 13 ottobre 1972, n. 10). pag. 77

CONTROLLO DI GESTIONE**Codice SA0200****D.D. 6 ottobre 2008, n. 12**

Approvazione dei manuali: "Manuale delle procedure dell'Autorità di Audit - Programmazione 2007-2013" e "Manuale delle procedure per l'attività di controllo dell'Autorità di Audit - validazione del lavoro dell'assistenza tecnica". pag. 130

CULTURA**Codice DA1803****D.D. 14 ottobre 2008, n. 622**

Individuazione dei criteri per la designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale del componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro Internazionale di Studi Primo Levi". pag. 126

EDILIZIA RESIDENZIALE**Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 17-10274**

Alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà della Città di Santhià (VC). Provvedimenti conseguenti e quantificazione della restituzione di finanziamento. pag. 55

ENTI LOCALI**Codice DA0501****D.D. 18 dicembre 2008, n. 679**

Concessione per l'anno 2008 dei contributi "regionalizzati" alle Unioni di Comuni e Comunità montane per la gestione associata delle funzioni/servizi comunali. Liquidazione del contributo di Euro 5.745.396,68, di cui Euro 4.208.473,95 sul cap. 155426/08 (I. 3410), Euro 749.256,38 sul cap. 155766/08 (I. 3411), Euro 600.000,00 sul cap. 155261/08 (I. 3409), Euro 187.666,35 sul cap. 14964/07 (I. 2892). pag. 77

ENTI STRUMENTALI**Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2008, n. 1-10319**

L.R. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari"- Autorizzazione utilizzo disponibilità assegnazioni regionali. pag. 66

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO**Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34.**

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro. pag. 1

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2008, n. 73-10176

Atto di indirizzo programmatico alle Province Piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili per gli anni 2008-2010. Criteri di riparto alle Province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse. pag. 39

INDUSTRIA**Codice DA1603****D.D. 16 dicembre 2008, n. 370**

L.r. 34/2004: Programma 2006/2008 per le attività produttive. P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse I (Innovazione e transizione Produttiva). Approvazione del bando anno 2009 per agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero - azione comunitaria di coordinamento MANUNET. pag. 105

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI**Codice DA1204****D.D. 17 ottobre 2008, n. 487**

Approvazione del nuovo modello unificato di concessione relativo ai beni appartenenti al demanio della navigazione interna posti "dentro" e "fuori" alla zona portuale, a seguito della L.R. 2/2008 in sostituzione dei modelli approvati con determinazione dirigenziale del Settore Navigazione Interna e Merci n. 465 del 24/08/2007. pag. 103

PATRIMONIO**Codice DA0709****D.D. 24 luglio 2008, n. 860**

D.D. n. 290 del 30.11.2007. Progetto Movicentro Venaria Reale - Acquisizione di area di proprietà della Provincia di Torino. Incarico al notaio dott.ssa Giovanna Ioli di ricevere l'atto pubblico. Spesa di Euro 500,00 sul

Cap. 203903/2007 (impegno 5919) e di Euro 1.300,00 (capitolo 113443/2008). pag. 84

Codice DA0709**D.D 29 luglio 2008, n. 881**

Vendita alla S.I.TO S.p.A. di aree ubicate nel Comune di Orbassano facenti parte dell'Interporto Torino-Orbassano. Approvazione bozza di atto pubblico. pag. 84

Codice DA0709**D.D 29 luglio 2008, n. 883**

DGR n. 78-7832 del 17.12.2007. Acquisizione di aree di interesse regionale appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione Ordine Mauriziano. Incarico al notaio Prever Enrico Junior di ricevere l'atto pubblico di acquisto dei beni compresi nella zona storico-paesaggistica a contorno della Precettoria Antoniana di Sant'Antonio di Ranverso. Spesa di euro 1.146.543,75 o.f.c. (cap. 247817/2007-Impegno 6482). pag. 84

Codice DA0713**D.D 6 ottobre 2008, n. 1134**

Cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l'affidamento del servizio per la pesatura di n. 146 posizioni dirigenziali con responsabilità di strutture di II livello (Settori) e definizione dotazione organica del personale della Giunta Regionale (con esclusione della qualifica dirigenziale) della Regione Piemonte. Nomina Commissione Giudicatrice. Le offerte tecniche. pag. 85

REFERENDUM

Deliberazione del Consiglio Regionale 9 dicembre 2008, n. 230 - 52435

Proposta di referendum abrogativo sulla legge 124/2008 (ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, della legge statale n. 352 del 1970, dell'articolo 26, comma 3 dello Statuto e dell'articolo 87 del Regolamento). pag. 67

SANITÀ

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2008, n.123

Profilassi della blue tongue. Decreto di zona di attenzione per i casi di blue tongue insorti nei Comuni di Dronero e Villar San Costanzo (CN). pag. 38

TRASPORTI

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 19-10276

Integrazioni della D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 recante "Criteri e modalità per l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per studenti universitari e lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità". pag. 55

TUTELA DELL'AMBIENTE

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 30-10287

Procedura ai sensi dell'art. 9 della L. 285/2000 e dell'art. 12 della L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale inerente il progetto "Interventi di modifica, sistemazione ed adeguamento piste da sci n. 12 e 16 in Comune di Sauze d'Oulx, opere rientranti nell'ambito dell'opera connessa "seggiovia quadriposto ad ammassamento automatico Jouvenceaux-Sportinia in Comune di Sauze d'Oulx (TO)". pag. 56

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 59-10314

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013. Espressione del parere motivato. pag. 64

Codice DA1013**D.D 15 ottobre 2008, n. 561**

Approvazione graduatorie relative alla selezione per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato (stabilizzazione) presso gli Enti di gestione AA.PP. regionali del personale precario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 27/12/2006 così come richiamato dall'art. 3, comma 94, lett. a) della l. 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008), approvato con DD. n. 350 del 20/6/2008. pag. 93

Codice DA1008**D.D 15 ottobre 2008, n. 562**

Proroga dei termini di conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto "Potenziamento Metanodotto Gozzano-Domodossola". pag. 94

Codice DA1004**D.D. 18 dicembre 2008, n. 735**

DD.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 e n. 19-10276 del 16 dicembre 2008. Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità. Riapertura termini e modifiche del "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori". pag. 94

URBANISTICA

Codice DA0800**D.D 15 dicembre 2008, n. 543**

Art. 10 della l.r. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Palazzo degli uffici regionali, opere infrastrutturali e opere pubbliche di urbanizzazione connesse". Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998. pag. 85

Parte I

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34.

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I. (Norme generali)

Art. 1. (Oggetto)

Art. 2. (Principi)

Art. 3. (Finalità)

Capo II. (Assetto istituzionale)

Art. 4. (Funzioni della Regione)

Art. 5. (Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo)

Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro)

Art. 7. (Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

Art. 9. (Funzioni delle province)

Capo III. (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)

Art. 10. (Comitato istituzionale al lavoro)

Art. 11. (Commissione regionale di concertazione)

Art. 12. (Compiti congiunti)

Art. 13. (Conferenza di servizi e atti negoziali)

Capo IV. (Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro e dei fondi strutturali europei)

Art. 14. (Analisi del mercato del lavoro)

Art. 15. (Programma triennale delle politiche del lavoro)

Art. 16. (Atti di indirizzo e accordi di programma)

Art. 17. (Piani provinciali degli interventi)

Art. 18. (Monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro)

Capo V. (Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

Art. 19. (Servizi per l'impiego)

Art. 20. (Centri per l'impiego delle province)

Art. 21. (Operatori pubblici e privati accreditati)

Art. 22. (Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro)

Art. 23. (Operatori pubblici e privati autorizzati)

Art. 24. (Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale)

Art. 25. (Sistema informativo regionale per il lavoro)

Art. 26. (Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro)

Art. 27. (Integrazione di sistemi statistici nel SIRL)

Art. 28. (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

Capo VI. (Interventi di politica attiva del lavoro)

Art. 29. (Destinatari degli interventi)

Art. 30. (Ruolo delle imprese)

Art. 31. (Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari)

Art. 32. (Cantieri di lavoro)

Art. 33. (Sostegno all'inserimento lavorativo)

Art. 34. (Inserimento lavorativo delle persone disabili)

Art. 35. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

Art. 36. (Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili)

Art. 37. (Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche)

Art. 38. (Tirocini formativi e di orientamento)

Art. 39. (Tirocini estivi)

Art. 40. (Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

Art. 41. (Qualificazione dei tirocini)

Art. 42. (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

Art. 43. (Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

Art. 44. (Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

Art. 45. (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

Art. 46. (Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

Art. 47. (Invecchiamento attivo delle persone)

Capo VII. (Sostegno alla stabilizzazione del lavoro)

Art. 48. (Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro)

Art. 49. (Assegni individuali per l'accesso ad attività formative)

Capo VIII. (Azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna)

Art. 50. (Promozione e divulgazione di azioni positive)

Art. 51. (Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)

Art. 52. (Azioni positive e priorità negli incentivi)

Art. 53. (Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

Capo IX. (Responsabilità sociale delle imprese)

Art. 54. (Promozione della responsabilità sociale delle imprese)

Art. 55. (Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese)

Capo X. (Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro)

Art. 56. (Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

Art. 57. (Interventi di prevenzione)

Art. 58. (Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro)

Art. 59. (Interventi in materia di regolarità del lavoro)

Capo XI. (Disposizioni finali)

Art. 60. (Trasferimenti e controlli)

Art. 61. (Rendicontazione delle spese)

Art. 62. (Clausola valutativa)

Art. 63. (Notifica dei provvedimenti attuativi)

Art. 64. (Potere sostitutivo)

Art. 65. (Disposizioni transitorie)

Art. 66. (Abrogazioni)

Art. 67. (Norma finanziaria)

Capo I.

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello Statuto regionale adotta nuove norme in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Art. 2.

(Principi)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di semplificazione, delegificazione, sussidiarietà, concertazione, adeguatezza, partecipazione, leale collaborazione, pari opportunità e centralità della persona:

a) valorizza il ruolo degli enti locali attribuendo le funzioni amministrative ai livelli istituzionali più adeguati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

b) riconosce l'importanza del metodo della concertazione con le parti sociali al fine di promuovere l'occupazione, migliorare la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e di attuare il principio delle pari opportunità nell'accesso e nella permanenza al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera. Riconosce, altresì, l'importanza del ruolo svolto dagli enti bilaterali per la regolazione del mercato del lavoro;

c) assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone svantaggiate, in particolare delle persone disabili, quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte, attraverso il confronto con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale.

2. La Regione esercita le proprie competenze in materia di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. I provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati previa concertazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l'autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;

b) promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone;

c) consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo;

d) migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro;

e) favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l'infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico;

f) favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone;

g) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali;

h) integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico - sociale;

i) favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;

j) intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo;

k) promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale;

l) promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;

m) promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro;

n) promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;

o) favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

p) contribuire a realizzare un equilibrato ed armonico sviluppo della società, favorendo la coesione e l'integrazione sociale con specifiche misure rivolte soprattutto ai cittadini provenienti da paesi esterni all'Unione europea.

Capo II.

ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 4.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale ed in particolare:

a) approva il programma triennale per le politiche attive del lavoro ed il programma pluriennale dei fondi strutturali europei, raccordandoli tra loro e garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate. Approva, altresì, i conseguenti atti di indirizzo;

b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici competenti in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;

d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i centri per l'impiego delle province e gli operatori pubblici e privati accreditati;

e) definisce i bacini territoriali per l'istituzione dei centri per l'impiego, con utenza non inferiore a centomila abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-economico-territoriali;

f) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici

e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;

g) realizza, sviluppa e potenzia il sistema informativo regionale per il lavoro;

h) realizza e gestisce il nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;

i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

j) svolge l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59);

k) esprime motivato parere nell'ambito delle procedure relative ai processi gestionali delle eccedenze di personale temporanee e strutturali ai sensi del d.lgs. 469/1997;

l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;

m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

n) iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;

o) sostiene azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

p) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità;

q) sostiene azioni di supporto, sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità.

2. La Regione esercita, anche avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all'articolo 6, i compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che, per loro natura, impongono la gestione unitaria a livello regionale. Un apposito atto di programmazione esplicita la motivazione sulla base della quale la gestione è svolta dalla Regione.

3. La Regione effettua il monitoraggio, la verifica e la valutazione sulla qualità complessiva dei servizi al lavoro e sui risultati dai medesimi conseguiti, secondo i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Art. 5.

(Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo)

1. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il coordinamento delle attività regionali in materia di politiche del lavoro raccordandole con le politiche dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, con le politiche sociali, giovanili, della salute, dell'innovazione e della ricerca, del sostegno alle attività produttive, dell'ambiente e, in generale, dello sviluppo socio-economico-territoriale.

Art. 6.

(Agenzia Piemonte Lavoro)

1. È confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia, in attuazione del piano annuale di attività approvato dalla Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente, collabora per il raggiungimento dell'integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico - sociale. Nelle materie di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 469/1997 esercita funzioni di assistenza tecnica, istruttoria e monitoraggio. In particolare, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale svolge compiti di:

a) gestione delle attività connesse all'esercizio unitario, da parte della Regione, delle funzioni indicate all'articolo 4;

b) supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale ed alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);

c) monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale;

d) monitoraggio e valutazione dei tirocini di cui all'articolo 38;

e) monitoraggio e valutazione dei soggetti autorizzati e dei soggetti accreditati;

f) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).

4. L'Agenzia provvede, altresì, a:

a) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente;

b) svolgere attività finalizzate alla definizione, da parte della Giunta regionale, degli standard del sistema dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.

5. L'Agenzia esercita a favore della Regione e delle province, su loro richiesta, compiti di assistenza tecnica finalizzati al coordinamento tra gli indirizzi stabiliti dalla

Giunta regionale in materia di politiche del lavoro e relativi programmi provinciali, nonché a rendere omogenei sul territorio regionale i metodi e le tipologie di intervento. A tal fine, la Giunta regionale dota l'Agenzia delle necessarie risorse finanziarie.

6. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica agli enti locali e alle loro associazioni, su richiesta dei medesimi, per la progettazione, valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

7. L'Agenzia fornisce al consigliere o alla consigliera di parità il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività previste all'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Art. 7.

(Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell'organizzazione e gestione di risorse umane e finanziarie, oppure del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti pubblici di politica del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

4. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili:

a) tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'Unione delle province piemontesi (UPP), assicurando la rappresentanza della minoranza;

b) due membri supplenti, di cui uno indicato dall'UPP.

6. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

7. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 8.

(Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il personale utilizzato in attività connesse ai servizi per l'impiego possiede i requisiti previsti dal Quadro regionale delle competenze degli operatori competenti in materia di politiche del lavoro.

2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali ferme restando le situazioni giuridiche pregresse alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 4, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato nella misura strettamente necessaria, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

4. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il piano annuale di attività;
- b) la relazione annuale dell'attività svolta;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione.

5. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 9.

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrere alla elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all'articolo 15;
- b) predisporre ed approvare i piani provinciali degli interventi di cui all'articolo 17;
- c) organizzare e gestire il collocamento e le attività ad esso connesse, nonché l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- d) organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- e) istituire, organizzare e gestire i centri per l'impiego di cui all'articolo 20, nell'ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lettere c) e d);
- f) esercitare il governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto

delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica.

2. Le province assicurano la concertazione con le parti sociali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le province possono stipulare convenzioni con gli enti locali nell'ambito del bacino dell'impiego, o con apposite agenzie da essi costituite.

4. Le province, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti nel bacino territoriale dell'impiego, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), o, laddove siano presenti più bacini in uno stesso comune, a livello comunale, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del Comitato istituzionale al lavoro di cui all'articolo 10, nonché per favorire la partecipazione degli stessi enti locali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, presenti sul territorio all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.

Capo III.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E
CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 10.

(Comitato istituzionale al lavoro)

1. Al fine di integrare le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico - sociale, è confermata l'istituzione del Comitato istituzionale al lavoro composto da rappresentanti istituzionali della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul programma triennale per le politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei, ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo di cui all'articolo 16, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q);
- b) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
- c) formula proposte alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente, finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico - sociale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Partecipano alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti tecnici, il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro e il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

5. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

6. La Giunta regionale individua opportune modalità di raccordo con il Comitato regionale del sistema educativo previsto dalla legge regionale di disciplina del sistema regionale di istruzione, istruzione e formazione professionale, al fine di integrare sul territorio le politiche scolastiche, formative e del lavoro.

Art. 11.

(Commissione regionale di concertazione)

1. È confermata l'istituzione, quale sede concertativa sulle politiche regionali del lavoro, della Commissione regionale di concertazione, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul programma triennale per le politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo di cui all'articolo 16, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q), in ordine alle proposte degli atti regionali in materia di politica del lavoro;

b) riceve ed esamina i diversi rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;

d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;

f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di Presidente;

b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al d.lgs. 198/2006;

c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.

9. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

Art. 12.

(Compiti congiunti)

1. Il Comitato istituzionale al lavoro e la Commissione regionale di concertazione di cui agli articoli 10 e 11 possono essere convocati in seduta congiunta per la formulazione di proposte alla Giunta regionale, sulla base dei rapporti di monitoraggio presentati dall'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di migliorare il sistema dei servizi per l'impiego e gli interventi in materia di politiche del lavoro.

2. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

Art. 13.

(Conferenza di servizi e atti negoziali)

1. La Giunta regionale, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi attuativi della presente legge, ha facoltà di indire una conferenza di servizi o promuovere la stipulazione di atti negoziali con gli enti locali, nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Capo IV.

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
POLITICHE DEL LAVORO E DEI FONDI
STRUTTURALI EUROPEI

Art. 14.

(Analisi del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove e realizza l'attività permanente di analisi del mercato del lavoro. A tal fine, la Giunta regionale acquisisce gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio-economica territoriale, all'orientamento ed alla formazione professionale attraverso il confronto con le parti sociali e la collaborazione con le province.

2. La Giunta regionale promuove intese con le province e gli altri enti locali per il coordinamento tra le attività di analisi del mercato del lavoro, esercitate nell'ambito dei rispettivi territori.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Giunta regionale ha facoltà di stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché esperti in materia di mercato del lavoro.

Art. 15.

(Programma triennale delle politiche del lavoro)

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il programma triennale delle politiche attive del lavoro predisposto con il concorso delle province.

2. Il programma triennale, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal bilancio pluriennale della Regione, prevede:

a) gli obiettivi, le priorità, le modalità e i termini per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 4 in coerenza con le politiche regionali relative alle diverse materie collegate, nonché i tempi di realizzazione ed i criteri di verifica;

b) le tipologie, le finalità e i destinatari degli interventi;

c) gli indirizzi per la predisposizione del piano annuale di attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6;

d) gli indirizzi generali alle province per l'attuazione dei programmi provinciali di politica attiva del lavoro che prevedono l'utilizzo delle risorse comunitarie e regionali;

e) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi, con particolare attenzione alla ricaduta occupazionale;

f) le linee per l'individuazione delle attività e degli strumenti finalizzati all'erogazione dei servizi per l'impiego;

g) gli standard delle competenze degli operatori dei servizi per l'impiego previsti dal capo V, nonché i progetti finalizzati alla formazione ed aggiornamento professionale del personale dei medesimi servizi.

3. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse messe a disposizione, fornisce alle province le attività di assistenza giuridico-amministrativa, al fine di garantire un'interpretazione uniforme della normativa in materia di servizi per l'impiego nel territorio regionale.

4. Per la realizzazione degli interventi di politica del lavoro previsti dai programmi operativi dei fondi strutturali europei, il programma triennale di cui al comma 1 prevede, in conformità alla normativa comunitaria, idonei provvedimenti di indirizzo e utilizzo delle risorse.

Art. 16.

(Atti di indirizzo e accordi di programma)

1. La Giunta regionale, con il concorso delle province, emana, sulla base del programma triennale di cui all'articolo 15 e con riferimento ai diversi campi di intervento, gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività. Gli atti di indirizzo, con valenza anche pluriennale, sono

emanati previo parere degli organismi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Gli atti di indirizzo contengono:

a) la descrizione e la definizione quantitativa degli obiettivi da raggiungere e le attività da realizzare;

b) i criteri generali per la selezione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi.

3. La Regione, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, promuove la conclusione di accordi di programma con le province, secondo quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 17.

(Piani provinciali degli interventi)

1. Le province approvano il piano degli interventi concernenti le funzioni ad esse attribuite, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal programma triennale regionale di cui all'articolo 15 e dai conseguenti atti di indirizzo regionali.

2. Per la predisposizione e la realizzazione dei piani provinciali possono essere attivati, se richiesti dalle province, servizi di assistenza tecnica previsti dai programmi operativi dei fondi strutturali europei.

Art. 18.

(Monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro)

1. È istituito presso la Giunta regionale un Nucleo di monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego.

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni all'amministrazione così nominati:

a) due dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di curriculum attestanti le specifiche competenze professionali in materia di politiche del lavoro e servizi per l'impiego;

b) uno dall'UPP.

3. Per lo svolgimento dei compiti affidati il Nucleo di monitoraggio si avvale dei rapporti di monitoraggio dell'Agenzia Piemonte Lavoro, oltre che della collaborazione degli uffici della Regione e delle province.

Capo V.

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 19.

(Servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

a) centri per l'impiego, quali strutture organizzative delle province;

b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermedia-

zione, ricerca e selezione del personale, supporto alla collocazione professionale;

d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20.

(Centri per l'impiego delle province)

1. I Centri per l'impiego, quali strutture organizzative delle province:

a) erogano i servizi individuali e collettivi connessi al collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo, al collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori domestici e mirato, quali l'informazione, i colloqui di orientamento, la preselezione e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) svolgono le attività di certificazione della conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione;

c) forniscono servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento dei soggetti nel mercato del lavoro mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;

d) formulano proposte di riqualificazione e formazione professionale e forniscono servizi di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

e) gestiscono l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 della l. 56/1987;

f) svolgono attività di sostegno alla stabilizzazione dei contratti di lavoro ed ai processi di regolarizzazione del lavoro;

g) gestiscono le attività inerenti gli interventi di politica attiva del lavoro previsti al capo VI, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

2. I centri per l'impiego adeguano la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici ed innovativi, quali la rilevazione del fabbisogno professionale dei datori di lavoro, la consulenza orientativa e l'accompagnamento al lavoro dei soggetti in cerca di occupazione.

Art. 21.

(Operatori pubblici e privati accreditati)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:

a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province;

b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività:

a) fornitura servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;

b) fornitura servizi di inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relativi ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscano l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo;

c) completamento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province;

d) realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province.

3. La Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, componenti la Commissione regionale di concertazione, istituisce, con proprio provvedimento, l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego delle province, di cui all'articolo 20, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.

5. Le province utilizzano le risorse assegnate dalla Regione, attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.

6. La Giunta regionale, nell'ambito delle procedure di collaborazione istituzionale con le province, disciplina altresì:

a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità logistiche, competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

b) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati;

c) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati;

d) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

e) le idonee forme di controllo;

f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.

7 I requisiti minimi di cui al comma 6, lettera a), sono definiti conformemente ai seguenti criteri generali:

a) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;

b) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 22.

(Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la comparazione nell'erogazione dei servizi previsti agli articoli 19 e 20, le province, nonché i soggetti attuatori degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, comunicano periodicamente alla Regione, tramite il sistema informativo regionale per il lavoro, informazioni riguardanti le tipologie, le modalità di prestazione dei servizi stessi e dei relativi strumenti operativi nell'ambito della rete locale.

2. La Giunta regionale, a seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, predispone un apposito catalogo recante il repertorio dei servizi per il lavoro.

Art. 23.

(Operatori pubblici e privati autorizzati)

1. Ai fini dell'applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni attribuite alle medesime dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 276/2003.

3. La Giunta regionale disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d.lgs. 276/2003, la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del d.lgs. 276/2003.

4. La Giunta regionale provvede, previa verifica dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del d.lgs. 276/2003 e

successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma 4, lettera b), della medesima disposizione, a rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e provvede, altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

5. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del d.lgs. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 276/2003.

6. Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003 l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del d.lgs. 276/2003.

7. I soggetti autorizzati, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma di consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale in altre Regioni.

Art. 24.

(Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, in particolare delle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), che operano per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate.

2. La Regione favorisce il raccordo delle organizzazioni di cui al comma 1 con i soggetti facenti parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

Art. 25.

(Sistema informativo regionale per il lavoro)

1. Il sistema informativo regionale per il lavoro (SIRL), parte integrante del sistema informativo regionale (SIRE), tratta, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati sui flussi di domanda e offerta di lavoro e sulle opportunità lavorative. Il sistema persegue l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini e ai datori di lavoro, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei servizi per l'impiego.

2. I dati anagrafici necessari per l'attuazione del SIRL sono resi disponibili dai comuni e vengono integrati dalle istituzioni scolastiche e formative con i dati sui percorsi scolastici e formativi, nel rispetto dei vincoli di scambio dei dati previsti dalla vigente normativa.

3. Nell'ambito del SIRL si realizza l'esposizione dei dati relativi al libretto formativo del cittadino previsto dal d.lgs. 276/2003.

4. Il SIRL consente ai soggetti interessati e ai datori di lavoro di ottenere le informazioni disponibili in ordine alle offerte e richieste di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente nel territorio della Regione.

5. Il SIRL realizza l'unificazione delle informazioni di carattere amministrativo legate alle funzioni dei centri per l'impiego delle province e degli operatori pubblici e privati accreditati.

6. Gli operatori pubblici e privati autorizzati hanno la facoltà di accedere alle banche dati del SIRL previa stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso.

7. La realizzazione, la conduzione e lo sviluppo del SIRL è di competenza della Regione.

8. La Giunta regionale assicura opportune forme di coinvolgimento delle province nella progettazione, realizzazione, conduzione e sviluppo del SIRL.

Art. 26.

(Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro)

1. Il SIRL conferisce i dati riguardanti la domanda e offerta di lavoro verso il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro e garantisce l'interconnessione e lo scambio informativo con i soggetti che operano nei settori della formazione, dell'istruzione, dell'orientamento scolastico e professionale.

2. Il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro è accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese per l'inserimento rispettivamente di curriculum ed annunci di lavoro.

3. Gli operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati hanno l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 276/2003, i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ed a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

Art. 27.

(Integrazione di sistemi statistici nel SIRL)

1. Il SIRL garantisce il supporto, su scala provinciale e locale, alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro attraverso gli strumenti di interrogazione statistica in esso contemplati.

2. La Regione, allo scopo di favorire lo scambio di dati e soluzioni operative integrabili nel SIRL, collabora con lo Stato, le altre regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e promuove intese con soggetti pubblici e privati accreditati che operano nel mercato del lavoro e nei sistemi educativi e formativi, con enti ed istituti previdenziali e statistici.

3. La Giunta regionale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la gestione e l'implementazione di parti del proprio SIRL.

Art. 28.

(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche

avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l'impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre Regioni e Stati europei attraverso l'adesione a reti internazionali di servizi per l'impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità transfrontaliera e lo scambio di esperienze in materia di lavoro e formazione professionale. La Giunta regionale adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti.

Capo VI.

INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Art. 29.

(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati all'incremento dell'occupazione, mediante inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

2. Gli interventi di politica attiva del lavoro che prevedono un sostegno al reddito sono connessi alla partecipazione del soggetto destinatario di azioni che prevedono attività di riqualificazione ed orientamento professionale volte al suo inserimento o reinserimento lavorativo o al potenziamento delle competenze al fine di una migliore collocazione nel mercato del lavoro.

Art. 30.

(Ruolo delle imprese)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese, quali soggetti complementari a garantire il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l'innovazione produttiva ed altresì la crescita dell'occupazione e del reddito.

2. Le politiche regionali del lavoro, rivolte alle imprese, sono finalizzate a sostenere adeguatamente ed a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

Art. 31.

(Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari)

1. La Regione riconosce pari opportunità, rispetto ai cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea, e qualità della condizione lavorativa ai cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti o domiciliati in Piemonte, nell'accesso alla formazione professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale. A tal fine, promuove e favorisce le attività formative mirate alla conoscenza della lingua italiana, dell'ordinamento

civile dello Stato e della legislazione sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

2. Il programma triennale di cui all'articolo 15 comprende interventi mirati al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 32.

(Cantieri di lavoro)

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne anche l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62), in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.

3. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere.

6. Al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

7. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 15, attribuisce alle province risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di cantieri di lavoro.

8. Le province approvano i progetti di cantiere presentati dagli enti promotori e utilizzatori e, nei limiti delle risorse attribuite dalla Regione, eventualmente integrate con risorse messe a disposizione dalle stesse province, provvedono al loro finanziamento, individuano i soggetti

avviabili in raccordo con gli enti promotori e utilizzatori, emanano le ulteriori disposizioni per la realizzazione dei cantieri e per il controllo sull'attuazione dei progetti.

9. Le province possono autorizzare cantieri di lavoro, promossi dagli enti indicati al comma 1, anche senza contributo regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico degli enti stessi, fatti salvi eventuali contributi da parte delle stesse province.

10. Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, nonché in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del cantiere.

11. Il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.

Art. 33.

(Sostegno all'inserimento lavorativo)

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all'articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di attività di orientamento, di riqualificazione professionale, nonché al riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo.

3. L'incentivazione di cui al comma 1 si attua mediante l'erogazione del contributo, per i primi dodici mesi di attività del soggetto assunto, commisurato al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto, e del compenso al tutor. L'entità del contributo e del compenso è determinata secondo i criteri indicati dal comma 7.

4. I datori di lavoro interessati non devono, inoltre, avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o aver fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

5. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di società.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di cinque anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

7. La Giunta regionale dispone l'ammissione a contributo fino all'esaurimento dei fondi a tale scopo stanziati sul bilancio regionale, previa individuazione dei criteri e delle priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati dall'articolo 29.

8. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della

disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), eroga, avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati, a titolo di rimborso delle spese necessarie per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici, finalizzate alla possibilità di impiego dei soggetti non vedenti e per l'installazione di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

Art. 34.

(Inserimento lavorativo delle persone disabili)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui all'articolo 12 bis della l. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991.

3. Le persone disabili di cui al comma 2 sono individuate dalle province attraverso i centri per l'impiego sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 35.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito chiamato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;

b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, con riferimento in particolare alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con grave disabilità psichica e intellettuale;

c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

d) i criteri per il riparto del fondo su scala provinciale.

3. Le province provvedono alla gestione del fondo nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

Art. 36.

(Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della l. 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.

3. Le agevolazioni possono essere integrative agli interventi agevolati previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.

4. Le province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti regionali di indirizzo e coordinamento, comprensivi delle indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo di cui al comma 5, erogano le risorse finanziarie previste dal fondo per la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo. I progetti sono finanziati, fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le risorse sono destinate prioritariamente ad agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettuale e psichica. Le province provvedono, altresì, ad attivare idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.

5. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, le province, anche avvalendosi degli operatori pubblici e privati accreditati, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo.

6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 5.

7. Le province, anche tramite i centri per l'impiego, realizzano i progetti di cui al comma 5 avvalendosi dei servizi di assistenza tecnica ritenuti necessari.

8. Le province hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla l. 68/1999.

Art. 37.

(Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche)

1. La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi corrisposti ai sensi e per gli effetti previsti all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) a favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno la facoltà di ottenere il sussidio anche per più annualità.

3. I soggetti di cui al comma 1 partecipano alle attività, promosse dai centri per l'impiego delle province,

di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

4. Possono, altresì, ottenere il sussidio i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.

5. Il sussidio può essere richiesto, fino ad un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità, cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedano la decurtazione della stessa retribuzione.

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri di priorità, le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 38.

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 40, il datore di lavoro privato può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Non è ammesso l'utilizzo di tirocini in aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

5. I soggetti ospitanti ed i soggetti promotori hanno la facoltà di assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio.

6. La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dal momento dell'assunzione, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa

o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione. I termini e le modalità di concessione degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

7. L'Agenzia Piemonte Lavoro comunica a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto del d.lgs. 196/2003, alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione.

8. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai moduli formativi, denominati stage, di durata limitata, inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale.

Art. 39.

(Tirocini estivi)

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Art. 40.

(Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

1. La Giunta regionale individua:

a) l'eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato;

b) le professionalità e le tipologie d'impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;

c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche e, per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, le sanzioni in caso di inadempienze;

d) l'entità massima di eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante.

2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

a) le province;

b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;

c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;

e) le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;

f) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivi;

g) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;

h) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;

i) gli enti bilaterali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 41.

(Qualificazione dei tirocini)

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.

2. Le province, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma triennale della Regione, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:

a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;

c) le attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti;

d) le attività di accompagnamento e controllo.

3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 38 e le parti sociali.

Art. 42.

(Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di

accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all'articolo 29.

2. La Regione e gli enti locali, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione d'impresa di cui al comma 1, assicurano l'integrazione con i servizi per il lavoro di cui agli articoli 19 e 20.

3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;

b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;

c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;

d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla:

a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;

b) formazione professionale e manageriale;

c) realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;

d) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

7. La gestione dei fondi è affidata, con apposita convenzione, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

Art. 43.

(Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e le parti sociali, previene situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda i livelli occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) promuove l'azione delle parti sociali volta all'individuazione di soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;

b) promuove e sostiene progetti specifici diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità ed immediatezza.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), assegnando a tale scopo risorse finanziarie alle province.

4. I progetti di cui al comma 3 sono realizzati a seguito di accordi, finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale di concertazione.

5. Le crisi occupazionali di cui al comma 4 sono determinate da cessazione di attività o ramo di azienda, assoggettamento dell'azienda a procedura concorsuale, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

6. I progetti di cui al comma 3 consistono nell'attuazione di interventi specifici di formazione, riqualificazione e orientamento professionale, accompagnamento e affiancamento della persona nell'inserimento in nuove attività lavorative, anche di autoimpiego e relativo sostegno al reddito, nonché incentivi all'assunzione a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro.

7. Le province predispongono ed attuano i progetti di cui al comma 3 secondo gli indirizzi stabiliti dal programma triennale previsto dall'articolo 15.

Art. 44.

(Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

1. Presso la Regione si svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. 469/1997. La Regione promuove gli accordi finalizzati all'utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.

2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ossia per le istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del contratto di solidarietà, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 469/1997 nei termini richiesti dalle norme vigenti.

3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l'esame congiunto di cui al comma 1 o per formulare il parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.

4. Presso la Regione si svolge, altresì, il confronto previsto dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. La Regione e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni,

provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 165/2001.

Art. 45.

(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, altresì agli enti pubblici non economici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale.

Art. 46.

(Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito della Regione, e degli organismi di diritto pubblico da queste dipendenti o partecipati, mediante protocolli d'intesa finalizzati all'utilizzo, presso le medesime, di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo ed all'erogazione di servizi orientati alla centralità dell'utente.

2. La Regione promuove, inoltre, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Regione stessa e dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, nei casi in cui la maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici interessati sia composta da persone disabili, l'inserimento della riserva di partecipazione ai laboratori protetti e di esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 52 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47.

(Invecchiamento attivo delle persone)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone, promuove, sentita la Commissione regionale di

concertazione, la realizzazione di seminari informativi ed iniziative finalizzate alla possibile ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno del sistema produttivo.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 e previ accordi sindacali aziendali, la Giunta regionale prevede interventi di rimotivazione dei lavoratori e delle lavoratrici ultra cinquantacinquenni, coinvolgendoli nella loro qualità di "maestri di mestiere", in attività di addestramento dei lavoratori e delle lavoratrici più giovani all'interno dei processi di sviluppo aziendale.

Capo VII.

SOSTEGNO ALLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 48.

(Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro)

1. La Regione, in coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nella direttiva 1999/70/CEE del Consiglio europeo del 28 luglio 1999, applicata col decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e successive modificazioni e integrazioni, interviene per favorire la trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'attribuzione dell'incentivo, nonché l'ammontare di esso e l'eventuale divieto di cumulo con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità, trasformano i contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dalla trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione.

Art. 49.

(Assegni individuali per l'accesso ad attività formative)

1. La Regione, per favorire la stabilizzazione del lavoro, prevede la concessione di assegni formativi individuali e predispone percorsi formativi a favore di lavoratori occupati con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

2. La Regione predispone servizi e strumenti per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative e con i percorsi di istruzione e formazione professionale.

3. La Giunta regionale, in accordo con le parti sociali presenti nella Commissione regionale di concer-

tazione, stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Capo VIII.

AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Art. 50.

(Promozione e divulgazione di azioni positive)

1. La Regione e gli enti locali promuovono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 198/2006 anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 93 dello Statuto, e delle consigliere di parità regionale e provinciali.

2. La Regione e gli enti locali promuovono l'acquisizione e la divulgazione delle informazioni relativamente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di parità, avvalendosi in particolare delle consigliere di parità regionale e provinciali.

Art. 51.

(Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)

1. La Regione e gli enti locali attuano interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne che:

a) intendono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro;

b) intendono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per qualsiasi motivo;

c) intendono intraprendere attività lavorativa autonoma;

d) intendono intraprendere percorsi di formazione professionale, finalizzati al raggiungimento delle competenze utili in relazione alle lettere a), b) e c).

2. La Giunta regionale individua criteri, priorità e modalità degli interventi nei confronti delle donne, tenendo conto della loro età, delle precedenti esperienze lavorative, della necessità di reinserimento nel mercato del lavoro, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione di difficoltà socio-economica in cui possono trovarsi.

Art. 52.

(Azioni positive e priorità negli incentivi)

1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne.

2. Al fine di ottenere le risorse di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nell'esame delle domande prodotte ai sensi dell'articolo 42, dà precedenza a quelle presentate dalle donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa le donne devono costituire almeno l'80 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali devono avere almeno l'80 per cento del capitale ed essere in misura maggioritaria nell'organo di amministrazione delle stesse.

Art. 53.

(Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione

del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel programma triennale di cui all'articolo 15.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.

3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative dei datori di lavoro, nonché altre innovazioni che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione.

4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Giunta regionale prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto ad ottenere voucher per l'acquisizione dei servizi alla persona, finalizzati alle attività di cura in ambito familiare.

Capo IX.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 54.

(Promozione della responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale ed il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.

3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull'occupazione e sul mercato del lavoro locale.

Art. 55.

(Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione integra i principi della responsabilità delle imprese nei programmi e negli atti di indirizzo per l'occupazione e a tale scopo, anche in raccordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:

a) sostiene interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

b) sostiene iniziative imprenditoriali, concordate con le organizzazioni sindacali aziendali, finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro, di garanzia delle pari opportunità, nonché quelle volte a tutelare le condizioni ambientali e le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti dell'attività produttiva;

c) promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;

d) promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;

e) favorisce l'adozione da parte delle imprese di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali, di genere ed ambientali;

f) sostiene l'acquisizione da parte delle imprese di marchi di qualità sociale, anche in relazione all'inserimento lavorativo delle persone disabili, di genere ed ambientale.

Capo X.

SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 56.

(Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

2. Nella programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori ed all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere, età, condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi dell'attività lavorativa.

3. La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.

4. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l'efficacia e informa la Commissione regionale di concertazione degli esiti.

Art. 57.

(Interventi di prevenzione)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative orientate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla prevenzione ed anticipazione dei rischi.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, in accordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:

a) finanzia programmi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

b) favorisce e sostiene campagne informative ed azioni di sensibilizzazione, specie se rivolte ai lavoratori immigrati, da realizzarsi anche con il coinvolgimento dei centri provinciali per l'educazione degli adulti;

c) sostiene la realizzazione di moduli formativi dedicati al tema della sicurezza e qualità del lavoro nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, realizzate mediante impiego di risorse pubbliche.

Art. 58.

(Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro)

1. La Regione considera la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle politiche in materia di qualità e sicurezza del lavoro e promuove ogni iniziativa finalizzata alla lotta al lavoro sommerso.

2. Nel programma triennale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 15 e negli atti di indirizzo di cui all'articolo 16 la Giunta regionale stabilisce le linee di intervento da realizzare sul territorio nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento dei benefici previsti dall'ordinamento regionale solo ai soggetti che dimostrano di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applicano ai lavoratori dipendenti e non dipendenti, compresi i soci lavoratori delle cooperative, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

b) possibilità di revoca dei benefici qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di cui alla lettera a);

c) promozione di ogni iniziativa finalizzata all'accesso al lavoro dei cittadini, nonché degli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Art. 59.

(Interventi in materia di regolarità del lavoro)

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, la Giunta regionale:

a) promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;

b) promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di concertazione volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro;

c) promuove azioni di sistema attraverso la realizzazione di sportelli di informazione, attività di tutoraggio e consulenza sul territorio;

d) promuove interventi formativi e informativi a favore di soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alla diffusione della cultura della legalità e agli effetti negativi del lavoro e dell'economia sommersi.

Capo XI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60.

(Trasferimenti e controlli)

1. I trasferimenti delle risorse regionali a favore degli enti locali sono subordinati alla presentazione di preventivi di spesa da parte degli enti medesimi.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano, avvalendosi del proprio personale o con il supporto di soggetti esterni individuati con procedura ad evidenza pubblica, il controllo delle attività, inteso quale verifica di conformità alle normative di riferimento, della regolarità di svolgimento delle azioni e della corretta gestione finanziaria e contabile.

3. Il controllo si realizza con modalità e strumenti idonei e coerenti con le scelte delle amministrazioni competenti e prevede la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell'attuazione delle attività con le disposizioni contenute negli atti amministrativi, la regolare gestione finanziaria, la certificazione periodica e la rendicontazione finale delle spese.

4. La Giunta regionale e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di stipulare protocolli d'intesa con i comandi regionali e provinciali della Guardia di Finanza, nonché con le altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare una fattiva collaborazione per migliorare l'efficacia complessiva dei controlli delle attività.

Art. 61.

(Rendicontazione delle spese)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo.

2. La Regione, attraverso la competente struttura, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento, all'esame del rendiconto verificando la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti per i titoli ordinari di costo.

3. Le somme inutilizzate dalle province non sono restituite alla Regione e sono computate in compensazione delle somme spettanti alle province medesime per i successivi esercizi finanziari.

4. La documentazione contabile, costituita dai titoli originari di costo, è conservata agli atti dei soggetti attuatori per dieci anni ed è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia di controlli di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le province adeguano i procedimenti di controllo di loro competenza alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 62.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6 e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte ai seguenti quesiti:

a) la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio regionale, dai fondi statali e dai fondi comunitari;

b) la quantità e la tipologia dei destinatari raggiunti dagli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento alle assunzioni delle persone disabili, suddivise per tipologia di utenza e modalità contrattuale;

c) le forme di concertazione e di leale collaborazione raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali per l'attuazione degli interventi;

d) le attività di promozione e di informazione dei destinatari degli interventi;

e) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi, anche estivi, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati;

f) il grado di funzionalità dei servizi al lavoro nell'ambito del sistema regionale, nonché lo stato di operatività del sistema informativo regionale del lavoro e di connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro;

g) l'apporto dato dai singoli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3;

h) l'evoluzione del mercato del lavoro regionale attribuibile all'attuazione degli interventi e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;

i) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è integrata dal parere espresso dal Comitato istituzionale al lavoro, di cui all'articolo 10, e dalla Commissione regionale di concertazione, di cui all'articolo 11, in relazione all'efficacia dei singoli interventi nel favorire la promozione e la stabilizzazione dell'occupazione, nonché la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nel territorio regionale.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali atti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni ed i dati necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

Art. 63.

(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione di casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 64.

(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei loro confronti, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 65.

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque disciplinati sulla base delle disposizioni di legge di cui all'articolo 66.

2. Le domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalle norme di cui all'articolo 66, comma 1, sono

regolate dai provvedimenti amministrativi previsti dalle stesse norme fino al perfezionamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge.

3. Fino all'insediamento degli organismi di cui agli articoli 6, 10 e 11, la Regione continua ad avvalersi, rispettivamente, di quelli previsti dagli articoli 9, 8 e 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

Art. 66.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro);

b) la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali);

c) la legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Partecipazione della Regione Piemonte alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni in opere e servizi di pubblica utilità);

d) la legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984);

e) la legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62 (Modifica alla l.r. 55/1984 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali');

f) la legge regionale 29 ottobre 1992, n. 43 (Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna);

g) la legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati);

h) la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 92 (Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati');

i) la legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente);

j) la legge regionale 9 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati' e successive modifiche e integrazioni);

k) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro);

l) la legge regionale 1° marzo 1999, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41

‘Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro’);

m) la legge regionale 29 agosto 2000, n. 51 (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili);

n) la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Misure urgenti per l’avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti);

o) l’articolo 19 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003);

p) l’articolo 63 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

q) gli articoli 3, 5 e 7 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004);

r) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005);

s) la legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (Autorizzazione e accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale);

t) l’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007);

u) l’articolo 40 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008);

v) l’articolo 16 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Art. 67.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ammontanti ad euro 52.606.049,98, si fa fronte:

a) per l’esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): DA15041 per un importo pari a euro 22.437.930,98; UPB DA15051 per un importo pari a euro 1.310.863,00; UPB DA15981 per un importo pari a euro 369.200,00; UPB DA15061 per un importo pari a euro 2.868.056,00; UPB DA15001 per un importo pari a euro 20.000.000,00 e per le spese in conto capitale nella UPB DA15052 per un importo pari a euro 1.476.000,00;

b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

2. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e dal fondo di garanzia istituito dall’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), i cui stanziamenti sono iscritti nelle unità previsionali di base di cui al comma 1, affluiscono, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, al bilancio

regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all’articolo 42.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 483

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 ottobre 2007.

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 novembre 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 ottobre 2008 con relazione di PIER GIORGIO COMELLA.

- Approvato in Aula il 12 dicembre 2008, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 11 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 2 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 2. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20;

b) «intermediazione»: l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l’attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo

di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in

contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.”.

- Il testo dell'articolo 16 della l. 56/1987 è il seguente:

“Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le

confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.”.

- Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 469/1997 è il seguente:

“Art. 3. (Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 469/1997 è il seguente:

“Art. 2. Funzioni e compiti conferiti

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- h) collocamento dei lavoratori domestici;

i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.”.

- Il testo dell'articolo 20 della l. n. 266/1997 è il seguente:

“Art. 20. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa).

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini

della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante congruaggio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.”

- Il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 198/2006 è il seguente:

“Art. 15. (Compiti e funzioni).

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla desi-

gnazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 34. (Accordi di programma).

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se

all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 7. (Accreditamenti).

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;

b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

c) le procedure per l'accreditamento;

d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;

e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 16 della l. 56/1987 è riportato in nota all'articolo 4.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 3 del d. lgs. 181/2000 è il seguente:

“Art. 3. (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata).

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.”.

- Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 19.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 5. (Requisiti giuridici e finanziari).

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni,

per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio

sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo."

- Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 6. (Regimi particolari di autorizzazione).

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorso due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.

8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.”.

Il testo dell'articolo 17 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 17. (Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro)

1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua

nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzierà le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 è il seguente:

Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali).

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91.

3. L'iscrizione all'albo e' condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla legge.

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge.

5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonché le società cooperative ed i loro

consorzi, che organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado.

6. L'albo regionale e' pubblicato, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 15. Principi e criteri generali.

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che

ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.".

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 3, comma 26, del d.lgs. 163/2003 è il seguente:

"Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

omissis

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico."

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. n. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 8 della l. 113/1985 è il seguente:

"8. (Trasformazione dei centralini).

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato."

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 12 bis della l. n. 68/1999 è il seguente:

"Art. 12-bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita

la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.”.

- Il testo dell'articolo 1 della l. 381/1991 è il seguente:

“Art. 1. (Definizione).

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».”.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 14 della l. 68/1999 è il seguente:

“Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.”.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 3 della l. 68/1999 è il seguente:

“3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel

campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.”.

- Il testo dell'articolo 14 della l. 68/1999 è riportato in nota all'articolo 35.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 34 del d.p.r. 601/1973 è il seguente:

“Art. 34. (Altre agevolazioni).

Le pensioni di guerra di ogni tipo 2 denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Per gli atti indicati nell'art. 16 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della L. 24 dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.”.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 1 della l. 381/1991 è riportato in nota all'articolo 34.

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 il seguente:

“Art. 9. (Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.

4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.

5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulte-

riori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.

5 sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.”

- Il testo dell'articolo 18 della legge n. 196/1997 è il seguente:

“18. (Tirocini formativi e di orientamento).

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire

la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.”.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 469/1997 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001 è il seguente:

“Art. 33. (Eccedenze di personale e mobilità collettiva).

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale

eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto

altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.”.

- Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 165/2001 è il seguente:

“Art. 34. (Gestione del personale in disponibilità).

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento

in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.”.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 2 del d.lgs. 109/1998 è il seguente:

“Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente).

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.”.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 52 del d.lgs. 163/2006 è il seguente:

“Art. 52. (Appalti riservati. Art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17).

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è

composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 42 del d.lgs. 198/2006 è il seguente:

“Art. 42. Adozione e finalità delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2).

1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.”.

- Il testo dell'articolo 93 della l.r.stat. 1/2005 è il seguente:

“Art. 93. (Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini).

1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.”.

Note all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato è il seguente:

“Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato è il seguente:

“Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da

parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la

procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato

interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 14. (Potere sostitutivo).

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.”

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 7. (Commissione regionale di concertazione).

1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale. 2. La Commissione:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;

b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;

c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;

f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);

g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. 469/1997;

l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;

b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.

9. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, informata la Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo-gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui all'articolo 8, le attribuisce alle Province.

10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.

10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per l'impiego e' ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province.”

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 8. (Comitato al lavoro e formazione professionale).

1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) del d.lgs. 469/1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali prevista con legge regionale, composto da non più di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, sui piani di cui all'articolo 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui all'articolo 9, comma 3, lett. c). Il Comitato formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai Comuni e alle Comunità montane finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.

3. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

4. Il supporto di segreteria del Comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.”.

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 9. (Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti).

1. E' istituita l'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7 e del Comitato di cui all'articolo 8.

3. L'Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2 del d. lgs. 469/1997. In particolare esercita i compiti di:

a) collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e della Commissione di cui all'articolo 7;

b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;

d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.

4. L'Agenzia garantisce l'interconnessione e l'integrazione tra il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui

all'articolo 11 del d. lgs. 469/1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui all'articolo 14.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

6. L'Agenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del d. lgs. 469/1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.”.

Note all'articolo 67

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria).

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale).

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio

di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.“.

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 28/1993 è il seguente:

“Art. 5. (Fondo di garanzia).

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle imprese di cui all'articolo 3, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A., entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.

2. Le modalità e le condizioni della partecipazione della Regione, sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 42-C.R. 12843 del 13 novembre 1990.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro occupazione promozione sviluppo locale Titolo 1 spese correnti)

DA15051 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Sviluppo dell'imprenditorialità Titolo 1 spese correnti)

DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo 1 spese correnti)

DA15061 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Osservatorio del mercato del lavoro Titolo 1 spese correnti)

DA15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria Direzione 15 Titolo 1 spese correnti)

DA15052 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Sviluppo dell'imprenditorialità Titolo 2 spese in conto capitale)

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 19/R.

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R e 19 maggio 2008, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99-10418 del 22 dicembre 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

Art. 1.

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come sostituito dall'articolo 4 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8/R, è sostituito dal seguente:

“1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 marzo 2009 in conformità ai contenuti dell'Allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2009.”.

Art. 2.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 dicembre 2008.

Mercedes Bresso

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2008, n.123

Profilassi della blue tongue. Decreto di zona di attenzione per i casi di blue tongue insorti nei Comuni di Dronero e Villar San Costanzo (CN).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Constatato che in data 29/10/08 e sono stati confermati, dal laboratorio dell'IZS di Teramo, due casi di blue tongue rispettivamente in un allevamento sito nel Comune di Dronero ed in un allevamento sito nel comune di Villar San Costanzo, provincia di Cuneo, territorio di competenza della ASL n. CN 1 (ex ASL 15 di Cuneo);

- visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265;

- visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320;

- vista la legge 23 gennaio 1968, n.34, modificata con legge 7 marzo 1985, n. 98;

- vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n.30;

- vista la legge 2 giugno 1988, n.218;

- visto l'articolo 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;

- vista la O.M. 11/5/01 e successive modifiche;

- visto il DLgs 9/7/03 n. 225, che recepisce la direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta ed eradicazione della blue tongue;

- visto il regolamento 2007/1266/CE e successive modifiche;

- vista la nota ministeriale prot. n. DGSAFV.III/23587/P-I.8.d/18 del 27 novembre 2008 con la quale tutte le province della Regione Piemonte vengono dichiarate territori "stagionalmente liberi da vettori della blue tongue" dal 8/12/08 al 28/02/09;

- considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

- viste le ordinanze dei Sindaci dei Comuni situati nel raggio di 4 KM dai focolai, con le quali sono disposte misure restrittive per contenere la diffusione della malattia;

sentito il Ministero della Salute;

sentito il Servizio veterinario della ASL n. CN 1;

decreta

ARTICOLO 1 - Si dichiara "zona di attenzione" per blue tongue:

- l'intero territorio dei Comuni di: Aisone, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Frassino, Gaiola, Gambaasca, Isasca, Macra, Manta, Marmora, Martiniana, Melle, Moiola, Montemarle di Cuneo, Monterosso Grana, Pagno, Piasco, Pradleva, Riffredo, Rittana, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, S. Damiano Macra, Stroppa, Tarantasca, Valgrana, Valmala, Valloriate, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar S.

Costanzo, Vottignasco;

- il comune di Boves limitatamente alle frazioni Fontanelle, Mellana e S. Anna;

- il comune di Fossano limitatamente alle frazioni Murazzo, S. Antonio Baligio, Gerbo, Piovani, Maddalene, Mellea, S. Vittore;

- il comune di Lagnasco a destra della via Praetta in direzione Lagnasco e a destra della via Villafalletto fino al fiume Varaita;

- il comune di Revello sulla destra della provinciale sp26 in direzione Saluzzo e a sinistra del Montebacco in direzione Riffredo;

- il comune di Saluzzo a sinistra della via Traversa di Barge (reg Bronda) in direzione Revello e dal centro urbano a destra della sp662 in direzione Savigliano fino alla rotonda per Lagnasco;

- il comune di Sampeyre limitatamente alle borgate Centrale, Rossi, Bercia, Serre Superiore, Dragoniere, Morero Superiore;

- il comune Sanfront dal confine con il comune di Gambaasca fino a via Marconi ed alla via provinciale per Saluzzo (sp26);

- il comune di Savigliano limitatamente alle frazioni Levaldigi fino alla statale Nord, Tetti Chiamba, Suniglia, S. Salvatore e Cavallotta.

ARTICOLO 2 - Nell'ambito della zona di attenzione il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede a verificare, con strumenti ordinari e straordinari di vigilanza, la tracciabilità delle movimentazioni degli animali delle specie recettive e ad effettuare controlli volti ad accertare il rispetto delle misure disposte dal presente decreto.

ARTICOLO 3 - Dalle aziende situate nella zona di attenzione è vietato l'invio diretto o indiretto di animali delle specie sensibili destinati ad aziende situate nel territorio delle Province non dichiarate "stagionalmente libere da vettori della blue tongue" e ad altri Paesi comunitari o terzi.

ARTICOLO 4 - Le misure previste dai precedenti articoli possono essere modificate od integrate sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, effettuata di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico del Piemonte.

ARTICOLO 5 - I Sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, il Corpo Forestale dello Stato e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2008, n. 73-10176

Atto di indirizzo programmatico alle Province Piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili per gli anni 2008-2010. Criteri di riparto alle Province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Visto il Dlgs 469/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro" e, in particolare, l'art. 2: "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

vista la L.R. 41/98 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro" ed in particolare l'art. 9 della stessa con il quale si istituisce l'Agenzia Piemonte Lavoro, attribuendo ad essa, tra le altre, funzioni di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro"

vista la L. 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione del Fondo Regionale (di seguito F.R.) per l'occupazione dei disabili;

vista la L.R. 51 del 29/08/2000 "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili" emanata in attuazione del succitato art.14;

vista la DGR 54-8999 del 16 giugno 2008 "Reg. (CE) n. 1083/2006. DGR 60-7429 del 12/11/2007: POR del Piemonte 2007/2013 - LR 41/98: Atto di indirizzo interventi per l'occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate. Bil. pluriennale 2008/2010: Euro 53.000.000,00 di cui 17.666.666,66/08, 17.666.666,66/09, 17.666.666,68/10"

vista la DGR 59-9335 del 12/5/2003 avente per oggetto: "Affidamento di funzioni all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) in tema di L.R. 51/2000 "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili". Attribuzione all'Agenzia della gestione del Fondo Regionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse";

viste la DGR n. 68-1504 del 21 novembre 2005, la DGR n. 47-4289 del 13/11/2006, la DGR n. 33-7788 del 17/12/2007, la DGR n. 119-4462 del 20 novembre 2006, la DGR n. 102-7856 del 17 dicembre 2007 con le quali si trasferivano le risorse del F. R. all'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito A.P.L.) per la gestione dei Piani Provinciali di F. R.;

ritenuto importante allineare la programmazione del F. R. a quella del POR del Piemonte 2007/2013 al fine di garantire il miglior utilizzo delle risorse e quindi la miglior realizzazione degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili;

considerato necessario ridefinire le modalità di utilizzo del F.R., previste nei Programmi provinciali di cui alle DGR n. 68-1504 del 21 novembre 2005, DGR n. 47-

4289 del 13/11/2006, DGR n. 33-7788 del 17/12/2007, DGR n. 119-4462 del 20 novembre 2006, DGR n. 102-7856 del 17 dicembre 2007, con le quali si trasferivano le risorse del F. R. per un ammontare complessivo di €. 12.406.263,10 all'A.P.L. per la gestione dei medesimi;

ritenuto di adottare quale criterio per il riparto delle risorse tra le Province piemontesi il numero di disabili iscritti al collocamento obbligatorio (l. 68/99) in ogni singola Provincia alla data del 31 dicembre 2007, così come risulta dall'ultimo monitoraggio realizzato dall'APL;

acquisito il parere favorevole in data 11/11/2008 del Comitato al Lavoro e della CRI (Commissione Regionale per l'Impiego) in data 12/11/2008;

tutto ciò premesso;

vista la L.R. 7/01;

vista la L.R. 23/08;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di ridefinire l'utilizzo delle risorse, già trasferite all'APL con la DGR n. 68-1504 del 21 novembre 2005, la DGR n. 47-4289 del 13/11/2006, la DGR n. 33-7788 del 17/12/2007, la DGR n. 119-4462 del 20 novembre 2006, la DGR n. 102-7856 del 17 dicembre 2007, al fine di consentire alle Province di predisporre Programmi provinciali di FR 2008-10 in stretto raccordo programmatico con i Piani triennali del POR 2008-2010;

- di definire il riparto tra le Province piemontesi delle risorse, già trasferite all'APL, pari ad €. 12.406.263,10 secondo le modalità riportate nell'allegato A quale parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire le modalità e gli ambiti di utilizzo delle risorse del FR per i Piani 2008-10 secondo le disposizioni contenute nell'allegato A quale parte integrante della presente deliberazione;

- di definire le modalità e i tempi per la presentazione da parte delle Province dei Piani 2008-10 e la successiva valutazione ed approvazione da parte della Regione secondo quanto contenuto nell'allegato A quale parte integrante della presente deliberazione;

- di definire le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse da parte delle Province all'APL secondo quanto contenuto nell'allegato B quale parte integrante della presente deliberazione;

- di affidare all'APL i compiti di monitoraggio del FR secondo quanto disposto dalla DGR n. 59-9335 del 12/5/2003.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Allegato B

Allegato A

Indice:

1. Principi e modalità di realizzazione
2. Risorse, criteri e modalità di riparto tra le province piemontesi
3. Ambiti di finanziamento
4. Predisposizione e validazione dei Programmi Provinciali

1) Principi e modalità di realizzazione a cui devono attenersi le attività finanziate con il Fondo Regionale

- Il POR 2008-2010, il Fondo Regionale (ex lege 51/2000) e il Fondo Nazionale (ex lege 68/99) devono costituire, per le Province, il sistema finanziario e di attività a sostegno dell'occupazione delle persone disabili per il periodo 2008-2010.

- Si ribadisce la centralità del ruolo dei servizi per l'impiego nella programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili.

- Gli interventi realizzati con le risorse del Fondo Regionale sono rivolti esclusivamente alle persone disabili previste dalla L. 68/99 (per tutte le persone disabili non richiamate all'interno della L. 68/99- "sottosoglia" le attività sono all'interno del Programma Operativo Regionale per gli anni 2007-2013) e devono avere una finalizzazione occupazionale. Per finalizzazione occupazionale si intende anche la valorizzazione professionale (in termini di incremento delle competenze lavorative) della persona disabile, atta ad aumentare le sue reali possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. Si intendono oggetto di questi interventi anche le imprese non soggette all'obbligo.

- Fondamentale è la collaborazione con il sistema delle imprese (vanno promosse attività di servizi alle imprese -es: fornire consulenza specialistica alle imprese in materia di procedure, incentivi, modalità e strumenti per l'inserimento di lavoratori disabili, aiuto per l'individuazione di posizioni vacanti adatte all'inserimento lavorativo di persone disabili; indirizzare e sostenere il ruolo, nell'inclusione socio-lavorativa dei soggetti disabili, delle cooperative sociali, delle microimprese e delle organizzazioni del terzo settore-).

- Importante anche la valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale nel collocamento lavorativo delle persone disabili, in particolare i disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento, così come previsto dalla legge 68/99.

Inoltre devono essere perseguiti:

- La centralità della persona, pari opportunità ed equità, quale garanzia per tutti i cittadini di pari accesso alle occasioni di inserimento al lavoro

- L'integrazione nella duplice valenza di unitarietà della programmazione delle politiche del lavoro e di raccordo con le politiche contigue a quelle educative (formative, sociali, culturali, dell'innovazione e della ricerca)

- La continuità del percorso professionale, da assicurare anche attraverso la promozione di efficaci interventi di orientamento a sostegno dei passaggi tra i diversi percorsi di lavoro e formazione finalizzate al rinforzo delle competenze utili alle traiettorie professionali individuali.

Sempre in analogia all'atto di indirizzo "POR - D.G.R. 16 giugno 2008, n. 54-8999 avente per oggetto: Reg. (CE) n. 1083/2006. DGR 60-7429 del 12/11/2007: POR del Piemonte 2007/2013 - LR 41/98: Atto di indirizzo interventi per l'occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate. Bil. pluriennale 2008/2010: Euro 53.000.000,00 di cui 17.666.666,66/08, 17.666.666,66/09, 17.666.666,68/10", le azioni dovranno essere orientate all'inserimento lavorativo delle persone disabili e realizzarsi secondo le seguenti modalità per la predisposizione degli interventi individuali.

La costruzione di un progetto di inserimento lavorativo, con riferimento alle persone particolarmente svantaggiate, deve rispondere pienamente al bisogno delle persone, richiedendo:

- la piena attivazione della persona per l'individuazione dei suoi problemi al fine di tradurli in obiettivi condivisi e perseguibili dall'intervento;
- una presa in carico globale dei bisogni espressi e l'individuazione di soluzioni adeguate alle specifiche esigenze rilevate secondo una logica integrata fra servizi;
- l'individuazione ed il coinvolgimento dei diversi attori impegnati nell'organizzazione e nella realizzazione delle diverse articolazioni del progetto, con competenze professionali e relazionali specifiche, provenienti da contesti differenti (operatori della sanità, delle politiche sociali, della formazione, del lavoro, famiglia, imprese, volontariato);
- una attività di coordinamento e regia della rete operativa (che nel caso di interventi di politica attiva del lavoro fa capo istituzionalmente ai CPI ed alla Provincia, ferma restando la responsabilità progettuale specialistica di ciascun attore) che consenta un governo degli interventi e delle risorse in essa disponibili;
- l'individuazione di un referente tecnico del progetto (referente del caso) che presidi le connessioni tra i diversi attori, coordini le componenti dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo e faccia da riferimento principale per la persona protagonista del progetto;
- una base partneriale obbligatoria per i progetti rivolti a persone disabili, trattandosi di interventi che prevedono un forte coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari;
- il progetto integrato dovrà individuare le modalità di partecipazione e le responsabilità attraverso la sottoscrizione come patto di servizio di tutti i soggetti che vi intervengono a diverso titolo: la persona, i servizi lavorativi, i servizi socio-assistenziali, sanitari, dell'istruzione, della formazione, del terzo settore, le società affidatarie di servizi, eventualmente imprese.

Dovrà altresì essere favorita, nella costruzione e realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo, la partecipazione attiva dei destinatari, anche attraverso la rappresentanza delle associazioni dei medesimi.

Si dovrà, inoltre, predisporre la preparazione dell'inserimento in raccordo con le imprese garantendo il supporto tutoriale alla persona anche dopo l'assunzione (se necessario e per periodi limitati)

Nella programmazione del F.R. per il biennio 2008-2010 le Province, di concerto con la Regione, potranno promuovere la sperimentazione dell'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute) al fine di individuare correttamente le caratteristiche della persona in termini di autonomia, di capacità, di funzionamento e di occupabilità. Ciò a partire da alcuni interventi per i target di beneficiari più complessi e dove le condizioni di preparazione in ordine all'ICF degli attori delle reti territoriali coinvolti lo consentiranno.

Questa sperimentazione potrà essere inserita all'interno delle attività di accompagnamento previste dal POR 2007-2013.

2) Risorse, modalità e criteri di riparto tra le province piemontesi

Il criterio di riparto delle risorse del Fondo Regionale tra le Province è il numero degli iscritti al collocamento mirato alla data del 31 dicembre 2007.

Le risorse disponibili per i Programmi provinciali 2008-2010 ammontano complessivamente a € 12.406.263,00 di cui € 1.000.000,00 facenti riferimento al capitolo "Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l'occupazione dei disabili" ed € 11.406.263,00 facenti riferimento al capitolo "Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'articolo 14 della l.68/1999".

Percentuali di riparto in base agli iscritti al collocamento mirato al 31/12/07

Provincia	N. disabili 2007	%	“Spesa per i servizi di assistenza tecnica per per l’occupazione dei disabili”	“Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l.68/1999”.
AL	4.284	16,0	160.000	1.825.002,08
AT	1.151	4,3	43.000	490.469,40
BI	1.208	4,5	45.000	513.281,84
CN	2.881	10,8	108.000	1.231.876,40
NO	2.173	8,1	81.000	923.907,30
TO	13.369	50,0	500.000	5.703.131,50
VCO	964	3,6	36.000	410.625,48
VC	710	2,7	27.000	307.969,10
Totale	26.740	100	1.000.000	11.406.263,10

Le somme complessive indicate in tabella devono considerarsi ripartite su due annualità (2009 e 2010) come da tabella sottostante:

Anno 2009

Provincia	N. disabili 2007	%	“Spesa per i servizi di assistenza tecnica per per l’occupazione dei disabili”	“Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l.68/1999”.
AL	4.284	16,0	80.000	912.501,04
AT	1.151	4,3	21.500	245.234,70
BI	1.208	4,5	22.500	256.640,92
CN	2.881	10,8	54.000	615.938,20
NO	2.173	8,1	41.500	461.953,65
TO	13.369	50,0	250.000	2.851.565,75
VCO	964	3,6	18.000	205.312,74
VC	710	2,7	13.500	153.984,55
Totale		100	500.000	5.703.131,55

Anno 2010

Provincia	N. disabili 2007	%	"Spesa per i servizi di assistenza tecnica per per l'occupazione dei disabili"	"Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'articolo 14 della l.68/1999".
AL	4.284	16,0	80.000	912.501,04
AT	1.151	4,3	21.500	245.234,70
BI	1.208	4,5	22.500	256.640,92
CN	2.881	10,8	54.000	615.938,20
NO	2.173	8,1	41.500	461.953,65
TO	13.369	50,0	250.000	2.851.565,75
VCO	964	3,6	18.000	205.312,74
VC	710	2,7	13.500	153.984,55
Totale		100	500.000	5.703.131,55

3) Ambiti di finanziamento

Con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili si finanziano 2 ambiti di intervento:

ambito A): azioni di assistenza tecnica (art. 4 L.R. 51/2000)

con le risorse di questo ambito, previste dal capitolo "Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l'occupazione dei disabili", le Province possono predisporre azioni di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti di progetti ed iniziative di inserimento lavorativo per disabili.

ambito B): attività per l' inserimento lavorativo

La L. 68/99 all'art. 14 prevede che le Regioni istituiscano il Fondo Regionale che eroga:

- a)- contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b)- contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art 13 co. 1 lett. C (adeguamento posto lavoro barriere architettoniche, telelavoro);
- c)- ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Su questi tre punti a), b), c), le Province dovranno ripartire l'importo complessivo a disposizione sul capitolo "Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999".

punto a) contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili:

con le risorse previste dal punto a) le Province possono erogare contributi, fino al massimo previsto dalla specifica normativa regionale di riferimento, ai progetti di interesse provinciale rivolti al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili che gli enti previsti dall' art. 11 co. 5 L. 68/99 (coop. sociali, associazioni disabili, consorzi socio-assistenziali,...) intendono realizzare. I progetti saranno predisposti attraverso la stretta collaborazione tra gli enti proponenti ed i servizi per l'impiego

punto b) contributi per adeguamento posto lavoro, eliminazione barriere architettoniche, telelavoro.

si tratta di contributi aggiuntivi a quelli previsti dal F.N. L. 68/99.

punto c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge:

In coerenza ed ad integrazione di quanto previsto dal POR e dai conseguenti Piani Operativi Provinciali 2007-2010 le Province possono realizzare le seguenti iniziative:

c1- Iniziative di inserimento lavorativo per disabili previsti dalla L.68/99, iscritti al collocamento mirato con una riduzione della capacità lavorativa pari o inferiore al 79% e per invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%

c2- Iniziative speciali di inserimento lavorativo per soggetti iscritti al collocamento mirato con disabilità grave (disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%), per persone con handicap intellettuale o psichiatrico, disabili dipendenti da sostanze stupefacenti, pluriminorati, traumatizzati indipendentemente dalle percentuali di invalidità, e per gli invalidi del lavoro che presentano gravi difficoltà di inserimento lavorativo.

Per questi soggetti è necessario prevedere attività di tipo progettuale complesso che prevedano obbligatoriamente l'apporto di partnership qualificate con la presenza di ASL, Servizi socio-assistenziali ecc.

Le iniziative di inserimento lavorativo relativi ai punti 1 e 2 possono comprendere :

a- referente del caso (che è vincolante per tutti i percorsi)

b- tutor per l'inserimento lavorativo (che è vincolante per tutti i percorsi)

c- tutor aziendale

d- rinforzo competenze lavorative e interventi di formazione professionale (all'interno degli interventi è possibile prevedere, qualora se ne rilevasse la necessità, oltre alle azioni individuali di rinforzo delle competenze professionali anche percorsi strutturati di FP; in questo caso il riferimento è ai corsi di Formazione al Lavoro (FAL) predisposti congiuntamente tra le agenzie formative accreditate per le attività formative e i servizi per l'impiego provinciali che ne hanno il coordinamento e la regia)

e- tirocinio lavorativo

f- sostegno al reddito e rimborso spese trasporto

g- contributo per l'assunzione

h- ogni altra attività di promozione ed incentivazione agli inserimenti lavorativi proposti dai servizi provinciali per l'impiego.

c3- Servizi alle imprese e interventi per il mantenimento del posto di lavoro e per la ricollocazione

c4- Azioni di supporto agli interventi di collocamento mirato realizzati dalle Province al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti di progetti ed iniziative di inserimento lavorativo per disabili.

c5)- Contributi a datori di lavoro per assunzione disabili

Le modalità di erogazione dei contributi e il loro ammontare saranno definiti con successivo provvedimento della Giunta Regionale; ciò al fine di garantire una coerenza con le modalità di contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori disabili che saranno contenute nel prossimo decreto del Ministero del Lavoro in attuazione di quanto disposto dall'art.13 della L.68/99.

Per quanto attiene la quantificazione di tutti i costi ammissibili per le iniziative di cui al punto c) le Province dovranno fare riferimento ai costi previsti dal POR 2008-2010.

Nel caso di interventi rivolti a disabili che afferiscono al punto c2) (iniziative speciali)

tutte le voci di spesa relative ai servizi saranno aumentate fino ad un massimo del 35% ed il sostegno al reddito sarà aumentato del 35% rispetto a quanto previsto dalla nuova programmazione POR 2008 –2010.

4) schema per la Predisposizione e approvazione dei Programmi Provinciali

Le Province dovranno predisporre dei Programmi provinciali da cui si evinca l'unitarietà e coerenza degli interventi provinciali a favore dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, integrando le attività finanziate con il Fondo regionale con quelle del POP (POR 2007-2010), del Fondo Nazionale e, dove ritenuto necessario, con gli interventi di Formazione professionale,

I Programmi Provinciali, da presentare alla Regione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente DGR, dovranno contenere:

1. obiettivi e risultati attesi
2. indicazione delle azioni del Programma, per il periodo 2008-10, con schema delle risorse finanziarie per ambito e con indicazione delle integrazioni operative tra Fondo Regionale, Fondo Nazionale e Programmi Operativi Provinciali POR 2008-2010.
3. modalità attuative e organizzative del Programma
4. sistema di monitoraggio e valutazione del Programma
5. prospetto finanziario riepilogativo del Programma per ambiti di attività

I Programmi Provinciali saranno esaminati, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta acquisizione, dai competenti uffici regionali che ne verificheranno la coerenza formale e sostanziale con le indicazioni contenute nell'atto stesso.

Nel caso in cui venissero riscontrate difformità significative con quanto previsto dalla programmazione regionale, gli uffici regionali competenti richiederanno formalmente agli uffici dell'Amministrazione provinciale interessata le indispensabili modifiche.

Allegato B

Disciplinare: modalità di gestione e rendicontazione delle risorse da parte delle Province

Premessa.

Le risorse economiche relative ai Programmi Provinciali 2008-2010 **dovranno essere impegnate obbligatoriamente** entro la data del **31/12/2010**.

Il **rendiconto economico** relativo alle risorse dei Programmi Provinciali **2008 –2010**, impegnate obbligatoriamente entro il 31/12/2010 , dovrà essere presentato alla Regione entro il **31 /3/2012**.

Tutte le risorse finanziarie relative ai Programmi Provinciali 2008-2010 per le quali, alla data del 31/12/2010, non fosse stato ancora individuato il soggetto attuatore (non fossero cioè state impegnate o sub-impegnate le risorse finanziarie) dovranno essere trasferite sui successivi Programmi Provinciali.

Indicazioni per la presentazione e per la gestione dei Programmi Provinciali 2008-2010 del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

1) I Programmi Provinciali **2008 –2010**, definiti sulla base delle indicazioni contenute nella presente DGR e suoi allegati, dovranno essere presentati alla Regione entro 90 gg dalla pubblicazione della presente DGR.

2) Una volta validati dalla Regione potranno essere avviati

3) Il trasferimento da parte della Regione alle singole Province delle risorse finanziarie disponibili avviene in due annualità secondo le modalità di seguito specificate:

- per l'annualità 2009: l'80% previa comunicazione di inizio attività ed il 20% a saldo a seguito della presentazione di un resoconto consistente in una relazione sulle attività realizzate suddivise per ambito;

- per l'annualità 2010: l'anticipo dell'80% verrà erogato all'atto della presentazione del resoconto dell'annualità precedente ed il rimanente saldo del 20% a presentazione del rendiconto complessivo delle attività compilando la scheda che sarà successivamente predisposta, corredata da una relazione conclusiva qualitativa e quantitativa delle attività realizzate.

4) La Regione, nell'organizzazione delle succitate attività, si avvale del supporto dell'APL così come previsto dalla DGR. N. 59-9335 del 11 maggio 2003.

5) Alle Province viene riconosciuta la possibilità di riprogrammare i Programmi Provinciali di utilizzo delle risorse del Fondo Regionale al momento della definizione da parte della Regione dell'ammontare degli eventuali residui relativi ai Programmi Provinciali 2004-2005 o in caso di ulteriori trasferimenti di risorse da parte della Regione.

Tale opportunità viene inoltre riconosciuta anche in presenza di particolari necessità di programmazione che si evidenziassero nel corso dell'attuazione dei Programmi Provinciali inizialmente approvati; tali variazioni devono essere presentate alla Regione , debitamente motivate e da essa validate.

6) Si ricorda che **non è possibile utilizzare le risorse di un capitolo per finanziare gli ambiti di intervento previsti dall'altro capitolo** (es: non si possono, con le risorse dell'assistenza tecnica, finanziare progetti di inserimento lavorativo, contributi aggiuntivi, altre provvidenze e viceversa)

AMBITI FONDO REGIONALE

Ambito A	
Azioni di Assistenza Tecnica	
Ambito B	
contribuiti agli Enti per progetti di inserimento lavorativo	
b)contributi aggiuntivi Art. 13 L. 68/99	
c) altre provvidenze	<p>c1) iniziative di inserimento lavorativo per disabili con invalidità civile inferiore al 79% e per invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%</p> <p>c2) iniziative di inserimento lavorativo per disabili con invalidità civile superiore al 79%, intellettivi e psichiatrici, disabili dipendenti da sostanze stupefacenti, pluriminorati, traumatizzati indipendentemente dalle percentuali di invalidità, e per gli invalidi del lavoro che presentano gravi difficoltà di inserimento lavorativo.</p> <p>c3) servizi alle imprese, mantenimento posto lavoro e ricollocazione</p> <p>c4) azioni di supporto agli interventi di collocamento mirato</p> <p>c5) contributi a datori di lavoro per assunzione disabili</p>

7) Si ricorda che **nell' ambito A)** (Assistenza Tecnica) non è consentito il riconoscimento dei costi relativi al personale interno di segreteria o ad esso assimilabile;

8) Si riafferma che, per quanto attiene l' **ambito B, punto a)** "contributi agli enti per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo", il contributo a valere sul Fondo Regionale potrà essere erogato fino al massimo previsto dalla specifica normativa regionale di riferimento.

Per quanto riguarda le quote di partecipazione richieste ai proponenti si rimanda a quanto contenuto nel co. 5 del predetto art. 2 della L.R. 51/2000. In particolare si rammenta che le spese di personale interno sostenute nella realizzazione dei progetti da parte di enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie non possono essere in nessun caso considerate al fine della determinazione delle quote di partecipazione.

Sempre relativamente al punto a) “contributi agli enti per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo” si chiarisce che :

- il costo del personale dipendente impegnato a qualunque titolo nelle attività è costituito dal compenso lordo orario onnicomprensivo risultante da busta paga;
- i costi del personale degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali e delle aziende sanitarie impiegato in attività di tutoraggio o altro saranno riconosciuti solo nel caso in cui il personale sia stato formalmente incaricato di svolgere tale ruolo (distacco/comando);
- per quanto attiene il riconoscimento dei costi dei consulenti ed esperti le Province potranno riconoscere un costo max per una giornata di consulenza specialistica secondo i limiti stabiliti per le attività del POR 2008-2010.
- le Province dovranno fare riferimento alle norme in materia previste per dipendenti della Regione Piemonte per quanto attiene l'ammissibilità delle spese di viaggio del personale impegnato nella realizzazione delle azioni.
- per quanto attiene la quantificazione di tutti gli altri costi ammissibili le Province dovranno fare riferimento ai costi previsti dal POR 2008-2010.

9) Per quanto riguarda l'**ambito B) punto b)** “contributi aggiuntivi art.13” per adeguamento posto di lavoro, abbattimento barriere architettoniche e telelavoro” dell'Allegato A) della presente DGR, per l'erogazione del contributo la Provincia dovrà:

- approvare il preventivo presentato dal datore di lavoro
- verificare la documentazione contabile della spesa sostenuta da parte dello stesso;

Sempre relativamente al **punto “b”** contributi aggiuntivi L.68/99) si ricorda che non è consentito il riconoscimento alle imprese dei costi totali per progetti di inserimento lavorativo (ad es. il riconoscimento totale dei costi di un progetto di telelavoro) bensì solo un contributo per la loro realizzazione;

10) si ribadisce che per l'**ambito B) punto c)** :

- per quanto attiene la quantificazione di tutti i costi ammissibili per le iniziative le Province dovranno fare riferimento ai costi previsti dal POR 2008-2010.

Nel caso di interventi rivolti a disabili che afferiscono al punto c2) (iniziative speciali)

tutte le voci di spesa relative ai servizi saranno aumentate fino ad un massimo del 35% ed il sostegno al reddito sarà aumentato del 35% rispetto a quanto previsto dalla nuova programmazione POR 2008 –2010.

11) Per tutto ciò che riguarda i tirocini vanno applicate le regole previste dal DM n. 142 del 25 marzo 1998 e dalla DGR 38-29528 del 1 marzo 2000 e successive modificazioni.

12) L'erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della L. 68/99 dovrà avvenire in conformità di quanto previsto per gli aiuti di stato all'art. 6 del Regolamento (CE) N. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 e Regolamento attinente (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2008, n. 17-10250

Legge Regionale 22 dicembre 1995, n. 95. Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese. Disposizioni attuative.

A relazione dell'Assessore Taricco:

La Commissione europea è intervenuta sulla questione degli aiuti di stato nel settore agricolo con la comunicazione avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (GU C 319 del 27/12/2006).

Il paragrafo III degli Orientamenti, punto 17, stabilisce che date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme in materia di aiuti di stato applicabili alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole. Tale approccio è da applicare agli aiuti di stato concessi per qualsiasi finalità, ad esempio per gli aiuti a favore degli investimenti, della tutela ambientale o dell'assistenza tecnica.

In conseguenza di quanto sopra affermato, la Commissione ha inserito la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nel campo di applicazione del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28/12/2006, pag. 5) e del Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 09/08/2008, pag. 3).

Il paragrafo IV.B al punto d) degli Orientamenti stabilisce, inoltre, che gli aiuti intesi a promuovere la diversificazione dei produttori primari (gli agricoltori) in altre attività connesse alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato devono essere trattati alla stessa stregua degli aiuti concessi alle imprese - indipendenti dai produttori primari - attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il paragrafo VIII.F degli Orientamenti prevede che i regimi di aiuti esistenti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere soppressi entro il 31/12/2008 e, di conseguenza, modificati per conformarsi ai nuovi orientamenti a partire dal 2009.

A seguito di un esame di quanto contenuto nella nuova normativa comunitaria, sono stati individuati i regimi di aiuto relativi alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che devono essere modificati ai fini di conformarsi ai nuovi orientamenti ed alla disciplina comunitaria che ne consegue.

In particolare occorre modificare i regimi di aiuto previsti dalla Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 "Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese".

A tal fine l'Assessorato Agricoltura sta predisponendo un disegno di legge in materia di agricoltura ed agroindustria, ma, nelle more dell'approvazione, si ritiene indispensabile ai fini di garantire l'operatività della legge vigente successivamente al 31/12/2008, emanare le

disposizioni attuative opportune per adeguarla alla nuova normativa comunitaria.

Gli specifici bandi a valere sulla L.R. 95/95 e le istruzioni operative relative saranno approvati con successivi provvedimenti e, dal 01/01/2009, dovranno essere conformi alle disposizioni approvate con la presente deliberazione e, per quanto riguarda gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al Reg. CE n. 1998/2006, alle linee guida ed orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007.

La Commissione regionale consultiva per l'agroindustria è stata sentita in data 4 novembre 2008 ed ha espresso parere favorevole.

La Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale in data 24 novembre 2008 ha espresso all'unanimità parere favorevole, autorizzando inoltre la Direzione Agricoltura ad apportare le variazioni testuali eventualmente richieste dalla Commissione Europea.

La presente deliberazione sarà oggetto di comunicazione alla Commissione Europea ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 3 del Reg. 800/2008.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. Sono approvate, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni attuative della Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 "Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese" di cui all'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (GU C 319 del 27/12/2006), dal Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28/12/2006, pag. 5) e dal Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 09/08/2008, pag. 3);

2. A far data dal 1/1/2009, gli specifici bandi a valere sulla L.R. 95/95, i criteri e le istruzioni operative relative, adottati con successivi provvedimenti, dovranno essere conformi alle disposizioni approvate con la presente deliberazione;

3. I bandi emanati ai sensi della normativa in oggetto per l'anno 2009 saranno finanziati con le risorse che verranno iscritte all'UPB (DA 11081) e UPB (DA11032).

4. La presente deliberazione sarà oggetto di comunicazione alla Commissione Europea ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 3 del Reg. 800/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO**Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95.****Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese.**

Disposizioni per l'attuazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge Regionale 22 dicembre 1995, n. 95 "Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese" ha istituito un regime di aiuti in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

A partire dal 01/01/2009 gli aiuti previsti dalla legge devono essere conformi alle normative comunitarie in materia di aiuti di stato in favore delle imprese non agricole.

Le presenti disposizioni hanno lo scopo di rendere compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, gli aiuti di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. 95/95 secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GU serie L 214 del 09/08/2008 e dal Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") pubblicato sulla GU serie L 379 del 28/12/2006, conformemente alle linee guida ed agli orientamenti applicativi approvati con la D.G.R. 43-6907 del 17/09/2007.

BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese (PMI) attive nella fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aventi sede operativa nella Regione Piemonte.

Le PMI devono soddisfare i criteri di cui all'allegato I del Reg. CE n. 800/2008.

Non possono beneficiare degli aiuti:

- le imprese attive solo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato,
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune,
- le imprese in difficoltà così come definite all'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE n. 800/2008.

TIPOLOGIE DI AIUTI**1. Condizioni generali**

Come previsto dall'art. 1 del Reg. CE n. 800/2008 e dall'art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006, non possono essere concessi aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti casi:

1. se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,
2. se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogati in più rate sono attualizzati al loro valore al

momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Non possono essere concessi aiuti che superino le seguenti soglie:

- a. aiuti agli investimenti e all'occupazione: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento,
- b. aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento,
- c. aiuti per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto,
- d. aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto / studio di fattibilità,
- e. aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto,
- f. aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione.

Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il progetto sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione, pertanto il beneficiario deve presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività.

2. Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti

1) Conformemente a quanto previsto all'art. 12 del Reg. CE 800/2008, per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,
- b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

2) Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Reg. CE 800/2008, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti,
- b) essere considerati ammortizzabili,
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato,
- d) devono figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

3) Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Reg. CE 800/2008, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento,
- b) il progetto di investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,
- c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo, nel caso di PMI, di tre anni.

3. Interventi di impianto, consolidamento e sviluppo di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 95/95

- a) **aumento del capitale sociale delle cooperative e loro consorzi ai fini di un equilibrato rapporto fra i mezzi propri ed i capitali investiti:** ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 1998/2006, può essere concesso un contributo in conto capitale fino all'entità del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci a condizione che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non superi i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- b) **costruzione, acquisto e/o potenziamento di impianti produttivi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali nonché per la raccolta e il trasporto di prodotti e sottoprodotti:** ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera d) del Reg. n. 800/2008, l'intensità massima di aiuto è pari al 40% degli investimenti ammissibili.
- c) **acquisto di macchinari, strumentazioni analitiche e apparecchiature informatiche e telematiche, hardware e software:** ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera d) del Reg. n. 800/2008, l'intensità massima di aiuto è pari al 40% degli investimenti ammissibili.
- d) **acquisto di aziende o rami d'azienda, reti commerciali:** ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 1998/2006, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile a condizione che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non superi i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- e) **acquisto di marchi ai fini dello sviluppo della presenza sui mercati nazionali ed internazionali:** ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera d) del Reg. n. 800/2008, l'intensità massima di aiuto è pari al 40% degli investimenti ammissibili.
- f) **Progetti commerciali e di marketing:** ai sensi dell'art. 26 del Reg. 800/2008, possono essere finanziati con un'intensità massima di aiuto del 50%. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza legale, la consulenza fiscale e la pubblicità.
- g) **Impiego di personale qualificato e specializzato per l'attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica:** ai sensi dell'art. 15 del Reg. 800/2008, possono essere finanziati i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni con un'intensità di aiuto massima del 40%.
Ai sensi dell'art. 37 del Reg. 800/2008, possono essere finanziati i costi relativi a personale altamente qualificato messo a disposizione della PMI da parte di un organismo di

ricerca o di una grande impresa. Il personale non deve sostituire altro personale bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per un periodo massimo di tre anni.

- h) realizzazione di sistemi di qualità aziendale:** ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera d) del Reg. n. 800/2008, l'intensità massima di aiuto è pari al 40% degli investimenti finalizzati all'acquisto di apparecchi e strumenti di prova, controllo e collaudo e relativi software ammissibili.

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. 800/2008, possono essere finanziate con un'intensità massima di aiuto del 50% le consulenze necessarie. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza legale, la consulenza fiscale e la pubblicità.

- i) acquisto di partecipazioni, anche di minoranza, in enti e/o società commerciali ai fini della migliore collocazione dei prodotti agroindustriali:** ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 1998/2006, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile a condizione che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non superi i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Interventi di impianto, consolidamento e sviluppo di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 95/95.

- a) studi di fattibilità:** ai sensi dell'art. 26 del Reg. 800/2008, possono essere finanziati con un'intensità massima di aiuto del 50%. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza legale, la consulenza fiscale e la pubblicità.

- b) formazione ed aggiornamento di dirigenti ed amministratori:** ai sensi dell'art. 39 del Reg. 800/2008, possono essere finanziati con un'intensità massima di aiuto del 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. I costi ammissibili sono i seguenti:

- costi del personale docente,
- spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione,
- altre voci di spesa corrente, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto,
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per le quote da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione,
- costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.

5. Interventi ordinari di cui all'art. 7 della L.R. 95/95.

- a) Credito di conduzione:** ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 1998/2006, può essere concesso un contributo in conto interesse fino a 12 mesi sui prestiti per la conduzione

aziendale a condizione che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non superi i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

- b) **Anticipazioni ai produttori agricoli conferenti:** aiuto non concedibile secondo quanto previsto dall'art. 1 del Reg. CE n. 800/2008 e dall'art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006, non possono essere concessi aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti casi:
- se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,
 - se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- c) **Assistenza tecnica alla cooperazione:** ai sensi dell' art. 26 del Reg. 800/2008, possono essere finanziati servizi di consulenza con un'intensità massima di aiuto del 50%. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza legale, la consulenza fiscale e la pubblicità.
- d) **formazione ed aggiornamento di dirigenti ed amministratori:** ai sensi dell' art. 39 del Reg. 800/2008, possono essere finanziati con un'intensità massima di aiuto del 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. I costi ammissibili sono i seguenti:
- costi del personale docente,
 - spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione,
 - altre voci di spesa corrente, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto,
 - ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per le quote da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione,
 - costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
- e) **Adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione:** ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera d) del Reg. n. 800/2008, l'intensità massima di aiuto è pari al 40% degli investimenti ammissibili.
- f) **Acquisto di macchinari e attrezzature:** ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera d) del Reg. n. 800/2008, l'intensità massima di aiuto è pari al 40% degli investimenti ammissibili.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 17-10274

Alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà della Città di Santhià (VC). Provvedimenti conseguenti e quantificazione della restituzione di finanziamento.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) la Città di Santhià (VC), in conseguenza dell'avvenuta alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti in Via Gramsci n. 14, 16, 48 e 52 (già Via Circonvallazione), effettuata al di fuori dei disposti di cui alla legge n. 560/1993, è tenuta alla restituzione del finanziamento regionale a suo tempo concesso per la manutenzione straordinaria dei medesimi (P.I. n. 2058), per un importo di € 25.539,61;

2) la Città di Santhià è tenuta, inoltre, a versare la rivalutazione del finanziamento regionale di cui al punto 1, nella misura di € 25.822,84;

3) i competenti uffici regionali sono demandati all'adozione dei provvedimenti conseguenti, finalizzati alla nuova chiusura contabile dell'intervento, nonché al recupero della relativa rivalutazione monetaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 19-10276

Integrazioni della D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 recante "Criteri e modalità per l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per studenti universitari e lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità".

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Con deliberazione n. 96-6627 del 30 luglio 2007, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare i progetti prioritari a sostegno delle azioni del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, da realizzare attraverso la stipula dell'Accordo previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 ottobre 2006 Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani, assicurando, per ciascun progetto, un cofinanziamento regionale come richiesto dal decreto medesimo.

L'esecuzione dei progetti avviene, infatti, attraverso il sostegno finanziario congiunto della Regione, dello Stato e dei soggetti pubblici e privati che concorrono, per ognuno degli interventi, al raggiungimento delle finalità di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani.

L'Accordo, sottoscritto in data 31 gennaio 2008 tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha

assegnato alla Regione Piemonte risorse pari a 15 milioni di Euro ed è stato reso esecutivo con decreto direttoriale n. DEC/DSA/2008/66 dell'11 febbraio 2008 e, con successivo decreto direttoriale n. DEC/DSA/2008/201 del 17 aprile 2008, è stato disposto il trasferimento alla Regione di 6 milioni di Euro, pari al 40% dell'importo finanziato.

Nell'ambito dell'Accordo figura il progetto Trasporto Pubblico Locale – Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell'autoveicolo individuale, per studenti universitari e lavoratori, che contempla, tra l'altro, l'intervento Titoli di viaggio che si propone di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale nei confronti del maggior numero di lavoratori possibile e degli studenti iscritti agli atenei piemontesi.

Per la realizzazione dell'intervento Titoli di viaggio è stato assegnato un finanziamento statale pari a 4.000.000,00 di euro a fronte di un cofinanziamento regionale pari a 4.689.776,98 di euro, al fine di attuare l'iniziativa a favore degli studenti universitari attraverso l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) e a favore dei dipendenti degli enti e delle imprese pubbliche e private mediante apposito "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori", secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazioni n. 33-7403 del 12 novembre 2007 e n. 13 – 8932 del 9 giugno 2008.

In particolare, con la deliberazione del 12 novembre 2007, la Giunta Regionale precisava di sviluppare l'iniziativa dedicata ai lavoratori, intervenendo con un contributo del 33% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale a favore dei dipendenti delle imprese e degli enti che avessero sostenuto, a loro volta, una quota dell'importo di tale abbonamento per promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei propri dipendenti.

In attuazione di tale provvedimento della Giunta Regionale, con determinazione dirigenziale n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 si è provveduto ad approvare il "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" e con determinazione n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008 è stata approvata la prima graduatoria di merito relativa al bando e sono state definite le modalità per la fruizione dell'incentivazione regionale da parte degli enti e delle imprese ammessi in graduatoria.

I beneficiari ammessi nella citata graduatoria coprono le esigenze di circa 7.000 dipendenti; il consenso suscitato dall'iniziativa suggerisce l'opportunità di prevedere la riapertura del bando, per consentire l'adesione al progetto regionale prioritariamente da parte di nuovi soggetti che, pur manifestando interesse, non hanno potuto rispettare i termini di scadenza del bando citato nonché, ove le risorse disponibili lo consentissero, da parte dei soggetti compresi nella prima graduatoria per la replica ed integrazione del progetto già avviato.

Nel caso di partecipazione all'intervento regionale da parte di nuovi enti ed imprese, si ritiene di confermare i criteri e le modalità stabiliti nella citata deliberazione del 12 novembre 2007 ed, in particolare, il contributo resta del 33% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale sempre che sia assicurato un cofinanziamento diretto da parte dei datori di lavoro medesimi non inferiore al 20% del costo di tale abbonamento al trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa.

Nel caso di replica ed integrazione del progetto già avviato da parte degli enti ed imprese ammessi nella graduatoria approvata il 20 maggio 2008, si ritiene, invece, di stabilire un contributo regionale rimodulato in funzione delle risorse eventualmente residue dopo il soddisfacimento della graduatoria dei nuovi richiedenti e compreso fra il 20% e il 33% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale sempre che sia assicurato un cofinanziamento diretto da parte dei datori di lavoro medesimi non inferiore al 20% del costo di tale abbonamento al trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa. Anche in questo caso si ritiene di confermare i criteri di priorità, la composizione della Commissione di Valutazione e la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni provinciali come definiti nella citata deliberazione del 12 novembre 2007.

Tutto ciò premesso;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

delibera

- di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri già adottati con D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 per la realizzazione dell'iniziativa *Titoli di viaggio* dedicata ai lavoratori, prevedendo:

- la priorità di incentivazione nei confronti di enti ed imprese pubbliche e private che non abbiano già beneficiato dei contributi di cui al "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" approvato con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007: nei confronti di tali soggetti il contributo resta pari al 33% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale sempre che sia assicurato un cofinanziamento diretto da parte dei datori di lavoro non inferiore al 20% del costo dell'abbonamento al trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa;

- ove le risorse disponibili lo consentissero, l'incentivazione della replica ed integrazione del progetto già avviato da parte degli enti ed imprese pubbliche e private ammesse nella graduatoria approvata con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008: nei confronti di tali soggetti il contributo regionale viene rimodulato in funzione delle risorse eventualmente residue dopo il soddisfacimento della graduatoria dei nuovi richiedenti e compreso fra il 20% e il 33% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale sempre che sia assicurato un cofinanziamento diretto da parte dei datori di lavoro non inferiore al 20% del costo dell'abbonamento al trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, in collaborazione con la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture, la predisposizione delle conseguenti necessarie modificazioni al citato "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori", contestualmente alla riapertura dei termini del medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 30-10287

Procedura ai sensi dell'art. 9 della L. 285/2000 e dell'art. 12 della L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale inerente il progetto "Interventi di modifica, sistemazione ed adeguamento piste da sci n. 12 e 16 in Comune di Sauze d'Oulx, opere rientranti nell'ambito dell'opera connessa «seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Jouvenceaux-Sportinia in Comune di Sauze d'Oulx (TO)»".

A relazione degli Assessori Manica, De Ruggiero:

Premesso che:

in data 14/05/2008 la Comunità Montana Alta Valle Susa, con sede in Via Monginevro n. 35, Oulx (TO), ha richiesto l'attivazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 9 della L. 285/2000 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05/11/2001 e ss.mm. ii., nonché la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998, al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, istituito presso la Direzione regionale Ambiente, relativamente al progetto "Interventi di modifica, sistemazione ed adeguamento piste da sci n. 12 e 16 in Comune di Sauze d'Oulx, opere rientranti nell'ambito dell'opera connessa «seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Jouvenceaux-Sportinia in Comune di Sauze d'Oulx (TO)»" da realizzare nel citato Comune;

la Direzione Ambiente ha successivamente trasmesso per competenza alla Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport la richiesta di attivazione della Conferenza di servizi ai sensi della L. 285/2000, acquisita agli atti con il prot. n. 10466/DA1705 del 21/05/2008, e la relativa documentazione progettuale, acquisita con il prot. n. 10541/DA1705 del 22/05/2008;

il Proponente contestualmente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998 presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa" in data 14/05/2008, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 12, determinando così l'avvio della fase valutativa;

il progetto fa parte dell'opera connessa "seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Jouvenceaux-Sportinia in Comune di Sauze d'Oulx (TO)" inserita al n. 9 dell'elenco di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 63-9339 del 12/05/2003 e s.m.i. ad oggetto "Opere connesse. Modifiche all'elenco ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art. 1 legge 26 marzo 2003 n. 48"; il 6 giugno 2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il D.P.C.M. previsto dall'art. 1 legge 26 marzo 2003 n. 48, con il quale ha individuato i soggetti attuatori delle opere connesse così come proposti con la D.G.R. n. 63-9339 del 12/05/2003;

il progetto rientra nella categoria progettuale n. 24 ("Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari") dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998 ed è sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 5 della citata legge in quanto prevede la realizzazione di opere funzional-

mente connesse ad un'opera già esistente a suo tempo assoggettata al medesimo giudizio;

il progetto è costituito da due distinti interventi che sono stati oggetto di relative distinte progettazioni e approvazioni da parte della Comunità Montana Alta Valle Susa:

- l'intervento relativo alla "Variante pista 12 presso la borgata Tachier" che è stato approvato con Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 52/2008 del 21/04/2008 per una spesa di € 148.209,57 + IVA. La finalità dell'intervento è quella di escludere l'attuale transito degli sciatori attraverso la borgata Tachier che rappresenta fonte di disagio e pericolo sia per gli sciatori e sia per i residenti. Sono previste due adiacenti ma distinte aree di intervento, l'una, definita alta, consiste nell'allargamento dell'immissione della pista sulla strada Tachier-Malafosse, l'altra consiste nella realizzazione di un passaggio sciistico a valle della borgata Tachier che vada ad innestarsi sulla pista esistente senza determinare più nessuna interferenza con la strada Prariond;

- l'intervento relativo alla "Sistemazione e adeguamento delle piste n. 12 e 16" che è stato approvato con Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 53/2008 del 21/04/2008 per una spesa di € 256.206,46 + IVA. I lavori sono finalizzati al miglioramento della sicurezza e della fruibilità delle piste attraverso interventi di livellamenti, spietramenti, inerbimenti e limitati allargamenti e attraverso la realizzazione dell'impianto di innevamento, i cui soli oneri relativi agli scavi, rinterri e recuperi sono a carico del proponente mentre gli altri (fornitura e posa delle condotte, pozzetti, aste, ecc.) sono a carico della società che gestisce gli impianti;

il progetto fa parte della citata opera connessa in quanto:

- l'intervento relativo alla Variante pista 12 presso la borgata Tachier, seppur concepito secondo un diverso tracciato ma con la medesima finalità, faceva già parte del progetto relativo alla seggiovia Jouvenceaux-Sportinia che la Determinazione Dirigenziale n. 182 del 05/05/2006 della Direzione regionale Trasporti approvò stralciandone la Variante in quanto presentava particolari criticità;

- gli interventi di modifica ed adeguamento delle piste n. 12 e 16 discendono dalla necessità di ottemperare alla prescrizione del C.R.O.P. (parere prot. n. 255 del 09/03/2006) relativa al progetto della seggiovia Jouvenceaux-Sportinia che così recita "considerato che il nuovo impianto risulta strettamente funzionale alla esistente pista sciistica (storica) e che la stessa risulterà gravata di un maggior flusso di sciatori, stante la accresciuta portata dell'impianto, al fine di adeguare la sicurezza e la fruibilità, dovranno essere previste, opere di manutenzione straordinaria del tracciato esistente e di miglioramento impiantistico, le cui risorse dovranno trovare capienza nel quadro economico, o tra le somme a base di gara o tra quelle a disposizione, recuperando le eventuali economie contrattuali e di rimodulazione di quanto previsto nelle somme a disposizione";

L'Organo tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n. 11967/DA1002 del 20/05/2008 la Direzione Turismo, Commercio e Sport quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali

interessate e alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, le Direzioni: Ambiente, Trasporti Logistica Mobilità ed Infrastrutture, Sanità, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia;

il Responsabile del procedimento è il dott. Franco Ferraresi, dirigente Responsabile del Settore Sport, nominato con Determinazione n. 105/DA1700 del 08/11/2007 dal Direttore della Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport;

la competente Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 05/06/2008 la notizia dell'avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 40/1998 e della L. 285/2000 e s.m.i., secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05/11/2001 e ss.mm.ii.;

il Responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della L. 285/2000 e s.m.i. e dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998 e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05/11/2001 e ss.mm.ii., ha convocato la Conferenza di servizi definitiva invitando i soggetti territoriali e istituzionali interessati, compresi quelli di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, al fine dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale comprendente le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera;

in data 19 giugno 2008 si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi nel cui ambito i soggetti invitati, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 della L.R. 40/1998, hanno individuato e definito autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera da ricomprendere nel provvedimento finale, in caso di espressione di giudizio di compatibilità ambientale positivo, come di seguito elencati e secondo quanto riportato nel verbale:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico),
- autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 (vincolo per scopi idrogeologici),
- approvazione variazione urbanistica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 285/2000 e s.m.i.,
- autorizzazione ai sensi della L. 1766/1927 (vincolo per usi civici);

il Comune di Sauze d'Oulx, non essendo la modifica del tracciato della pista 12 nei pressi della borgata Tachier conforme rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, ha predisposto apposita Variazione Urbanistica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 285/2000, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 19/02/2008 al 27/02/2008 e senza che dal 28/02/2008 al 08/03/2008 siano pervenute osservazioni, così come certificato dal Segretario Comunale;

in data 02 luglio 2008 la Conferenza di servizi ha effettuato un sopralluogo tecnico istruttorio sui luoghi interessati dagli interventi, rilevando l'esistenza di criticità;

il Responsabile del procedimento, preso atto delle criticità evidenziate nel verbale del sopralluogo, con nota prot. n. 13932/DA1708 del 22/07/2008 ha richiesto alla

Comunità Montana Alta Valle Susa, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.R. 40/1998, integrazioni alla documentazione progettuale presentata, fissando il termine di sessanta giorni entro cui far pervenire la risposta;

la Comunità Montana Alta Valle Susa ha trasmesso, con nota prot. n. 2361 del 18/08/2008, le integrazioni richieste, le quali sono state acquisite agli atti con il prot. n. 16027/DA1708 del 19/08/2008;

secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 6 della L.R. 40/1998, l'autorità competente, non ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni presentate, non ha disposto che il Proponente procedesse al relativo avviso di avvenuto deposito;

con l'approvazione della documentazione integrativa da parte della Comunità Montana Alta Valle Susa con Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 94/2008 del 05/08/2008, a seguito delle modifiche al progetto presentato introdotte dalle integrazioni, gli importi di spesa sono così stati rideterminati:

- Variante pista 12 presso la borgata Tachier: € 165.441,82 + IVA,

- Sistemazione e adeguamento delle piste n. 12 e 16: € 228.050,50 + IVA;

in data 19 settembre 2008 si è svolta la seconda ed ultima riunione della Conferenza di servizi, la quale, all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di poter proporre alla Giunta Regionale l'adozione della delibera di parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto esaminato, salvo il rispetto, nella predisposizione del progetto esecutivo e nella fase realizzativa delle opere, di specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, ed ha ritenuto che siano rilasciabili l'autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 e l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che sia approvabile la proposta di Variazione Urbanistica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 285/2000. In merito alla sussistenza del vincolo per usi civici ai sensi della L. 1766/1927, la Conferenza non ha rilevato elementi ostativi al mutamento della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i periodi invernali nei quali si svolgerà l'attività sciistica, al quale provvederà il Comune di Sauze d'Oulx con propri successivi atti;

stante quanto sopra premesso,

preso atto che, a seguito dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio regionale competente di Via Principe Amedeo, 17 – Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti dall'Art. 14, comma 1, lettera b);

visti i contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso, pervenuti in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento da parte dei seguenti soggetti territoriali e istituzionali interessati e acquisiti agli atti:

- Direzione regionale Ambiente (nota prot. n. 22632/DA1001 del 14/10/2008),

- Direzione regionale Agricoltura (nota prot. n. 26797/DA1110 del 05/11/2008),

- Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (nota prot. n. 64571/DA1400 del 25/09/2008 e nota prot. n. 77862/DA1400 del 12/11/2008),

- Direzione regionale Programmazione Strategica,

Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Urbanistico Territoriale – Area Provincia di Torino (nota prot. n. 846/DA0815 del 16/10/2008),

- Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali (nota prot. n. 45408/DA0824 del 15/10/2008),

- Arpa Piemonte – Area Previsione e Monitoraggio Ambientale (nota prot. n. 107342/05 del 16/09/2008);

considerato che il progetto è stato integrato nel corso del procedimento al fine di superare le problematiche tecniche e attenuare gli impatti ambientali emersi nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di servizi;

richiamate e condivise le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi, riportate nel verbale della seconda riunione, che all'unanimità dei presenti ha ritenuto che si possa esprimere parere positivo in merito alla compatibilità ambientale, in quanto le residue criticità sono superabili da specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase realizzativa delle opere;

ritenuto che, in accordo con le conclusioni della Conferenza di servizi, siano contestualmente rilasciabili le autorizzazioni sopra indicate necessarie per la realizzazione dell'opera, ad esclusione di quella relativa agli usi civici in merito alla quale provvederà successivamente il Comune di Sauze d'Oulx, e che sia approvabile la Variazione Urbanistica, vista anche l'acquisizione di:

- parere favorevole con prescrizioni (nota prot. n. 45408/DA0824 del 15/10/2008) del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, competente in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

- parere favorevole (nota prot. n. 64571/DA1400 del 25/09/2008) della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, competente per il rilascio dell'autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/1989, condizionato al rispetto delle risultanze istruttorie del Corpo Forestale dello Stato e dell'Arpa Piemonte,

- contributo tecnico favorevole (nota prot. n. 107342/05 del 16/09/2008) di Arpa Piemonte – Area Previsione e Monitoraggio Ambientale, con prescrizioni finalizzate al conseguimento della compatibilità idrogeologica degli interventi,

- silenzio assenso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Torino, il quale non ha reso alcun parere in merito alle modificazioni del suolo previste dal progetto sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico,

- parere favorevole (nota prot. n. 846/DA0815 del 16/10/2008) del Settore regionale Urbanistico Territoriale – Area Provincia di Torino in merito alla Variazione Urbanistica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 285/2000 e s.m.i.;

acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., il silenzio assenso dei soggetti regolarmente invitati alla Conferenza di servizi che non hanno espresso definitivamente la propria volontà;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza di servizi;

visti i pareri e i contributi tecnici acquisiti agli atti;

tenuto conto dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale;

vista la L. 285/2000 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 42-4336 del 05/11/2001 e s.m.i.;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 23-5879 del 22/04/2002, rettificata con D.G.R. n. 16-6446 del 01/07/2002;

visto il D.Lgs. 152/2006;

visto il D.Lgs. 4/2008;

visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 554/1999;

visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 42/2004;

visto il R.D. 3267/1923;

vista la L.R. 45/1989;

vista la L. 1766/1927;

vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

vista la L.R. 7/2005;

visto il D. Lgs. 165/2001;

vista la L.R. 23/2008.

Per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera di seguito specificate, in merito al progetto "Interventi di modifica, sistemazione ed adeguamento piste da sci n. 12 e 16 in Comune di Sauze d'Oulx, opere rientranti nell'ambito dell'opera connessa «seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Jouvenceaux-Sportinia in Comune di Sauze d'Oulx (TO)», presentato dalla Comunità Montana Alta Valle Susa e da localizzarsi nel Comune di Sauze d'Oulx, in quanto le criticità emerse nel corso dell'istruttoria sono superabili da specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, dettagliatamente riportate nell'Allegato "A" e parte integrante della presente deliberazione, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase realizzativa delle opere;

di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della medesima Conferenza, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 40/1998 e dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.;

di approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 285/2000 e s.m.i., la "Variazione Urbanistica al P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 7-2198 del 20.02.2006 – modifica al tracciato della pista da sci n. 12 in località Tachier" con la quale si rendono gli interventi in progetto conformi alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente;

di rilasciare con il presente provvedimento, ai sensi della L. 285/2000 e s.m.i., dell'art. 14 ter della L. 241/1990

e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 40/1998, le seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per le opere da eseguirsi nelle aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione,

b) autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per la realizzazione del progetto sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto e le prescrizioni riportate nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;

di dare atto altresì che le autorizzazioni sono:

- rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, Via Avogadro n. 30 – Torino, ed una copia, debitamente vistata, viene restituita al soggetto proponente unitamente al presente atto,

- concesse facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi,

- subordinate all'osservanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato "A" costituente parte integrante della presente Deliberazione, oltre che di quelle derivanti dalle leggi e normative vigenti;

di prendere atto che per gli interventi di modifica, sistemazione ed adeguamento delle piste da sci interessanti i terreni gravati da uso civico sono applicabili i disposti della D.G.R. n. 90-12248 del 06/04/2004 e che pertanto il Comune di Sauze d'Oulx dovrà mutare, per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori e nei periodi invernali, la destinazione d'uso di detti terreni per consentire esclusivamente la pratica dello sci;

di prendere atto che per i terreni gravati da uso civico interessati da quelle opere dell'impianto di innevamento che inibiscono o riducono la possibilità di esercitare il diritto di uso civico alle collettività locali, il Comune di Sauze d'Oulx provvederà al mutamento di destinazione d'uso, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 2 della L.R. 9/2007, così come modificato dall'art. 19, comma 2 della L.R. 22/2007;

di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere che si autorizzano, pari a € 165.441,82 + IVA per la "Variante pista 12 presso la borgata Tachier" e € 228.050,50 + IVA per la "Sistemazione e adeguamento delle piste n. 12 e 16", trovano copertura nell'ambito del finanziamento concesso per l'opera connessa «seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Jouvenceaux-Sportinia in Comune di Sauze d'Oulx (TO)» inserita al n. 9 dell'elenco di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. del 06 giugno 2003, così come risulta dalla Deliberazione n. 94/2008 del 05/08/2008 dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana Alta Valle Susa;

di prescrivere alla Comunità Montana Alta Valle Susa, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 12 della L.R. 40/1998, trattandosi di iniziativa promossa da autorità pubblica, che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo evidenzii la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA;

di stabilire, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 12 della L.R. 40/1998, che il giudizio di compatibilità ambientale e le autorizzazioni rilasciate con il presente atto, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, abbiano efficacia per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, stabilendo altresì che i lavori debbano essere ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi;

di affidare ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998 ad Arpa Piemonte, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali di cui all'Allegato "A" nella fase realizzativa dell'opera.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, l'approvazione della Variazione Urbanistica e il rilascio delle autorizzazioni sopra specificate e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino.

Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, nonché dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)

Allegato A

Elenco delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni vincolanti per la compatibilità ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni relative al progetto "Interventi di modifica, sistemazione ed adeguamento piste da sci n. 12 e 16 in Comune di Sauze d'Oulx, opere rientranti nell'ambito dell'opera connessa «seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Jouveaux-Sportinia in Comune di Sauze d'Oulx (TO)»", presentato dalla Comunità Montana Alta Valle Susa e da localizzarsi nel Comune di Sauze d'Oulx (TO), sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 ed all'approvazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 9 della L. 285/2000 e s.m.i..

A) CANTIERISTICA

a1) La viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella esistente e nel caso in cui risulti necessario adeguarla in alcuni punti, gli interventi relativi dovranno essere di ridotta entità e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo.

a2) Dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

a3) Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere in progetto, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

a4) Pur essendo stato escluso dal professionista incaricato delle indagini geologiche, l'area oggetto delle opere in progetto potrebbero presentare affioramenti di rocce potenzialmente amiantifere. Pertanto i movimenti terra e l'uso di una fresatrice in loco per la riduzione della pietrosità della pista 16 devono essere condotti solo a seguito delle verifiche di assenza di rocce asbestifere.

a5) L'impresa dovrà, in fase di cantiere, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri e di fibre aerodisperse; a tal fine sarà necessario garantire:

- una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
- una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
- un costante monitoraggio da parte di un geologo esperto nella conoscenza e classificazione dei materiali movimentati.

a6) Al fine di limitare i rischi di inquinamento del suolo, l'impresa dovrà adottare particolare cautela nella gestione dei mezzi di cantiere e soprattutto per le operazioni di rifornimento di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici e di controllo dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi (da effettuarsi giornalmente).

a7) Il responsabile del cantiere in fase esecutiva dovrà predisporre protocolli di gestione per sversamenti accidentali di sostanze considerate pericolose per l'ambiente.

a8) Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di chiarificazione

e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al Decreto Legislativo 152/06. In ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia.

a9) Qualora il proponente non indichi nel progetto le modalità di riutilizzo del materiale in esubero proveniente dagli scavi (depositi temporanei, destinazione, ecc.) previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, tali materiali dovranno essere considerati rifiuti.

B) ASPETTI AMBIENTALI

b1) Dovranno essere stralciati gli interventi di livellamento e smusso gobbe nella zona C della pista 12 in corrispondenza delle sezioni 6 e 7 del progetto aggiornato (Elaborato R18A_D_AD_1.6_1 "Adeguamento pista 12 e 16 - Stralcio planimetrico - zona C").

b2) Tutte le attività progettuali di demolizione, drenaggio, sistemazione, recupero e mitigazione ambientale previste nella documentazione esaminata dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il terreno di scotico precedentemente accantonato.

b3) Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere limitato al minimo indispensabile.

b4) Al fine di limitare il più possibile l'azione di disturbo nei confronti dell'avifauna nidificante (in particolare del gallo forcello), le attività di cantiere dovranno essere iniziate in primavera non appena si verifichino idonee condizioni meteo-climatiche e le lavorazioni maggiormente rumorose (taglio piante, scavo e movimentazione di inerti, ecc.) dovranno essere anticipate il più possibile, svolte in rapida successione e concentrate nel tempo. Tali accorgimenti sono funzionali ad evitare che le femmine stabiliscano i nidi in prossimità delle aree di cantiere e siano costrette ad abbandonare successivamente la cova o le nidiate a causa del sopravvenire dei lavori, nel caso in cui questi siano iniziati in fase più tardiva. Il periodo di cova del gallo forcello inizia indicativamente verso la fine del mese di maggio.

b5) Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato negli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.

b6) Si raccomanda che nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di ingegneria naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.

b7) Si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori ai fini della riduzione

della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere, ecc.), e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

b8) In merito all'esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate.

C) ASPETTI GEO-IDROGEOLOGICI

c1) In fase di esecuzione dei lavori andranno verificate puntualmente e direttamente, a cura di un geologo professionista responsabile della Direzione Lavori per la parte geologica e geotecnica, le caratteristiche dei terreni interessati dalla realizzazione di manufatti (drenaggi, cunettoni, palificate doppie); in base alle condizioni litostratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche del terreno rilevate dovrà essere verificata l'idoneità delle opere previste nonché l'esigenza di eventuali ulteriori accorgimenti tecnici utili a garantire nel tempo l'efficacia e la stabilità delle stesse.

c2) Gli scavi per la posa delle tubazioni dell'innevamento programmato dovranno essere realizzati in modo da assicurare la chiusura delle sezioni entro breve tempo (una settimana al massimo) dalla loro apertura; i lavori dovranno comunque essere organizzati in modo da evitare che lungo i tratti di tubazione disposti nella direzione della massima pendenza si trovino scavi aperti dopo il 31 ottobre dell'anno di realizzazione dei lavori stessi.

c3) La posa dell'impianto di innevamento deve essere contestuale ai movimenti terra dello stesso tratto, onde evitare movimenti terra in aree già recuperate.

c4) I blocchi rocciosi eventualmente derivanti dallo scavo per la posa delle tubazioni dovranno essere disposti in prossimità dello scavo e successivamente ritombati per impedirne il rotolamento a valle.

c5) Tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

c6) A seguito delle operazioni di riporto del terreno vegetale precedentemente accantonato, per ricostituire il manto erboso si sottolinea la necessità, ove necessario, di ripetere ed eventualmente differenziare i trattamenti di semina o idrosemina al fine di garantire l'attecchimento di una formazione stabile.

D) ASPETTI PAESAGGISTICI

d1) La realizzazione degli interventi proposti dovrà essere condotta in conformità e coerenza alle modalità descritte nella documentazione progettuale, con particolare riferimento agli atti integrativi oggetto di 2° emissione di luglio 2008.

d2) Nel tratto di pista di nuova apertura e in corrispondenza dei tratti di allargamento della pista e di rimodellamento delle scarpate, i lavori dovranno essere

eseguiti in modo tale da evitare forme di artificiosità estranea all'intorno, avendo pertanto cura di realizzare scarpate con profili ad andamento morbido, adeguatamente raccordate con le quote naturali del terreno circostante.

d3) L'abbattimento della vegetazione arborea dovrà essere limitato allo stretto necessario e mirato a salvaguardare, per quanto possibile, i soggetti che presentano miglior portamento.

d4) Al fine di ricostituire la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi, le superfici interessate dai lavori e le aree di cantiere e di stoccaggio temporaneo del terreno da riutilizzare, dovranno essere oggetto di pronto ed accurato recupero ambientale da condurre in rigorosa osservanza delle modalità descritte negli atti progettuali, con particolare riferimento ai contenuti della relazione di recupero ambientale.

d5) I lavori di esclusiva manutenzione degli interventi di recupero ambientale dovranno essere protratti nei periodi successivi alla loro esecuzione, al fine di garantire la corretta e completa riuscita delle operazioni condotte. I risultati dei lavori effettuati secondo le precisazioni specificate, dovranno essere verificati dall'Amministrazione Comunale, cui spettano i compiti di vigilanza sulla conformità della realizzazione eseguita rispetto al progetto autorizzato.

E) VIGILANZA E CONTROLLO

e1) Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera. Pertanto il proponente dovrà comunicare l'inizio ed il termine dei lavori al Dipartimento ARPA territorialmente competente e il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Coordinamento Centrale VIA - VAS e Dipartimento competente per il territorio, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione presentata e integrate da quelle contenute nella presente Delibera.

e2) Durante i lavori e a conclusione delle opere, si richiede che il Responsabile del Procedimento trasmetta alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa a cura del Direttore dei Lavori, riguardante l'adozione di tutte le misure mitigative di progetto e di quelle prescritte con il presente atto.

e3) Si richiede inoltre che il Responsabile del Procedimento, trasmetta alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale una completa documentazione fotografica, anche in formato digitale, delle fasi realizzative dei lavori, dello stato dei luoghi a seguito dell'intervento e delle fasi di affermazione della vegetazione a seguito delle opere di recupero e mitigazione ambientale.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 36-10293

Legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 e s.m.i.: iniziative a favore dei consumatori. Campagna promozionale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Visto l'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 recante "Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore" e successive modifiche e integrazioni, per cui la Regione intende qualificare i consumi e persegue, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere ed attuare una politica di educazione e formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;

considerato che, anche a causa dell'attuale congiuntura economico-finanziaria e dalla conseguente difficoltà che i consumatori incontrano per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, rileva la necessità che la Regione promuova una specifica iniziativa finalizzata alla creazione di un "paniere salute" di prodotti alimentari stagionali e tipici del territorio piemontese, in modo da abbattere il più possibile i relativi costi;

considerato che il suddetto "paniere salute" è specificamente mirato al contenimento dei prezzi dei prodotti alimentari che ne fanno parte ma anche al miglioramento, in senso qualitativo e quantitativo, delle razioni alimentari giornaliere;

considerato che tale iniziativa assume rilevanza, oltre che per i singoli consumatori, anche per gli utenti delle grandi comunità (a titolo meramente esemplificativo: ospedali e scuole), rispetto alle quali si intende migliorare, sempre con riferimento al rapporto qualità-prezzo, le razioni giornaliere quotidianamente somministrate;

considerato che, tale iniziativa persegue innanzitutto l'obiettivo di educare ad un corretto regime alimentare e di contenere i relativi costi, senza trascurare l'importanza di consumare prodotti stagionali ed anche tipici del territorio;

considerato che, per quanto riguarda specificamente la tipicità dei prodotti alimentari, assume rilevanza anche la possibilità di limitare l'impatto ambientale dovuto ai trasporti di tali prodotti dai luoghi di produzione più distanti rispetto ai luoghi di consumo;

dato atto che la Direzione regionale Commercio, Sicurezza e Polizia locale, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite, ha provveduto a indire la procedura comparativa pubblica al fine di selezionare un soggetto in possesso di elevata specializzazione, che garantisca contributi di esperienza ed adeguata professionalità al fine di realizzare l'iniziativa sopra descritta;

dato, altresì, atto, del contratto di consulenza stipulato a tal fine in data 3 dicembre 2008 con il prof. Giorgio Calabrese;

ritenuto opportuno che tale iniziativa, per i risultati attesi, sia adeguatamente portata a conoscenza di tutti i soggetti pubblici e privati interessati a metterla in atto, prevedendo anche il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori;

ritenuta, pertanto, la necessità di costituire un apposito Comitato tecnico che fornisca il necessario supporto alla campagna promozionale che sarà realizzata

successivamente all'adozione del presente atto, che assicuri la scientificità e la fattibilità dell'iniziativa più sopra descritta e che potrà riunirsi anche in seduta pubblica;

ritenuto che tale Comitato debba essere costituito da un esperto della nutrizione con funzioni di Presidente, e, come componenti necessari, da un esperto della ristorazione, da due rappresentanti delle associazioni dei commercianti, da un rappresentante delle associazioni dei coltivatori, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e da funzionari regionali;

ritenuto che l'incarico di presidente del suddetto Comitato possa essere affidato, a titolo gratuito, al prof. Calabrese;

ritenuto, altresì, che, per la natura stessa dell'iniziativa, sia necessario il coinvolgimento degli Assessori all'Agricoltura e alla Sanità, con le rispettive strutture;

considerata, pertanto, la necessità di costituire un gruppo di lavoro interassessorile e interdirezionale, al fine di coordinare le rispettive competenze e porre in essere gli adempimenti necessari;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di dare mandato alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale di costituire con proprio e successivo atto il Comitato tecnico, che sarà presieduto dal prof. Calabrese, e che svolgerà le funzioni meglio descritte in premessa.

Di stabilire che le funzioni di Presidente e quelle di componente di tale Comitato saranno svolte a titolo gratuito.

Di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio di costituire, con proprio e successivo atto, l'apposito gruppo di lavoro interassessorile e interdirezionale con i funzionari delle Direzioni Agricoltura, Sanità, e Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro presieduto dal Direttore della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale e che svolgerà le funzioni meglio descritte in premessa.

Di stabilire che le funzioni di Presidente e quelle di componente di tale gruppo di lavoro saranno svolte a titolo gratuito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 37-10294

Procedure per il controllo e la verifica delle modalità di funzionamento degli Sportelli del consumatore accreditati ed ammessi a contributo. Modifica D.G.R. n. 46-8709 del 28 aprile 2008.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Un'accentuata conformazione dell'attività sportellistica ai canoni di accreditamento: così, in estrema sintesi possono essere descritti gli effetti dell'avvio dei controlli sugli "Sportelli del consumatore" accreditati e finanziati dall'Amministrazione regionale.

Iniziate nella primavera dell'anno in corso (DGR n. 46 – 8709 del 28 aprile 2008 e D.D. n. 209/DA1700 del 7 maggio 2008), le verifiche sulle modalità di funzionamento degli sportelli hanno interessato sedici sedi (su un totale di sessanta) in tre Province (Torino, Biella e Novara). Il numero di infrazioni accertate è stato assai elevato (circa il sessanta per cento degli sportelli visitati hanno evidenziato difformità o anomalie) anche se quelle di particolare gravità (mancata apertura negli orari convenuti) non hanno superato il numero di tre. Alla contestazione dell'inottemperanza, tuttavia, ha fatto seguito una immediata e generale attività conformativa così da far evidenziare ai successivi controlli una totale assonanza (con un'unica eccezione) rispetto ai requisiti di accreditamento. Si è così verificato quanto era negli auspicii dell'Amministrazione regionale: un rapido adeguamento dell'attività sportellistica ad un mutato e più vigile atteggiamento regionale nei suoi confronti.

L'esperata proceduralizzazione dell'attività di controllo, la sua scansione in fasi successive e prevedibili e la relegazione dell'esercizio della potestà sanzionatoria alla recidivazione dell'inottemperanza erano infatti tutti aspetti della previgente disciplina che scientemente conferivano alla funzione di vigilanza una valenza "dissuasiva" più che "repressiva".

Il passaggio ad una nuova fase dell'esperienza sportellistica (DGR n. 38-9763 del 6 ottobre 2008) improntata all'innalzamento del livello qualitativo dei requisiti di accreditamento, ad una drastica riduzione del numero degli sportelli (dimezzati a trenta) e caratterizzata, per converso, da un più elevato livello contributivo regionale (passato da undici Euro/ora a diciannove Euro/ora) suggerisce ora una parallela evoluzione della funzione di controllo verso obiettivi di più puntuale e stringente verifica del rispetto dei requisiti di accreditamento: non più dunque la "minaccia" di "sanzione" quale deterrenza alla protrazione dell'inadempimento bensì un'applicazione immediata di sanzione in caso di significativa devianza.

Così, se la precedente disciplina ricollegava la sanzione ad una fattispecie caratterizzata dalla continuazione (determinata quindi dalla reiterazione in periodi successivi dei medesimi comportamenti illeciti), quella che qui si viene a delineare prescinde dalla protrazione nel tempo del comportamento per soffermarsi invece sulla rilevanza del singolo inadempimento. Allora, ferma rimanendo la "scala di gravità" delle tipologie di inadempimento già delineata dalla DGR 46 cit. si tratterà di anticipare l'applicazione della sanzione neutralizzando quella sorta di "franchigia" che si configurava rispetto al primo degli inadempimenti.

Dunque qualora l'accertamento avvenga a seguito di sopralluogo:

a) nel caso in cui lo sportello non risulti agibile in orario di apertura al pubblico si determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso; la recidiva un'ulteriore riduzione del venti per cento; una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento;

b) l'inadempimento di oneri di corretta comunicazione (ricollegabile alla mancata ostensione di una targa identificativa) determina una riduzione del cinque per cento del contributo concesso, la perseveranza nell'inadempimento per più di un mese dall'accertamento una ulteriore riduzione del dieci per cento;

c) il deficit di requisiti strutturali (accesso ad internet – mailbox – segreteria telefonica) od organizzativi (esclusività della postazione – gratuità della prestazione di primo intervento – disponibilità di personale qualificato) determina una riduzione dal cinque al dieci per cento del contributo concesso; il loro mancato ripristino, nell'arco di un mese dall'accertamento, un'ulteriore riduzione pari al doppio di quella precedentemente inflitta; una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

In caso di verifica telefonica, la mancata risposta a chiamata effettuata nell'orario di apertura al pubblico per tre volte in giorni diversi nell'arco di un mese determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso; un nuovo accertamento di identico comportamento un'ulteriore riduzione del quindici per cento ed infine il suo protrarsi ulteriore per identico periodo la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

Un discorso a parte merita la mancata o irregolare rilevazione dei dati di attività sportellistica e la conseguente impossibilità di formulare un indice attendibile di attività del singolo sportello.

Come già chiarito dalla DGR n. 38 cit. ciò comporterà l'inaccreditabilità dello sportello per il 2010 oltre che l'impossibilità di mantenere l'accreditamento anche per il 2009:

Gli uffici procederanno dunque ad un monitoraggio, a campione e a cadenza trimestrale, della corretta compilazione della modulistica fornita e qualora rilevano irregolarità tali da inficiare l'attendibilità dei risultati statistici procederanno alla relativa contestazione fissando un termine entro cui ovviare alle manchevolezze riscontrate trascorso inutilmente il quale si procederà alla revoca dell'accreditamento.

Così definite le modifiche del quadro "sanzionatorio" già delineato dalla DGR n. 46 cit. e chiarito che per quanto non qui modificato continuerà a trovare applicazione la disciplina in essa contenuta e rilevato infine che queste regole troveranno vigenza per l'intero 2009,

la Giunta regionale unanime,

vista la DGR n. 46 – 8709 del 28 aprile 2008;

vista la DGR n. 38 – 9763 del 6 ottobre 2008;

vista la D.D. n. 746/DA1703 del 5 dicembre 2008;

viste le LL.RR. 21/1985 s.m.i. e 23/2008;

delibera

- di modificare la D.G.R. n. 46 – 8709 del 28 aprile 2008 configurando il nuovo sistema sanzionatorio delle violazioni al regime d'accreditamento degli sportelli del consumatore;

- di prevedere che, in caso di inottemperanza al rispetto dei requisiti di accreditamento, accertata a seguito di sopralluogo:

a) l'inagibilità dello Sportello in orario di apertura al pubblico determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso; la recidiva un'ulteriore riduzione del venti per cento; una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento;

b) l'inadempimento di oneri di corretta comunicazione (ricollegabile alla mancata ostensione di una targa identificativa) determina una riduzione del cinque per cento del contributo concesso, la perseveranza nell'inadempimento

per più di un mese dall'accertamento un'ulteriore riduzione del dieci per cento;

c) il deficit di requisiti strutturali (accesso ad internet – mailbox – segreteria telefonica) od organizzativi (esclusività della postazione – gratuità della prestazione di primo intervento – disponibilità di personale qualificato) determina una riduzione dal cinque al dieci per cento del contributo concesso, il loro mancato ripristino nell'arco di un mese dall'accertamento un'ulteriore riduzione pari al doppio di quella precedentemente inflitta, una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

- di prevedere che, in caso di verifica telefonica, la mancata risposta a chiamata effettuata nell'orario di apertura al pubblico per tre volte in giorni diversi, nell'arco di un mese, determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso. Un nuovo accertamento di identico comportamento un'ulteriore riduzione del quindici per cento ed infine il suo protrarsi ulteriore per identico periodo la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

- di prevedere che la mancata o irregolare rilevazione dei dati di attività sportellistica e la conseguente impossibilità di formulare un indice attendibile di attività del singolo sportello comporterà l'impossibilità, per lo sportello, di ottenere un nuovo accreditamento per il 2010 nonché il ritiro dell'accreditamento per il 2009:

- di incaricare la struttura regionale competente di procedere, previa individuazione delle relative procedure, al controllo ed alla verifica delle modalità di funzionamento degli Sportelli del Consumatore accreditati con D.D. n. 746 del 5 dicembre 2008.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 241/90 s.m.i., contro la presente deliberazione può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni oppure innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del regolamento regionale n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 59-10314

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013. Espressione del parere motivato.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità ambientale del Programma Attuativo Regionale FAS 2007- 2013 subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate che dovranno essere recepite secondo le modalità e i tempi che saranno definiti nella dichiarazione di sintesi che accompagnerà l'approvazione definitiva del Programma;

- I principi guida, le condizioni per l'attuazione e gli

elementi per la definizione dei criteri di selezione degli interventi, di cui all'Allegato I della Delibera CIPE 166/2007, costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione del Programma che deve essere integrato con le indicazioni specifiche date nell'ambito del presente parere;

- L'integrazione degli aspetti ambientali del Programma anche in fase di attuazione, sorveglianza e valutazione, nonché in fase di ri-programmazione dovrà essere garantito attraverso la previsione di specifiche attività di Assistenza Tecnica Ambientale continuativa e l'organizzazione delle relative funzioni;

- La valutazione della coerenza del FAS rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti in materia ambientale deve essere ulteriormente approfondita e verificata nella predisposizione degli strumenti di attuazione del Programma;

- Deve essere definito un documento tecnico contenente "Criteri di regia operativa del FAS", al fine di accompagnare la fase attuativa del Programma. Tale documento dovrà prevedere un aggiornamento del quadro logico del sistema degli obiettivi di sostenibilità, in relazione sia ai temi ambientali considerati sia ai singoli obiettivi per rendere tale strumento esaustivo rispetto alle necessità di valutazioni che interverranno. La declinazione nelle singole azioni richiede infatti un'attenzione di maggior dettaglio alla sostenibilità ambientale delle stesse, anche in relazione agli effetti sinergici (non sempre positivi) e le interferenze che potrebbero intervenire e ad oggi sono difficilmente individuabili. Tale documento deve essere propedeutico alla definizione degli strumenti di attuazione ed allo sviluppo del Piano di Monitoraggio Ambientale. Per l'elaborazione di tale documento devono essere utilizzate le segnalazioni di criticità e le indicazioni tecniche ed operative contenute nel paragrafo "Analisi degli effetti ambientali" e deve essere garantita un'adeguata consultazione e concertazione che coinvolga i soggetti interessati dagli interventi e i soggetti competenti in materia ambientale;

- In relazione alla linea di intervento 2 dell'Asse II, relativa al Sistema fluviale del PO e reti idriche, è necessario che nella fase operativa del Programma sia garantita la coerenza generale con gli obiettivi del PSS Valle del Po e nello specifico con le attività di recupero morfologico e qualitativo dell'ambiente acquatico, che sono in progetto di realizzazione nell'ambito del PSS. E' pertanto necessario che nei "Criteri di regia operativa" sia evidenziata la necessità che i due Programmi vengano attuati in stretta sinergia tra loro e nel rispetto degli obiettivi specifici di ognuno;

- Ferma restando l'applicazione delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 in relazione ai singoli interventi, preliminarmente alla predisposizione degli strumenti attuativi deve essere effettuata una valutazione globale della potenziale incidenza del Programma sulla Rete Natura 2000, attraverso la quale dovranno essere individuate le condizioni per l'attuazione degli interventi e criteri da utilizzare nelle successive valutazioni. Tale analisi deve essere volta ad individuare le aree della Rete che possono essere significativamente interessate dagli interventi, ad approfondire rischi e minacce correlabili alle attività produttive, agli interventi di riqualificazione ambientale ed agli interventi struttu-

rali e infrastrutturali previsti dagli Assi del Programma e dai Programmi Territoriali Integrati inseriti nell'Asse III, analizzando le problematiche ambientali rilevanti e verificando lo stato di gestione e l'esistenza di una regolamentazione specifica relativa alla Rete Natura 2000;

- Nella fase attuativa deve essere valutata con attenzione la reale necessità dei singoli interventi, tenendo in considerazione la contestuale realizzazione delle altre linee d'azione. Se tali interventi saranno ritenuti comunque necessari dovranno essere proposte adeguate mitigazioni e compensazioni ambientali. A tal proposito si richiede che nei "Criteri di regia operativa" siano inseriti criteri di selezione che promuovano progetti con carattere di sostenibilità ambientale (ridotta artificializzazione, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, basso impatto sugli habitat fluviali, etc.) e si ribadisce quanto sopra riportato in merito all'opportunità del coinvolgimento nei processi di concertazione territoriale dei soggetti portatori di interessi e responsabilità ambientali;

- Il quadro di riferimento per le nuove proposte progettuali di impianti a biomasse e di produzione idroelettrica è quello della D.G.R. n. 22-8733 del 22 maggio 2008 in cui viene coniugata l'esigenza di incrementare, alla luce degli obiettivi di riduzione di gas climalteranti fissati dalla UE per l'anno 2020, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (tra cui sono annoverate le biomasse e la produzione idroelettrica), con la necessità, se possibile ancora più urgente, di migliorare la qualità dell'aria (ad oggi ancora critica su vaste zone del territorio regionale) nonché con l'esigenza di un impiego razionale e ambientalmente compatibile del territorio e delle risorse in esso disponibili (risorse idriche, risorse forestali, suolo, etc.). Tali criteri dovranno necessariamente essere assunti dal Programma al fine di indirizzare la fase esecutiva;

- Per quanto riguarda la linea d'azione sulla Mobilità sostenibile, al fine di rendere significativo il contributo del Programma FAS allo Stralcio di Piano per la Mobilità è necessario che gli interventi ed i relativi fondi vengano prioritariamente orientati ai contenuti e alle tempistiche di tale programmazione di settore (D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006) che prevede Misure specifiche assolutamente in linea con quanto previsto dal Programma in materia di mobilità sostenibile, con la promozione del miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto collettivo nell'area urbana (vedi paragrafo "Analisi degli effetti ambientali");

- In relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale e' necessaria l'integrazione, laddove mancano, di indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali; le potenziali criticità evidenziate non trovano, infatti, riscontro negli indicatori proposti che sono relativi esclusivamente al conseguimento degli obiettivi programmatici. Per l'aggiornamento del quadro degli indicatori è necessario fare riferimento a quanto proposto nel paragrafo specifico del presente parere;

- Il Piano di Monitoraggio Ambientale deve prevedere, onde raggiungere la maggiore efficacia possibile del Programma, delle tappe (anche istituzionalizzate) con la realizzazione di report a scadenze precise in modo da consentire le opportune valutazioni e i necessari aggiustamenti della fase attuativa;

- Si sottolinea l'esigenza di considerare, in fase di realizzazione delle opere anche le criticità tipiche delle fasi di cantiere riguardanti la realizzazione delle singo-

le opere, allineandone laddove possibile le tempistiche. Tali attenzioni dovranno essere finalizzate a mitigare le interferenze dirette con gli ecosistemi presenti sul territorio e ad individuare le mitigazioni necessarie a ridurre la momentanea caduta della qualità ambientale dovuta ad esempio a movimenti di terra, rumore, polveri, impiego di mezzi di trasporto e mezzi d'opera, stoccaggio temporaneo di materiale di scavo, sversamenti accidentali, eventuale raccolta e smaltimento di rifiuti;

- Per quanto attiene le previsioni della linea di azione 3.3 Reti infrastrutturali e logistica, è necessario, in fase attuativa, verificare la coerenza degli interventi con le previsioni del PAI sia in termini di localizzazione, sia di normativa e procedura, anche qualora sia stato approfondito a livello locale il quadro del dissesto, della pericolosità e del rischio idraulico e idrogeologico;

- Per quanto attiene la linea di azione 3.4 Riqualficazione post- manifatturiera, devono essere effettuate adeguate verifiche sulle condizioni di rischio idraulico-idrogeologico esistenti nelle aree oggetto di intervento al fine di valutare in modo complessivo, anche in termini di costi-benefici, l'opportunità di recuperare l'area o comunque la possibilità di intervenire attraverso un progetto sostenibile rispetto a tali problematiche;

- Per quanto riguarda gli interventi in area alpina, con particolare riferimento alle linee d'azione sul turismo montano sostenibile, si deve tenere in considerazione la necessità di non gravare sulle aree di maggior pregio naturalistico e faunistico (quartieri di svernamento, aree di riproduzione) e di non arrecare disturbo alle specie sensibili nei periodi più delicati (stagione invernale, periodo degli accoppiamenti e dell'allevamento della prole);

di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo allegato sia trasmessa al responsabile dell'Organismo di programmazione ed attuazione al fine di provvedere al recepimento delle indicazioni e prescrizioni tecnico- operative previste per le fasi attuative del Programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2008, n. 1-10319

L.R. 16/2002 “Istituzione in Piemonte dell’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”- Autorizzazione utilizzo disponibilità assegnazioni regionali.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 99-10418

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.) (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. Approvazione.

(omissis)

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 9 dicembre 2008,
n. 230 - 52435

Proposta di referendum abrogativo sulla legge 124/2008 (ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, della legge statale n. 352 del 1970, dell'articolo 26, comma 3 dello Statuto e dell'articolo 87 del Regolamento).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, emendato, è posta in votazione per appello nominale mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti). L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 43 Consiglieri
Votanti	n. 42 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 33 Consiglieri
Hanno votato no	n. 9 Consiglieri
Non ha partecipato alla votazione	n. 1 Consigliere

Il Consiglio approva

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

Visto l'articolo 26, comma 3, dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 87 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Vista la legge 23 luglio 2008, n. 124 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2008 n. 173, e ritenuta l'opportunità di proporre in ordine alla stessa indizione di referendum popolare abrogativo,

delibera

- di richiedere l'indizione di referendum popolare abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2008 n. 173 ?";

- di procedere alla designazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 352/1970, quale delegato effettivo del Consiglio regionale il Signor Andrea Buquicchio (Consigliere regionale) e quale delegata supplente la Signora Maria Cristina Spinosa (Consigliera regionale);

- di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri Consigli regionali con invito ad adottare analoghe deliberazioni.

(omissis)

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 139 del presente Bollettino (Ndr)

Consiglio Regionale

Codice DB0400/DB0404

D.D. 15 ottobre 2008, n. 0696/0159

Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r. 7/1/2001, n. 1. Spese per attuazione indirizzi Corecom. Convenzione con Università degli Studi di Torino per valutazione qualità dei programmi ammessi al concorso "La buona TV in Piemonte"- impegno di spesa di € 12.000,00 ofc sul cap. 6041, art. 1, del bilancio 2008 del Consiglio regionale.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di procedere, in attuazione degli indirizzi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia/Centro interdipartimentale di Studi sulla Comunicazione (CIRCE), per uno studio finalizzato all'individuazione dei parametri scientifici per l'analisi della qualità dei programmi televisivi delle reti private piemontesi ammesse al concorso "La buona TV in Piemonte";

- Di approvare lo schema di convenzione fornito in allegato e costituente parte integrante della presente determinazione da cui risultano l'oggetto della convenzione, le modalità di esecuzione, la durata e le condizioni economiche;

- Di impegnare a tal fine la somma di € 12.000,00 ofc sul cap. 6041, art.1, del Bilancio 2008 del Consiglio regionale;

- Di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura debitamente vistata.

Il Direttore regionale

Rita Marchiori

Codice DB0400/DB0403

D.D. 30 ottobre 2008, n. 0741/0172

Contributi per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (l.r. 6/77 modificata con l.r. 49/78). Impegno di spesa di € 121.700,00 o.f.c. sul cap. 6040, art. 3 – esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – l'erogazione di contributi agli Enti ed Associazioni di cui all'allegato prospetto;

2. di impegnare la somma complessiva di € 121.700,00

con imputazione sul Cap. 6040, Art. 3 del Bilancio 2008;

3. di procedere alla liquidazione degli importi sulla base di documentata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta sul modello predisposto dagli uffici preposti.

Il Direttore regionale

Rita Marchiori

Codice DB0300/DB0303

D.D. 31 ottobre 2008, n. 0743/0391

Servizio di facchinaggio, traslochi mobili, arredi e materiale vario nelle sedi del Consiglio regionale del Piemonte. Ditta Cascitelli Aurelio Traslochi & Trasporti. Ripetizione del servizio per anni due. Importo presunto euro 58.693,60 o.f.e.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) Di procedere - per le motivazioni di cui in premessa - in applicazione dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto alla ripetizione del servizio di facchinaggio, traslochi mobili, arredi e materiale vario per ulteriori anni due a decorrere dalla data del 01/11/2008 e fino al 31/10/2010 con affidamento alla Ditta Cascitelli Aurelio traslochi & trasporti per l'importo complessivo presunto di € 58.693,60 o.f.e.;

2) Di stabilire che la ripetizione del servizio è subordinata alla condizione risolutiva relativa al mancato accoglimento entro il 31/12/2008 della rateazione del debito affidato in riscossione, ex DPR 29 settembre 1073, n. 602, ad Equitalia Nomos S.p.a, rateizzazione richiesta alla medesima dalla ditta Cascitelli Aurelio traslochi & trasporti con nota in data 11/09/2008, prot. TO 51514;

3) Di stabilire altresì che la suddetta Ditta dovrà procedere alla rinnovo delle polizze inerenti la cauzione definitiva nonché le coperture assicurative come da capitolato speciale d'appalto;

4) Di procedere alla stipulazione del relativo contratto nei modi previsti dall'art. 33 lettera d) della L.R. 23.01.84 n. 8 e s.m.i, secondo lo schema di contratto all'uopo predisposto che si allega (all.B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5) Di dare atto che non si rende necessario procedere all'impegno di alcuna somma in ragione del fatto che l'impegno n. 99, utilizzato per il periodo 01/01/2008 – 31/10/2008, presenta la necessaria disponibilità a coprire le spese del servizio in questione anche per i mesi di novembre e dicembre 2008;

6) Di dare atto che gli impegni di spesa relativi agli anni successivi saranno assunti con successivi provvedimenti con imputazioni a carico del capitolo 3030 art. 17 del Bilancio del Consiglio Regionale per gli esercizi 2009 e 2010.

Il Direttore regionale

Sergio Crescimanno

Codice DB0300

D.D. 31 ottobre 2008, n. 0744/0392

Servizio di noleggio, per mesi ventiquattro, di una autovettura Alfa Romeo 159 2.4 Jtd q4. Affidamento del servizio a Savarent S.p.A. con sede in Torino. Spesa complessiva presunta euro 22.529,28, oltre IVA.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di affidare – per le motivazioni di cui in premessa - il servizio di noleggio, senza conducente, di una autovettura Alfa Romeo 159 2.4 JTD Q4, corredata di optional, per mesi ventiquattro, a tutte le condizioni economiche e contrattuali esposte in premessa e richiamate negli allegati al presente provvedimento e così per un canone mensile complessivo di Euro 938,72, oltre IVA, pari ad un importo complessivo di Euro 22.529,28 oltre IVA, in favore di Savarent S.p.A, con sede in Torino, c.so Agnelli, n. 200;

2. di esonerare Savarent S.p.A. dal prestare idonea cauzione a garanzia del presente affidamento, in ragione dello sconto presentato, ai fini dell'esonero della cauzione, ai sensi dell'art. 37 del L.R. 8/84 e s.m.i.;

3. di procedere alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 33, lett. d) della L.R. 8/84 e s.m.i., per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio sottoscritta per accettazione da Savarent S.p.A., nonché alla sottoscrizione dell'accordo quadro di locazione autoveicoli senza conducente;

4. di rinviare l'impegno della spesa relativa alla copertura del servizio di cui trattasi a successivi provvedimenti da adottarsi nei competenti esercizi finanziari.

Il Direttore regionale

Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0303

D.D. 3 novembre 2008, n. 0745/0393

Interventi di manutenzione straordinaria dei locali siti in Piazza Solferino, 22 - Torino, da adibire a micro-nido. Approvazione progetto definitivo. Nomina collaudatore. Approvazione quadro economico. Impegno di spesa complessiva di € 455.731,28 sul cap. 3030 art. 11 del bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei locali siti in Piazza Solferino, 22 – da adibire a micro-nido aziendale, sulla base della redazione di validazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che, l'importo complessivo dell'opera, compresi oneri per la progettazione, ammonta a € 528.450,00 o.f.c.;

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa – il dipendente Arch. Giorgio Provera, a seguito della nota di individuazione da parte dell'Assessore Paolo

Peveraro del 19/08/2008 (Prot.C.R. n. 36622/DB0303 del 21/08/2008), a svolgere le funzioni di collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 23.01.84 n. 8, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali siti in Piazza Solferino, 22 – To – da adibire a micro-nido;

Di dare atto che a fronte del succitato importo dei lavori, il compenso per la prestazione professionale del collaudatore in corso d'opera, calcolato nei modi di legge, ammonta presuntivamente a complessivi € 2.000,00 oneri fiscali compresi, da liquidare a seguito dell'avvenuto collaudo e conseguente presentazione di regolare parcella;

Di approvare il quadro economico dell'intervento in argomento, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo dell'opera pari a € 528.450,00 o.f.c.;

Di impegnare la somma complessiva presunta, (rilevabile dal quadro economico, detraendo dal totale la somma precedentemente impegnata per oneri professionali) pari a € 455.731,28 o.f.c. sul cap. 3030 art. 11 del bilancio del Consiglio regionale, per l'esercizio finanziario 2008.

Il Direttore regionale

Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0303

D.D. 3 novembre 2008, n. 0746/0394

Adeguamento degli impianti elettrici e speciali del piano terra di Palazzo Lascaris sede del Consiglio regionale del Piemonte - Via Alfieri, 15 – Torino. Approvazione progetto definitivo.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici e speciali del piano terra di Palazzo Lascaris sede del Consiglio Regionale del Piemonte – Via Alfieri, 15 – Torino.

Il Direttore regionale

Sergio Crescimanno

Codice DB0400/DB0403

D.D. 3 novembre 2008, n. 0751/0176

Trattamento di missione e rimborso spese viaggio dei Consiglieri regionali. Ulteriore impegno di spesa € 60.000,00. Cap. 1040 art. 1 bilancio 2008.(bm)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 60.000,00 sul Cap. 1040 Art. 1 "Trattamento economico di missione Consiglieri regionali Bilancio 2008";

- di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale alla liquidazione degli estratti conti presentati dalle Agenzie Viaggi in premessa citate, riferiti alle missioni e ai viaggi dei Consiglieri regionali;

- di autorizzare il Settore Patrimonio e Provveditorato ai sensi degli artt. 22 e 50 del Regolamento attuativo della Legge 853 del 6.12.1973 (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29.1.2002) ad erogare anticipazioni in conto missioni e viaggi ai Consiglieri regionali con successivo rimborso all'economista nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. Per la liquidazione delle missioni e dei viaggi stessi si provvederà con appositi provvedimenti di liquidazione la cui spesa verrà imputata al presente impegno.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice DB0400/DB0403

D.D. 3 novembre 2008, n. 0752/0177

Missioni del personale Consiglio regionale del Piemonte. Ulteriore impegno di spesa € 30.000,00. Cap. 4040 art. 1 bilancio 2008 (bm)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 30.000,00 sul Cap. 4040 Art. 1 "Indennità di trasferta e rimborso spese missioni del personale del Consiglio regionale Bilancio 2008";

di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale alla liquidazione degli estratti conti presentati dalle Agenzie Viaggi in premessa citate, riferiti ad anticipi di missione dei dipendenti del Consiglio regionale

di autorizzare il Settore Patrimonio e Provveditorato ai sensi degli artt. 22 e 50 del Regolamento attuativo della Legge 853 del 6.12.1973 (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29.1.2002) ad erogare anticipazioni in conto missione ai Dipendenti del Consiglio regionale con successivo rimborso all'economista nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. Per la liquidazione delle missioni si provvederà con appositi provvedimenti di liquidazione la cui spesa verrà imputata al presente impegno.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice DB0300/DB0304

D.D. 4 novembre 2008, n. 0755/0397

Personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale. Impegno di spesa di € 50.000,00 sul cap. 4030 – art. 18 del bilancio 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di impegnare la somma di 50.000,00 €, al capitolo 4030 articolo 18 del Bilancio 2008 del Consiglio Regionale, prevista nel programma operativo, per indennità supplementare del personale dirigente cessato, (art. 17 – CCNL 23/12/99).

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0304

D.D. 4 novembre 2008, n. 0757/0398

Avviso di Selezione per la progressione verticale del personale del ruolo del Consiglio Regionale del Piemonte dalla categoria C alla categoria D (10 posti di categoria D1). Utilizzo della graduatoria finale di merito.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

In relazione alla Selezione per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D del personale dipendente del ruolo del Consiglio Regionale per 10 posti di categoria D1, profilo professionale "Istruttore addetto ad attività amministrativa e tecnica di supporto alla programmazione" (Bando n. 15):

di procedere, in esecuzione della D.U.P. n. 102 del 14.7.2008, relativa al piano delle assunzioni pluriennale 2008-2010 del personale del Consiglio Regionale, all'utilizzazione della graduatoria finale di merito della Selezione in esame (già approvata con D.D. n. 0396/0208/DB0304 del 15.05.2008) e riportata come All. A per far parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;

di procedere all'assunzione dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dal diciottesimo al ventesimo classificato;

di evidenziare che i candidati idonei, all'atto dell'assunzione, stipuleranno un contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L., relativo al personale del comparto "Regioni – autonomie locali";

di dare atto che ai soggetti sopracitati, a seguito dell'assunzione, sarà attribuito il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e tecnica di supporto alla programmazione" e la categoria D, posizione economica D1, con il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale, previsto per tale posizione dalla normativa contrattuale;

di prendere atto che la spesa per la precitata assunzione trova copertura all'impegno di spesa n. 1/2008 ex art. 16, c. 7 del manuale delle procedure contabili (D.U.P. n. 15/2007), Cap. 4030, art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'anno 2008.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Allegato A)

N.	Nominativo	DATA NASCITA	PUNT FINALE
1	Tonino Paolo Cristiano	17/11/1961	91,100
2	Mazzuoli Grazia	08/12/1973	90,050
3	Di Paolo Remo	30/09/1969	87,820
4	Mirauda Graziella	03/07/1959	80,120
5	De Pascale Fabrizio	01/06/1972	79,150
6	Raimondi Luca	17/09/1969	78,540
7	Cotto Marco	12/02/1969	76,370
8	Oberto Daniela Maria	05/03/1973	76,370
9	Quatraro Roberta	21/08/1965	76,340
10	Fontana Nadia	14/07/1967	75,170
11	Bonanno Giovanna	01/12/1961	74,180
12	Tosetti Giorgio	26/04/1968	73,810
13	Rodofile Marisa A.F.	26/06/1976	73,570

14	De Girolamo Rosalba	28/09/1967	72,370
15	Torre Vincenza	20/03/1969	72,370
16	Pantalena Lillina	09/07/1968	71,370
17	Alberti Luca	04/03/1964	71,120
18	Pasqual Federica	30/04/1965	71,050
19	Francullo Concettina	28/03/1962	68,180
20	Pagliano Daniela	23/05/1961	68,180
21	Sudosi Giuseppa	11/04/1963	67,090
22	Volante Claudio	23/03/1968	66,370
23	Marmo Tiziana	20/09/1960	65,830
24	Pennazio Laura	25/06/1975	65,250
25	Malusa Marina	15/05/1962	64,520
26	Chiappara Luigia	21/06/1961	64,040
27	Savarino Anna	15/01/1967	63,150
28	Vindigni Maria Adriana	25/02/1954	62,500
29	Daghero Gabriella	16/04/1957	62,370
30	Vallino Sonia	01/03/1975	62,250
31	Cosentino Aldo	07/06/1955	60,430
32	Zepeggno Maria Luisa	22/08/1976	59,370
33	Falcone Salvatrice	03/03/1960	59,010

Codice DB0400

D.D. 4 novembre 2008, n. 0760/0179

Spese per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni varie del Consiglio regionale. Integrazione di € 11.000,00 all'impegno di spesa n. 111 – det. n. 97 del 24/01/2008 (cap. 3040, art. 2 – bilancio 2008).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare – per le motivazioni indicate in premessa – l'integrazione di € 11.000,00 all'impegno n. 111 del 24/01/2008 (determinazione n. 97/0023DB0400), con imputazione sul Cap. 3040, Art. 2 – Esercizio Finanziario 2008, per far fronte alle spese che si renderanno necessarie per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni varie del Consiglio regionale, rivolgendosi ai fornitori del Consiglio regionale indicati in narrativa o, ove occorra per forniture specifiche, ad altri particolarmente qualificati;

2. di procedere agli ordini dei servizi e delle forniture che si renderanno necessarie, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84, n. 8;

3. di liquidare gli importi delle suddette prestazioni sulla base di regolari fatture, debitamente vistate;

4. di autorizzare, qualora se ne presenti la necessità l'Economo del Consiglio regionale al pagamento delle suddette spese, con reintegro successivo sui fondi economici nell'ambito dell'impegno di spesa disposto con la presente determinazione.

Il Direttore regionale

Rita Marchiori

Codice DB0400/DB0401

D.D. 5 novembre 2008, n. 0762/0180

Acquisizione in economia mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale promozionale – con logo regio-

nale – da destinare agli studenti, agli insegnanti ed ai cittadini in visita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Disposizioni in merito ai criteri del contratto e alla selezione degli operatori e delle offerte.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di attivare – per le motivazioni di cui in premessa – una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia della fornitura di:

- n. 12.000 Zaini - colore rosso/grigio - con marchio interno (come da campione);

- n. 6.000 Portapenne - colore blu – con marchio interno (come da campione);

- n. 12.000 Cappellini tascabili - colore blu – con marchio interno (come da campione);

- n. 12.000 Penna+matita+gomma – colore blu – con marchio esterno (come da campione);

2. di approvare l'allegato Schema di Lettera d'invito (All. A), nonché la Specifica (all. B), la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio (all. C) e il Modello d'offerta (all. D) costituenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

3. di invitare le Ditte indicate in premessa;

4. di dare atto che una prima stima presunta dell'importo per le forniture in questione ammonta a €. 110.000,00 o.f.c.;

5. di dare atto, inoltre, che si procederà alla stipulazione dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 33, lettera d) della l.r. 23 gennaio 1984, n. 8 e s.m.i., a seguito di affidamento con specifica Determinazione, in favore della Ditta o delle Ditte che avranno presentato il prezzo più basso, per ogni tipologia di articolo (con consegna frazionata nell'arco di 15 mesi), fatta salva la facoltà del Consiglio Regionale di non procedere ad alcuna aggiudicazione, anche per soli motivi d'opportunità ed a prescindere dal regolare espletamento della gara;

6. di dare atto, infine, che al formale impegno di spesa per il servizio di cui trattasi si procederà con medesima Determinazione non appena sarà individuata la Ditta o le Ditte aggiudicatrici.

Il Direttore regionale

Rita Marchiori

Codice DB0300/DB0303

D.D. 5 novembre 2008, n. 0763/0399

Disposizioni per l'espletamento di una gara a procedura negoziata per la manutenzione ordinaria - opere di decorazione e tinteggiatura - delle sedi del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari siti in Torino. Approvazione della documentazione di gara. Spesa complessiva presunta di euro 114.850,00 o.f.c. impegno di euro 10.200,00 o.f.c. sul capitolo 3030 art. 11 del bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di disporre – per le motivazioni espresse in premessa

– la procedura negoziata in economia per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria - opere di decorazione e tinteggiatura – presso locali ed uffici del Consiglio Regionale e dei Gruppi Consiliari, per una durata di anni due e fino alla concorrenza dell'importo complessivo presunto di Euro 85.000,00 oltre IVA per lavori, oltre un ammontare presunto di Euro 5.000,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza;

2. di costituire l'ufficio di Direzione Lavori - relativamente all'appalto in argomento - come segue:

a) Direttore dei Lavori geom. Claudio Minnicelli;

b) Direttore operativo arch. Fiorella Paparatto;

di individuare quali collaboratori del Responsabile del Procedimento Ing. Sergio Crescimanno e della Direzione Lavori nella predisposizione e nella tenuta degli atti contabili ed amministrativi riferiti all'appalto i dipendenti Giuseppe Mignosi e il geom. Maurizio Micai;

3. di approvare lo schema di lettera di invito, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto (allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale) e il DUVRI agli atti dell'Amministrazione;

4. di approvare altresì il quadro economico complessivo (allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale) dell'appalto in questione, ammontante ad € 114.850,00 o.f.c.;

5. di invitare alla procedura negoziata le Ditte indicate nell'elenco allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

6. di stabilire che le offerte delle Ditte invitate alla gara dovranno pervenire entro i termini che saranno indicati nella citata lettera di invito;

7. di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale e uniforme sull'elenco prezzi desunti dal prezzario ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06, come da "modulo d'offerta" allegato alla citata lettera d'invito, e che si potrà eventualmente procedere all'aggiudicazione della gara quand'anche pervenga una sola offerta purché valida, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione del Consiglio Regionale di non procedere ad alcuna aggiudicazione anche per i soli motivi di opportunità a prescindere dal regolare svolgimento della gara;

8. di stipulare il contratto per mezzo di scrittura privata, secondo lo schema che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 33, lett. b) della Legge Regionale 23/01/1984 e s.m.i.;

9. di avvalersi della facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in pendenza della formale stipula del contratto;

10. di impegnare la somma presunta complessiva di € 10.200,00 oneri fiscali compresi, così ripartita: € 9.600,00 o.f.c. per lavori e € 600,00 o.f.c. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per fare fronte agli oneri derivanti dai suddetti interventi, sul Cap. 3030 Art. 11 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'Esercizio Finanziario 2008;

11. di rinviare a successivo atto l'impegno della somma restante a carico del corrispondente capitolo ed articolo del bilancio per l'esercizio 2009 e 2010.

Il Direttore regionale

Sergio Crescimanno

Codice DB0400

D.D. 5 novembre 2008, n. 0764/0181

Attività del Comitato regionale per le Comunicazioni – integrazione di € 180,00 all'impegno di spesa n. 48 di cui alla dd n° 31/db0400 del 18/01/2008 a favore di Giannone Claudio a valere sul cap. 6041, art. 1 - esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare l'integrazione all'impegno di spesa n. 48 di cui alla determinazione n. 31/DB0400 del 18/01/2008 con la somma di € 180,00 a valere sul capitolo 6041 art. 1 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio in corso.

Il Direttore regionale

Rita Marchiori

Codice DB0300/DB0303

D.D. 5 novembre 2008, n. 0765/0400

Interventi di miglioramento sugli impianti di climatizzazione ed estrazione fumi al piano interrato di Palazzo Lascaris sito in Via Alfieri, 15. Affidamento a favore della ditta imp. Electric s.n.c.. Impegno di spesa complessivo di € 14.617,68 o.f.c. sul cap. 3030 art. 13 del bilancio del Consiglio regionale del Piemonte per l'esercizio finanziario 2008.

(omissis)

Il Direttore regionale

Sergio Crescimanno

Codice DB0400/DB0401

D.D. 5 novembre 2008, n. 0766/0182

Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, del servizio di impaginazione e stampa di n. 4.000 copie del volume "guida ai finanziamenti regionali anno 2009" – ditta affidataria: Arti Grafiche Giaccone – impegno di spesa € 6.600,00 o.f.c. sul cap. 6040 art. 5 - esercizio finanziario 2008.

(omissis)

Il Direttore regionale

Rita Marchiori

Codice DB0400/DB0401

D.D. 6 novembre 2008, n. 0769/0183

Acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio di realizzazione delle edizioni in inglese – francese – tedesco e spagnolo del video istituzionale su master dvd – Ditta affidataria: La bottega dell'immagine – impegno di spesa € 6.802,00 o.f.c. sul cap. 6040 art. 4 - esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare l'affidamento per la realizzazione delle edizioni inglese – francese – tedesco e spagnolo del filmato istituzionale e del master DVD con menù contenen-

te il filmato nelle cinque edizioni, al costo complessivo di € 6.802,00 o.f.c., a "La Bottega dell'immagine s.c.r.l.", corrente in Torino, Via Alberto Nota n. 7;

2. di provvedere alla stipulazione del relativo contratto a mezzo di lettera commerciale secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33 lett. d) della L.r. 23/1/1984 n. 8;

3. di impegnare a tale scopo la somma di € 6.802,00 con imputazione sul cap. 6040 art. 4 - Esercizio finanziario 2008 - e di liquidare detta spesa sulla base di regolare fattura debitamente vistata;

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice DB0400/DB0403

D.D. 6 novembre 2008, n. 0771/0185

Compartecipazione del Consiglio regionale alle spese organizzative dell'iniziativa "Riconoscimento di anzianità (Torino – Teatro Nuovo, 12 novembre 2008). Autorizzazione ed impegno di spesa di € 20.000,00 con imputazione sul cap. 6040, art. 3 – esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – l'erogazione della somma di € 20.000,00 al CRAL Regione Piemonte, quale compartecipazione del Consiglio regionale alle spese relative all'organizzazione dell'iniziativa "Riconoscimento di anzianità" dei dipendenti ed ex-dipendenti con almeno 30 anni di servizio presso l'Amministrazione Regionale che si terrà il 12 novembre 2008, presso il Teatro Nuovo di Torino;

2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 con imputazione sul Cap. 6040, Art. 3 del Bilancio 2008;

3. di procedere alla liquidazione del suddetto importo sulla base di documentata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice DB0400/DB0403

D.D. 10 novembre 2008, n. 0773/0186

Adempimenti organizzativi relativi alle iniziative ed attività di fine anno. Autorizzazione ed impegno di spesa di € 30.187,27 con imputazione per € 670,00 sul cap. 3040, art. 10 e per 29.517,27 sul cap. 6040, art. 2 – esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare gli adempimenti relativi alle iniziative ed attività di fine anno – dettagliatamente indicate in narrativa – autorizzando gli incarichi delle forniture alle Ditte indicate in premessa, con i relativi preventivi (agli atti dell'Amministrazione regionale);

2. di procedere agli ordini, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 33,

lett. D) della l.r. 23.1.84, n. 8;

3. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 30.187,27 con imputazione per € 670,00 sul Cap. 3040, Art. 10 e per € 29.517,27 sul Cap. 6040, Art. 2 – Esercizio finanziario 2008;

4. di provvedere alla liquidazione delle relative spese sulla base di regolari fatture, debitamente vistate.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice DB0300/DB0304

D.D. 10 novembre 2008, n. 0774/0402

Assunzione di due unità lavorative a tempo determinato di categoria C.1 per sostituzione dipendenti assenti dal servizio per maternità, tramite avviamento a selezione ai sensi art. 16 della legge 28.2.87 n. 56.

(omissis)

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0304

D.D. 10 novembre 2008, n. 0775/0403

Nuovo assetto organizzativo del personale assegnato ai gruppi consiliari - budget esercizio 2008 - acconto ottobre 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di procedere, alla corresponsione a favore dei Gruppi Consiliari della quota parte non utilizzata per spese di personale in aggiunta ai finanziamenti erogati per il funzionamento dei Gruppi stessi così come previsto dalla normativa richiamata in precedenza relativamente al mese di ottobre 2008, per un importo di euro 102.401,02 così come indicato nell'Allegato A al presente atto;

- di confermare che la quota corrisposta rientra nei limiti della parte eccedente il 50% dei budget assegnati ai Gruppi Consiliari in forza della deliberazione n. 137 del 13/10/2008;

- di dare atto che la relativa spesa trova imputazione sul seguente capitolo del bilancio del Consiglio Regionale:

Euro 102.401,02 cap. 5030 art. 3 impegno n. 20/2008 D.D. n. 10/0007 del 15/01/2008.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0100/DB0102

D.D. 11 novembre 2008, n. 0777/0123

L.R. n. 22/74: divise per il personale del Consiglio Regionale avente diritto. Dotazione per il biennio 2007/2008. Autorizzazione alla spesa di € 9.560,36 (o.f.c.) sul bilancio 2008, capitolo 4030, articolo 11.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, per quanto esposto in narrativa, l'affidamento alla Ditta Gino Baudino S.r.l. (corrente in To-

rino, Via Pigafetta n. 49) della fornitura di capi di vestiario per i dipendenti del Consiglio Regionale aventi diritto alla dotazione per il biennio 2007-2008, così come evidenziato nell'allegato preventivo, allegato in copia alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 9.560,36 o.f.c. al netto di uno sconto pari allo 0,5%, operato quale esonerazione dal versamento del deposito cauzionale;

2. di esonerare la Ditta Gino Baudino S.r.l. dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 37 della L.R. 23.01.1984, n. 8 in ragione dello sconto a tal fine praticato;

3. di procedere alla stipula con la summenzionata Ditta del relativo contratto a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33, lett. d) della L.R. 23.01.1984, n. 8;

4. di impegnare conseguentemente la somma di € 9.560,36 sul Cap. 4030 - Art. 11 - del Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte, Esercizio Finanziario 2008;

5. di dare atto che si provvederà al pagamento degli oneri derivanti previo rilascio di regolarità da parte dei competenti Uffici.

Il Direttore regionale
Adriana Garabello

Codice DB0400/DB0404

D.D. 11 novembre 2008, n. 0779/0187

Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r. 7/1/2001, n. 1. Spese per attuazione indirizzi Corecom. Prestazione professionale occasionale per organizzazione evento premiazione tv locali ammesse al concorso "La buona TV in Piemonte". Impegno di spesa di € 2.712,5 inclusi oneri fiscali e Irapp sul cap 6041, art. 1, del bilancio 2008 del Consiglio regionale.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di conferire, in attuazione degli indirizzi del Corecom relativamente all'organizzazione e al coordinamento dell'evento inerente alla premiazione delle TV piemontesi ammesse al concorso "La buona Tv in Piemonte", l'incarico di prestazione professionale occasionale per il periodo 17 novembre/16 dicembre 2008 al dr. Antonio Santangelo (omissis), facente parte del gruppo di ricercatori universitari specializzati in studi semiotici e sociologici sulla televisione (professionalità non presenti in Consiglio regionale) che, previa stipula di apposita convenzione, hanno condotto lo studio finalizzato all'individuazione dei parametri scientifici per l'analisi della qualità dei programmi televisivi delle suddette reti;

- di corrispondere il compenso richiesto di € 2.712,5 IRAP 8,5% compresa, a seguito di regolare nota di addebito presentata dall'interessato, regolarmente vistata;

- di impegnare a tal fine la suddetta somma sul cap.6041, art.1, del Bilancio 2008 del Consiglio regionale.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice DB0300/DB0302

D.D. 12 novembre 2008, n. 0781/0405

Spese urgenti non programmabili e di limitata entità relative alla fornitura di materiale vario di consumo per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte. Autorizzazione ed impegno di spesa di € 15.000,00 sul cap. 3030 art. 6 esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di impegnare la somma di € 15.000,00 sul cap. 3030 art. 6 - del Bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2008 al fine di provvedere al pagamento delle spese relative agli acquisti urgenti di materiale vario di consumo quali ad esempio cancelleria di vario genere, stampati, ed inoltre nastri, cartucce e toner per le stampanti in uso presso gli uffici del Consiglio regionale;

2. di autorizzare il Responsabile della Cassa Economale del Consiglio Regionale a provvedere al pagamento delle spese relative, con successivo reintegro sul Fondo Economale nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la presente Determinazione;

3. di autorizzare il Settore Patrimonio e Provveditorato a provvedere alla liquidazione delle spese relative, sulla base di regolari fatture debitamente vistate, nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la presente Determinazione.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0303

D.D. 12 novembre 2008, n. 0782/0406

Servizio di manutenzioni varie - opere da fabbro, falegname presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei gruppi consiliari. Ditta Frascione Ciro Marco. Ripetizione del servizio per anni uno. Importo presunto euro 24.000,00 o.f.c.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) Di procedere - per le motivazioni di cui in premessa - in applicazione dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto alla ripetizione del servizio di manutenzioni varie - opere di fabbro, falegname per un ulteriore anno a decorrere dalla data del 01/12/2008 e fino al 30/11/2009 con affidamento alla Ditta Frascione Ciro Marco per l'importo complessivo presunto di € 24.000,00 o.f.c.;

2) Di stabilire altresì che la suddetta Ditta dovrà procedere al rinnovo delle polizze inerenti la cauzione definitiva nonché delle coperture assicurative come da capitolato speciale d'appalto;

4) Di procedere alla stipulazione del relativo atto aggiuntivo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al contratto rep. n.1374/CR del 07/12/2007;

5) Di dare atto che non si rende necessario procedere all'impegno di alcuna somma in ragione del fatto che l'impegno n.90, utilizzato per il periodo 01/01/2008

– 30/11/2008, presenta la necessaria disponibilità a coprire le spese del servizio in questione anche per il mese di dicembre 2008;

6) Di dare atto che l'impegno di spesa relativo al prossimo anno sarà assunto con successivo provvedimento con imputazione a carico del capitolo 3030 art. 11 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio 2009.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0302

D.D. 12 novembre 2008, n. 0783/0407

Pagamento oneri accessori (anno 2008) relativi agli immobili condotti dal Consiglio regionale del Piemonte. Impegno di spesa di € 21.655,99 o.f.c. sul cap. 3030 - art. 2 - esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di impegnare, per quanto enunciato in premessa, la somma complessiva di € 21.655,99 o.f.c. quale integrazione dei precedenti impegni di spesa relativi alle unità immobiliari condotte dal Consiglio regionale del Piemonte, per il pagamento degli oneri accessori – esercizio 2008 – che non trovino copertura sui medesimi impegni;

2. di imputare la suddetta spesa sul cap. 3030 – art. 2 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2008;

3. di operare, quindi, il pagamento degli eventuali oneri accessori (anno 2008) relativi alle unità immobiliari condotte dal Consiglio regionale su di un unico impegno di spesa.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0100/DB0103

D.D. 13 novembre 2008, n. 0784/0124

Consulta europea - concorso "Diventiamo cittadini europei" anno scolastico 2008-2009. Organizzazione dodicesima edizione corso di aggiornamento per insegnanti - impegno di spesa di euro 6.745,62 o.f.c. cap. 6010 art. 5 bilancio 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare l'organizzazione, per le motivazioni espresse in premessa, e con le modalità ivi indicate, della dodicesima edizione del corso di aggiornamento Diventiamo cittadini europei, dedicato al tema "Le sfide dell'Europa: il governo democratico dell'Unione, la pace, i processi migratori", rivolto agli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria di II grado della Regione, che si svolgerà a Torino, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, nei giorni 17 e 18 novembre 2008;

2. Di affidare l'incarico per lo svolgimento delle relazioni ai professori: Giampiero Bordino, Edoardo Greppi, Giorgio S. Frankel, Corrado Malandrino, Umberto Morelli, Sergio Pistone, Alfonso Sabatino corrispondendo

loro un compenso di euro 242,00, per una spesa totale, comprensiva di I.R.A.P. 8,50%, di euro 1.837,99 o.f.c., dando atto che l'incarico non si configura come "collaborazione coordinata e continuativa in favore del Consiglio regionale";

3. Di procedere al rimborso all'Agenzia Hotelplan (corrente in Torino – Via Bertola 23) delle spese di viaggio del prof. Ferruccio Pastore ammontanti ad euro 215,46;

4. Di prevedere una somma presunta di euro 150,00 per i relatori che abbiano superato il limite di reddito stabilito dall'art. 44 della Legge n. 326 del 24.11.2003;

5. Di affidare l'incarico per la stampa di n. 2.500 inviti alla ditta F.lli Scaravaglio & C. Srl (corrente in Torino, via Massaia Guglielmo Cardinale n. 46) al prezzo di euro 470,17 o.f.c.;

6. Di affidare l'incarico per l'organizzazione della colazione di lavoro per il giorno 17 novembre 2008 al Caffè Ristorante Platti Srl (corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 72), al costo di euro 19,80 o.f.c. a persona, comprensivo di sconto cauzionale, per un totale di euro 1.980,00;

7. Di affidare l'incarico per l'organizzazione della colazione di lavoro per il giorno 18 novembre 2008, al Ristorante "Il 27 – Italgest" (corrente in Torino, Via San Francesco d'Assisi 27), al costo per pasto di euro 15,60 o.f.c. a persona, comprensivo di sconto cauzionale, per un totale di euro 1.092,00;

8. Di autorizzare l'economo del Consiglio regionale al rimborso delle spese di viaggio degli insegnanti, ammontanti a circa 1.000,00 euro;

9. Di procedere all'ordine per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, così come previsto dall'art. 33 lettera d) della L.R. n. 8/84;

10. Di liquidare le su menzionate somme sulla base delle prestazioni effettivamente rese ed in seguito a presentazione di regolare fattura;

11. Di riservarsi un ulteriore successivo provvedimento determinativo per il riepilogo delle spese effettivamente sostenute;

12. Di imputare la spesa presunta di euro 6.745,62 o.f.c., al capitolo 6010, articolo 5, bilancio 2008 del Consiglio regionale.

Il Direttore regionale
Adriana Garabello

Codice DB0300/DB0301

D.D. 14 novembre 2008, n. 0785/0408

Rendiconto delle spese effettuate per tramite della cassa economale del Consiglio regionale, periodo dal 01.10.2008 al 31.10.2008. Approvazione e reintegro.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rendiconto dei pagamenti effettuati tramite la cassa economale nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2008 pari a € 24.061,40 trasmesso dall'economo con nota n. 0046982/DB0302 del 07/11/2008 e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare l'emissione dei relativi mandati di reintegro del fondo economale, relativi al periodo dal 1° al 31 ottobre 2008, per un importo complessivo di € 24.061,40.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0303

D.D. 14 novembre 2008, n. 0787/0410

Presa d'atto della modificazione societaria di Imt-Medil (società affidataria di un contratto di servizi) in Unilabs Imt-Medil S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa – delle modificazioni societarie di IMT-Medil S.p.A. in Unilabs IMT- Medil S.p.A., per tutti i rapporti giuridici di cui alle Determinazioni in premessa citate;

2. di dare atto, pertanto, che i pagamenti relativi al servizio di visite oculistiche, per i lavoratori del Consiglio regionale addetti all'uso di videoterminali, verranno effettuati in favore di Unilabs IMT- Medil S.p.A., corrente in Torino – Via Valperga Caluso n. 32.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0302

D.D. 14 novembre 2008, n. 0791/0414

Spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas metano. Variazione compensativa al programma operativo di spesa del cap. 3030 del bilancio del Consiglio regionale del Piemonte - esercizio finanziario 2008 tra gli articoli 2 e 16. Impegno di spesa di € 82.000,00 o.f.c. sul cap. 3030 - art. 16 - esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di effettuare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione compensativa al Programma Operativo di spesa nell'ambito del Cap. 3030 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte Esercizio finanziario 2008, così come di seguito esposto:

Articolo	Stanziamento attuale	Variazione	Stanziamento finale
2	1.310.000,26	-80.000,00	1.230.000,26
16	312.000,00	80.000,00	392.000,00

2. di impegnare, a tal scopo, la somma complessiva di 82.000,00 o.f.c. per far fronte al pagamento delle bollette relative alle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano delle sedi del Consiglio Regionale e dei Gruppi Consiliari emesse nel corso del corrente anno;

3. di prendere atto che, a seguito della presente variazione, il totale complessivo del Capitolo 3030 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte anno 2008 resta invariato.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0400

D.D. 17 novembre 2008, n. 0795/0191

Organizzazione della mostra fotografica "Tibetani: storia e storie" a Palazzo Lascaris (1/12/2008 – 9/1/2009) - Autorizzazione all'impegno di spesa di € 5.895,79 sul cap. 6040 art. 2 esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare gli adempimenti relativi all'organizzazione della mostra fotografica "Tibetani: storia e storie" a Palazzo Lascaris dall'1/12/2008 al 9/1/2009;

2) di affidare gli incarichi, per la realizzazione e svolgimento della suddetta iniziativa, alle ditte i cui preventivi, dettagliatamente riportati in narrativa, sono agli atti dell'Amministrazione;

3) di procedere all'ordine dei citati servizi per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84, n. 8;

4) di impegnare a tal fine la cifra complessiva di € 5.895,79 o.f.c. sui fondi del Cap.6040 art.2, esercizio finanziario 2008.

5) di liquidare la relativa spesa sulla base di regolari fatture e note spese debitamente vistate;

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice DB0300/DB0303

D.D. 17 novembre 2008, n. 0797/0417

Ampliamento cablaggio strutturato presso gli uffici siti al piano terra di Via Arsenale, 14. Affidamento a favore della Ditta Iset Telecom s.r.l. impegno di spesa complessivo di € 5.264,11 o.f.c. sul cap. 3030 art. 15 del bilancio del Consiglio regionale del Piemonte per l'esercizio finanziario 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

4. di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – la fornitura e la realizzazione dei nuovi punti rete, mediante cablaggio strutturato, presso i locali siti al piano terra di Via Arsenale 14, alla Ditta ISET Telecom S.r.l. – Via Issiglio 76/A, 10141 Torino alle condizioni di cui al preventivo n. 080543 del 14/10/2008, allegato in copia alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. di esonerare la Ditta ISET Telecom S.r.l. dal versamento della cauzione, in ragione dello sconto dell'1,5% offerto a norma dell'art. 37 della L.R. n. 8 del 23/01/1984;

6. di procedere alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza, secondo gli usi di commercio, come previsto dall'art. 33 lett. d) della L.R. n. 8 del 23/01/1984;

7. di impegnare la somma complessiva presunta di € 5.264,11 o.f.c. a carico del Capitolo 3030 - art. 15 - del Bilancio del Consiglio Regionale per l'Esercizio Finanziario 2008.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0300/DB0303

D.D. 18 novembre 2008, n. 0800/0418

Determina dirigenziale n. 0721/0384 db0303 del 22/10/2008. Rettifica per mero errore materiale della durata dell'appalto e conseguente proroga dei termini di scadenza.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di rettificare – per le motivazioni espresse in premessa – la durata del servizio in oggetto della Determinazione n. 0721/0384 DB0303 del 22/10/2008, sostituendo il termine:

“biennale” con il termine “triennale”;

2. di dare immediata comunicazione alle Ditte invitate a mezzo raccomandata.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Codice DB0100/DB0103

D.D. 18 novembre 2008, n. 0802/0125

Comitato Resistenza e Costituzione. Giorno della Memoria 2009. Iniziativa regionale in compartecipazione con l'ISRAT. Impegno di spesa € 18.000,00 sul Cap. 6010 art. 6 bilancio 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di procedere, in compartecipazione con l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti (ISRAT), alla realizzazione dell'iniziativa regionale di celebrazione del Giorno della Memoria 2009, secondo il programma di eventi meglio descritto in premessa;

2. di assumere in capo al Consiglio regionale - delegandone la gestione allo stesso ISRAT – un onere finanziario di € 18.000,00 per la copertura di parte delle spese dell'iniziativa;

3. di procedere, previa richiesta dello stesso ISRAT, all'immediata liquidazione di un acconto di € 5.000,00 per consentire l'avvio dell'iniziativa;

4. di liquidare il saldo, pari ad € 13.000,00, al termine dell'iniziativa, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute;

5. di impegnare la somma di € 18.000,00 sul cap. 6010 art. 6 del bilancio 2008 del Consiglio regionale.

Il Direttore regionale
Adriana Garabello

Codice DB0100/DB0103

D.D. 18 novembre 2008, n. 0804/0127

Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. Ciclo di lezioni “Oggi parliamo di usura”. Anno scolastico 2008/2009. Affidamento incarico per le docenze. Impegno di spesa € 5.642,00 o.f.c. sul Cap. 6010 art. 8 bilancio 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di procedere, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, alla realizzazione, per l'anno scolastico 2008/2009, del ciclo di lezioni “Oggi parliamo di usura”, destinato alle scuole superiori della regione;

2. di affidare, a titolo di collaborazione occasionale, l'incarico di docenza per le suddette lezioni all'avv. Antonio Rossi, esperto della materia e componente dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura;

3. di riconoscere all'avv. Rossi per il suddetto incarico, destinato a concludersi il 31 maggio 2009, un compenso lordo di € 260,00 a lezione;

4. di procedere ad impegnare, sulla base delle adesioni pervenute dalle scuole superiori della regione, per venti lezioni, l'importo di € 5.200,00 oltre IRAP 8,50% a carico dell'Ente, pari ad € 442,00, per un totale complessivo quindi di € 5.642,00 o.f.c.;

5. di liquidare il suddetto compenso sulla base delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione di regolare nota giustificativa;

6. di impegnare la somma di € 5.642,00 o.f.c. sul cap. 6010 art. 8 del bilancio 2008 del Consiglio regionale.

Il Direttore regionale
Adriana Garabello

Codice DB0300/DB0301

D.D. 18 novembre 2008, n. 0805/0402

Presa d'atto del rimborso spese, corrispettivo delle presenze dei Consiglieri regionali ed Assessori esterni rilevate e autocertificate nel mese di settembre 2008. Autorizzazione alla corresponsione nel mese di novembre 2008.(l.r. 13 ottobre 1972, n. 10).

(omissis)

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno

Giunta Regionale

Codice DA0501

D.D. 18 dicembre 2008, n. 679

Concessione per l'anno 2008 dei contributi “regionalizzati” alle Unioni di Comuni e Comunità montane per la gestione associata delle funzioni/servizi comunali. Liquidazione del contributo di Euro 5.745.396,68, di cui Euro 4.208.473,95 sul cap. 155426/08 (I. 3410), Euro 749.256,38 sul cap. 155766/08 (I. 3411), Euro 600.000,00 sul cap. 155261/08 (I. 3409), Euro 187.666,35 sul cap. 14964/07 (I. 2892).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di prendere atto che, a seguito della D.G.R. n. 50-9096 del 1/7/2008 concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione a Unioni di Comuni e Comunità montane dei contributi statali "regionalizzati" per il sostegno dell'associazionismo comunale nonché del relativo bando approvato con D.D. n. 340 del 4/8/2008 di questa Direzione, sono state ricevute n. 92 domande così suddivise: n. 51 Unioni di Comuni e n. 41 Comunità montane riportate negli elenchi allegati alla presente determinazione, rispettivamente allegato A e allegato B che di questa costituiscono parte integrante e sostanziale;

di finanziare o finanziare con riserva (in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all'art. 6 della l.r. n. 44/2000 e s.m.i.), le Unioni di Comuni elencate nell'allegato A citato, nel quale è anche indicato, in corrispondenza di ognuna, l'importo del contributo concesso o concesso con riserva, nonché le Comunità montane elencate nell'allegato B citato, nel quale è anche indicato, in corrispondenza di ognuna, l'importo del contributo concesso o concesso con riserva: finanziamenti regolati dalle clausole dettate dagli atti richiamati al precedente punto;

di dare atto che alla spesa complessiva di € 5.745.396,68 necessaria per il finanziamento delle forme associative di cui ai predetti allegati A e B, si farà fronte, nel rispetto dei criteri di riparto di cui alla D.G.R. n. 50-9096 del 1/7/2008 e in base al bando approvato con D.D. n. presente atto, come segue:

€ 4.208.473,95 sul capitolo n. 155426 (I. 3410), € 749.256,38 sul capitolo n. 155766 (I. 3411), € 600.000,00 sul capitolo n. 155261 (I. 3409), del bilancio 2008 ed € 187.666,35 sul capitolo n. 14964 (I. 2892) del bilancio 2007;

di provvedere alla relativa liquidazione alle forme associative indicate negli allegati A e B già richiamati, sulla base della quantificazione stabilita per ognuna di esse.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica delle decisioni contenute nella stessa agli interessati, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: <http://www.regione.piemonte.it/autonomie/> e sul portale dell'associazionismo locale "Comuni in Comune".

Il Direttore regionale
Laura Bertino

Allegato A

Allegato B

ALLEGATO A

UNIONI DI COMUNI	PROV.	FINANZIATA (F) / FINANZIATA CON RISERVA (FR) PER MANCANZA DEI LIVELLI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 44/2000 E S.M.I.	CONTRIBUTO REGIONALIZZATO ANNO 2007
Unione dei Castelli fra l'Orba e la Bormida - Trisobbio	AL	F	60.231,99
Unione dei Comuni di Molino dei Torti e Alzano Scrivia - Molino dei Torti	AL	F	27.195,21
Unione Comunità collinare Betlemme - Conzano	AL	F	25.101,07
Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato - Borgo San Martino	AL	F	73.676,60
Unione dei Comuni tra Sture e Po - Morano sul Po	AL	F	57.364,41
Unione Comunità collinare del Gavi - Capriata d'Orba	AL	FR	12.397,18
Unione Comunità collinare Colli Tortonesi - Villaromagnano	AL	F	102.952,77
Unione Comunità collinare Colli e Castelli del Monferrato - Mombello Monferrato	AL	F	77.863,63
Unione Comunità Collinare Valcerrina - Cerrina	AL	F	54.757,55
Unione collinare del Monferrato - Ozzano Monferrato	AL	F	47.391,42
Unione Comunità collinare Alto Monferrato Acquese - Cassine	AL	F	68.413,08
Unione Comunità Collinare il Girasole - Oviglio	AL	F	21.543,72
Comunità collinare di Munfrin - Ottiglio	AL	F	3.088,73
Comunità Collinare Basso Grue-Curone	AL	F	75.408,47
Unione Versa Astigiano UVA - Cocconato	AT	F	118.835,54
Unione di Comuni Comunità collinare Colline Alfieri - S. Damiano d'Asti	AT	F	189.234,06

UNIONI DI COMUNI	PROV.	FINANZIATA (F) / FINANZIATA CON RISERVA (FR) PER MANCANZA DEI LIVELLI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 44/2000 E S.M.I.	CONTRIBUTO REGIONALIZZATO ANNO 2007
Unione dei Comuni Comunità Collinare Valtriviera - Castellerio	AT	F	152.386,66
Unione dei Comuni Comunità collinare "Alto Astigiano" - Albugnano	AT	F	170.595,70
Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato - Costigliole d'Asti	AT	F	318.670,42
Unione di Comuni Comunità collinare Val Rilate - Montechiaro d'Asti	AT	F	107.523,24
Unione di Comuni Comunità collinare Via Fulvia - Cerro Tanaro	AT	F	117.158,72
Unione dei Colli Divini nel cuore del Monferrato - Grana	AT	F	105.654,72
Comunità collinare Val Tiglion e Dintorni - Montaldo Scarampi	AT	F	190.184,25
Unione Comunità collinare Pianalto Astigiano - Villanova d'Asti	AT	FR	90.532,12
Unione dei Comuni della Comunità collinare Monferrato Valle Versa - Tonco	AT	F	97.196,38
Unione di Comuni Comunità collinare Vigne e Vini - Incisa Scapaccino	AT	F	147.557,73
Unione di Comuni Tra Baraggia e Bramaterra -Mottalciata	BI	F	34.174,90
Unione di Comuni Comunità collinare Intorno al lago - Viverone	BI	F	63.917,24
Unione di Comuni "Sei in Langa" - Neive	CN	F	81.501,76
Unione del Fossanese - Fossano	CN	F	132.189,86
Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo - Monforte d'Alba	CN	F	206.181,29
Unione di comuni Tanaro-Pesio-Stura - Bene Vagienna	CN	F	49.960,36
Unione dei Comuni di Montà-Pralormo- S.Stefano Roero - Montà	CN	F	90.737,45
Unione dei Comuni Terre della Pianura Savigliano	CN	F	70.976,85

UNIONI DI COMUNI	PROV.	FINANZIATA (F) / FINANZIATA CON RISERVA (FR) PER MANCANZA DEI LIVELLI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 44/2000 E S.M.I.	CONTRIBUTO REGIONALIZZATO ANNO 2007
Unione dei Comuni Roero - Colline del Pesco e dell'Arneis - Canale	CN	F	74.423,76
Unione dei Comuni "Roero tra Tanaro e Castelli" - Magliano Alfieri	CN	F	44.042,48
Unione Novarese 2000 - Caltignaga	NO	F	158.506,82
Unione di Comuni Basso Novarese - Casalino	NO	F	101.623,28
Unione Bassa Sesia - Carpignano Sesia	NO	FR	75.458,07
Unione dei Comuni del Cusio - Orta San Giulio	NO	F	47.642,51
Unione di Comuni collinari del Vergante - Lesa	NO	F	47.134,93
Unione Collinare Collina Torinese - Pino Torinese	TO	FR	165.559,87
Comunità collinare tra i comuni di Barbania, Front, Rivarossa e Vauda C.se - Barbania	TO	F	7.941,77
Comunità collinare Terre dell'Erbaluce - Mazzè	TO	F	15.497,27
Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano - Strambino	TO	F	72.874,27
Unione Coser Bassa Vercellese - Caresana	VC	F	251.635,02
Unione dei Comuni della Grangia Vercellese - Crescentino	VC	F	75.400,65
Comunità collinare Aree pregiate del nebbiolo e del porcino - Gattinara	VC	F	118.497,63
Unione dei Comuni della Baraggia Vercellese - Arborio	VC	F	6.048,43
Val Pitta - Balmuccia	VC	F	29.454,20
Unione tra i Comuni di San Nazzaro Sesia e Villata - Villata	VC	F	74.423,76

ALLEGATO B

COMUNITA' MONTANA	PROV.	FINANZIATA (F) / FINANZIATA CON RISERVA (FR) PER MANCANZA DEI LIVELLI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 44/2000 E S.M.I.	CONTRIBUTO REGIONALIZZATO ANNO 2008
C.M. delle Valli Curone Grue Ossona - San Sebastiano Curone	AL	F	19.347,26
C.M. Val Borbera e Valle Spinti - Cantalupo Ligure	AL	F	4.201,57
C.M. Alta Val Lemme Alto Ovadese - Bosio	AL	F	17.892,80
C.M. Langa Astigiana - Val Bormida - Roccaverano	AT	F	12.928,62
C.M. Prealpi Biellesi - Cossato	BI	F	6.723,33
C.M. Valle del Cervo - La Bursch - Andorno Micca	BI	F	27.483,84
C.M. Bassa Valle Elvo - Occhieppo Superiore	BI	F	21.167,75
C.M. Valle di Mosso - Valle Mosso	BI	F	46.320,03
C.M. Valle Sessera - Pray Biellese	BI	F	2.121,23
C.M. Alta Valle Elvo - Graglia	BI	F	12.060,92
C.M. Langa delle Valli Bormida e Uzzone - Torre Bormida	CN	F	27.116,43
C.M. Valli Po Bronda e Infernotto - Paesana	CN	F	31.788,81
C.M. Valle Stura - Demonte	CN	F	50.225,16
C.M. Alta Langa - Bossolasco	CN	F	30.395,97
C.M. Valle Maira - San Damiano Macra	CN	F	12.199,99
C.M. Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana - Ceva	CN	F	78.926,50
C.M. Valle Grana - Caraglio	CN	F	5.576,10
C.M. Valle Varaita - Sampeyre	CN	F	31.577,99
C.M. Valli Monregalesi - Vicoforte	CN	F	16.589,89
C.M. Bisalta - Peveragno	CN	F	43.634,92
C.M. delle Valli Gesso e Vermentagna - Robilante	CN	F	45.364,34
C.M. Alta Val Tanaro - Garessio	CN	F	25.415,65
C.M. dei due Laghi - Armeno	NO	F	1.126,95

COMUNITA' MONTANA	PROV.	FINANZIATA (F) / FINANZIATA CON RISERVA (FR) PER MANCANZA DEI LIVELLI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 44/2000 E S.M.I.	CONTRIBUTO REGIONALIZZATO ANNO 2008
C.M. Val Pellice - Torre Pellice	TO	F	141.276,38
C.M. Valli Chisone e Germanasca - Perosa Argentina	TO	F	28.830,89
C.M. Valle Sacra - Borgiallo	TO	F	9.188,64
C.M. Pinerolese Pedemontano - Pinerolo	TO	F	32.675,89
C.M. Valli Orco e Soana - Locana	TO	F	2.612,65
C.M. Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno	TO	F	22.030,66
C.M. Val Sangone - Giaveno	TO	F	122.444,62
C.M. Alto Canavese - Cuorgne'	TO	F	0,00
C.M. Valle Cannobina - Cavaglio Spocchia	VB	F	33.476,51
C.M. Cusio Mottarone - Omegna	VB	F	6.107,21
C.M. Monte Rosa - Bannio Anzino	VB	F	1.751,02
C.M. Antigorio, Divedro, Formazza - Crodo	VB	F	3.288,78
C.M. Valgrande - Cambiasca	VB	F	1.783,11
C.M. Valle Ossola - Domodossola	VB	F	3.079,82
C.M. Valle Vigizzo - Santa Maria Maggiore	VB	F	10.281,36
Comunità montana Dello Strona e Basso Toce - Valstrona	VB	F	2.971,37
Comunità montana Valle Antrona - Viganella	VB	F	3.130,97
Comunità montana Valsesia - Varallo Sesia	VC	F	141.560,95

Codice DA0709

D.D 24 luglio 2008, n. 860

D.D. n. 290 del 30.11.2007. Progetto Movicentro Venaria Reale - Acquisizione di area di proprietà della Provincia di Torino. Incarico al notaio dott.ssa Giovanna Ioli di ricevere l'atto pubblico. Spesa di Euro 500,00 sul Cap. 203903/2007 (impegno 5919) e di Euro 1.300,00 (capitolo 113443/2008).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di procedere, per la motivazione di cui in premessa, all'acquisizione della porzione di terreno di proprietà della Provincia di Torino, sita nel Comune di Venaria, censita al Catasto Terreni al Foglio XXII, particella 226, della superficie di mq. 261, al prezzo di euro 500,00, importo già impegnato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 290 del 30.11.2007 sul capitolo 20260/2007, ora capitolo 203903, (impegno n. 5915);

- di incaricare la dott.ssa Giovanna Ioli, notaio in Torino, con studio in Via Alfieri 17, di ricevere l'atto pubblico di acquisto a favore della Regione Piemonte della sopracitata area previa attivazione di tutti gli accertamenti del caso, da effettuarsi dallo stesso notaio e sotto la sua responsabilità;

- di approvare la bozza di atto pubblico, allegata in copia alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dal notaio Ioli contenente tutte le condizioni della compravendita;

- di autorizzare il Dott. Marco Piletta, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, alla sottoscrizione del sopracitato atto;

- di impegnare la spesa di euro 1.300,00 sul capitolo 113443 del bilancio per l'esercizio 2008.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice DA0709

D.D 29 luglio 2008, n. 881

Vendita alla S.I.TO S.p.A. di aree ubicate nel Comune di Orbassano facenti parte dell'Interporto Torino-Orbassano. Approvazione bozza di atto pubblico.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di approvare lo schema dell'atto pubblico di trasformazione in proprietà del diritto di superficie costituito a favore della S.I.TO S.p.A. sui terreni descritti in premessa, allegato in copia alla presente determinazione per farne parte integrante, predisposto dal notaio Mario Sicignano e contenente le condizioni convenute per tale compravendita autorizzata con determinazione dirigenziale n. 723 del 27.06.2008.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice DA0709

D.D 29 luglio 2008, n. 883

DGR n. 78-7832 del 17.12.2007. Acquisizione di aree di interesse regionale appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione Ordine Mauriziano. Incarico al notaio Prever Enrico Junior di ricevere l'atto pubblico di acquisto dei beni compresi nella zona storico-paesaggistica a contorno della Precettoria Antoniana di Sant'Antonio di Ranverso. Spesa di euro 1.146.543,75 o.f.c. (cap. 247817/2007-Impegno 6482).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di prendere atto che il Commissario della Fondazione Ordine Mauriziano con nota prot. n. 0003936 del 20.5.2008 ha dato formale comunicazione alla Regione Piemonte dell'accettazione dell'offerta di acquisto dei beni appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, ubicati nel contesto urbano e rurale del Parco Naturale di Stupinigi, nella zona storico-paesaggistica posta a contorno della Precettoria Antoniana di Sant'Antonio di Ranverso ed in quella storica-agricola della tenuta di Staffarda entro i confini del Parco Naturale del Po – Tratto Cuneese, comprendenti più unità, come individuate nell'apposito allegato all'offerta stessa, presentata in esecuzione della D.G.R. n. 6-8444 del 27.3.2008;

- di procedere alla sottoscrizione degli atti di acquisto degli immobili per singoli compendi, fatti salvi gli adempimenti e le eventuali variazioni che si rendessero necessari ed opportuni in esito a verifiche ed a riscontri, con corrispondenza, al momento della sottoscrizione di ciascun rogito, del prezzo corrispondente al valore allo stesso attribuito;

- di escludere dall'acquisizione, per la motivazione di cui in premessa, l'area di mq. 406 appartenente al Concentrico della Precettoria Antoniana di Sant'Antonio di Ranverso, censita al C.T. del Comune di Buttigliera Alta al Foglio 3, mappale 21;

- di aggiornare conseguentemente da euro 1.129.200,00 a euro 1.128.243,75 il valore complessivo di stima dei beni facenti parte del contesto di Sant'Antonio di Ranverso oggetto di trasferimento alla Regione;

- di formalizzare l'acquisto degli immobili ricompresi nella zona storico-paesaggistica a contorno della Precettoria Antoniana di Sant'Antonio di Ranverso ricadenti in parte nel Comune di Buttigliera Alta ed in parte nel Comune di Rosta, catastalmente individuati, quelli in Buttigliera, al Foglio 3, particelle 2, 3 e 4, quelli in Rosta al Foglio 7 nn. 1, 2, 3, 8, 17, 23, 44, 46, 50, 53, 133, 147, 150 e 151 al prezzo aggiornato di euro 1.128.243,75, conformemente alla bozza d'atto allegata in copia alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale, contenente tutte le condizioni dell'acquisto;

- di affidare al dottor Prever Enrico Junior, notaio in Torino, con studio in via S. Tommaso n. 6, l'incarico di ricevere l'atto pubblico di acquisto, da stipularsi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. 23.01.1984 n. 8, previa attivazione di tutti gli accertamenti del caso da effettuarsi dal notaio medesimo e sotto la sua responsabilità;

- di liquidare le competenze allo stesso dovute presuntivamente quantificate in euro 18.300,00 comprendenti,

oltre gli onorari anche gli oneri fiscali connessi all'acquisizione, in base ad apposita parcella vistata dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;

- alla spesa complessiva di euro 1.146.543,75 o.f.c. si fa fronte con i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 364 del 19.12.2007 sul capitolo 23298 del bilancio per l'esercizio 2007 (ora Cap. 247817), (I. 6482), resi a tal fine disponibili con la legge regionale n. 22 del 5.12.2007.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice DA0713

D.D 6 ottobre 2008, n. 1134

Cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l'affidamento del servizio per la pesatura di n. 146 posizioni dirigenziali con responsabilità di II livello (Settori) e definizione dotazione organica del personale della Giunta Regionale (con esclusione della qualifica dirigenziale) della Regione Piemonte. Nomina Commissione Giudicatrice. Le offerte tecniche.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, il verbale reg. n. 74/08 ;

- di nominare quale Commissione preposta all'esame delle offerte tecniche, composta dai seguenti soggetti:

- Dott. Sergio Sacco – Dirigente del Settore Organizzazione - Presidente;

- Dott.ssa Erminia Garofalo –Dirigente del Settore Formazione– Componente;

- Dott. Mario Ancilli – Funzionario del Settore Sistemi Informativi ed Informatica - Componente.

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore Regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice DA0800

D.D 15 dicembre 2008, n. 543

Art. 10 della l.r. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Palazzo degli uffici regionali, opere infrastrutturali e opere pubbliche di urbanizzazione connesse". Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

In data 4 luglio 2008, il direttore della Direzione regionale Risorse umane e Patrimonio della Regione Piemonte, ha richiesto l'avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto del Palazzo degli uffici regionali, delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche di urbanizzazione connesse.

Il progetto si inserisce nell'ambito dell'Accordo di Programma delle aree AVIO-OVAL, finalizzato all'attuazione di un programma di interventi con valenza di piano particolareggiato per la realizzazione del Palazzo degli

uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse.

Il progetto è localizzato nel Comune di Torino, nella parte sud della città, tra le vie Nizza, Passo Buole, Cannelli, Farigliano, il sedime ferroviario e l'area del Centro Polifunzionale Lingotto. Le opere oggetto della fase di verifica della procedura di VIA rientrano nella categoria progettuale n. 4 dell'allegato B1 ("progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari"), comprendono opere rientranti nella categoria progettuale n. 7 dell'allegato B3 ("costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto") e non ricadono in area naturale protetta.

Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, con nota prot. n. 15597/DA10.02 del 7 luglio 2008, ha individuato nella Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali indicativamente interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture, Sanità, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste.

La Direzione competente ha provveduto, quindi, a dare annuncio sul Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 10 luglio 2008 dell'avvenuto deposito del progetto e dell'individuazione del responsabile del procedimento.

Preso atto che è stato attivato l'Organo tecnico regionale per gli adempimenti istruttori con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA.

Considerato che il responsabile del procedimento designato ha ritenuto di coinvolgere nell'istruttoria tecnica anche le Direzioni regionali Agricoltura, Istruzione, formazione professionale e lavoro, Politiche sociali e politiche per la famiglia, Turismo, Commercio e sport.

Preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, sono state indette nei giorni 23 luglio e 26 agosto 2008 le riunioni della Conferenza di Servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998 nonché di quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999.

Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2008, sono state presentate osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Associazione Pro Natura Torino, anche a nome delle Associazioni ITALIA NOSTRA – Consiglio interregionale Piemonte – Valle d'Aosta e LEGAMBIENTE Circolo Ecopolis Torino (nota in data 6 agosto 2008, prot. di ricevimento n. 18488/10 del 12 agosto 2008), che evidenzia una serie di criticità e richiede, in particolare, la sottoposizione del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA;

- Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione per la conservazione della Natura, (nota in data 4 agosto 2008, prot. di ricevimento n. 18511/10 del 12 agosto

2008), che evidenzia il potenziale impatto dell'edificio a torre sull'avifauna.

Preso atto che, in data 25 agosto 2008, con nota prot. n. 41103 della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, il proponente ha fornito specifici chiarimenti in ordine alle problematiche evidenziate in sede di Conferenza di servizi, nella seduta del 23 luglio 2008.

Considerato che, come indicato dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA, poiché il progetto edilizio prevede anche la realizzazione di parcheggi pertinenziali per un numero di posti auto complessivamente superiore a 500 unità, sottoposti a fase di verifica di competenza del Comune di Torino, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino hanno svolto la procedura di verifica di concerto tra loro, utilizzando lo strumento della conferenza di servizi, al fine di addivenire ad una decisione finale unica e garantendo la valutazione complessiva delle opere e degli interventi necessari disposta dall'articolo 4, comma 5 della l.r. 40/1998.

Considerato che in data 9 giugno 2008, con d.g.r. n. 12-8931, sono stati emanati Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Considerato che, dalla data del 10 luglio 2008 alla data del 10 settembre 2008, a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. n. 28, si è svolto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 della l.r. 40/1998 e del d.lsg. 152/2006, il periodo di consultazione del pubblico per la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998 e del d.lgs. 152/2006, della Variante al PRGC del Comune di Torino e connesso programma di interventi con valenza di Piano Particolareggiato per la realizzazione delle trasformazioni urbane previste per l'area Avio/Oval in oggetto.

Considerato che, al fine di consentire un compiuto pronunciamento in merito alla sottoposizione del presente progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA, è stato ritenuto necessario che il provvedimento inerente la presente fase di verifica tenesse opportunamente conto del "Parere motivato" espresso dall'autorità regionale competente nell'ambito del citato processo di VAS, con particolare riferimento alle valutazioni relative agli aspetti urbanistici e alle problematiche di inserimento paesaggistico.

Considerato che tale necessità, evidenziata anche nelle osservazioni del pubblico pervenute, è stata condivisa dai soggetti istituzionali interessati nella seduta della Conferenza di servizi del 26 agosto 2008.

Considerato che, conseguentemente, con determinazione dirigenziale 335 del 4 settembre 2008, il responsabile del procedimento ha disposto, in accordo con il Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale, la sospensione dei termini della fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto "Palazzo degli uffici regionali, opere infrastrutturali e opere pubbliche di urbanizzazione connesse", di cui all'art. 10, comma 3 della l.r. 40/1998, fino all'avvenuta espressione del "Parere motivato" da parte dell'autorità regionale competente, nell'ambito

del processo di VAS relativo alla sopra citata Variante Urbanistica al PRGC della Città di Torino, allo scopo di consentire il necessario ed opportuno coordinamento procedimentale.

Considerato che l'autorità regionale competente ha espresso il "Parere motivato", richiesto nell'ambito del processo di VAS, con deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 16-10120, e che tale parere è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (2° supplemento al numero 48), in data 27 novembre 2008, consentendo, in pari data, la riattivazione del procedimento inerente la presente fase di verifica della procedura di VIA, precedentemente sospeso.

Considerato che, in data 15 dicembre 2008, il Comune di Torino ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla fase di valutazione della procedura di VIA del progetto di realizzazione del parcheggio con capacità superiore a 500 posti auto, previsto nell'ambito del progetto in esame, con determinazione dirigenziale n. 810 del Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni, inerenti la fase di progettazione definitiva che sono ricomprese nella presente determinazione al successivo punto 13.

Considerati i seguenti pareri, espressi dai soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nota prot. n. 11936/08 in data 25 agosto 2008, che evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi inerenti i rapporti visivi tra i nuovi edifici e il tessuto costruito, le relazioni con gli altri edifici alti previsti in città, le relazioni visive tra i nuovi edifici alti e le prospettive viarie e gli assi principali che hanno diretto l'espansione urbana dell'area, al fine di valutare, fin dalle fasi preliminari, il reale impatto visivo dell'edificio e definirne i criteri per l'inserimento;

- Provincia di Torino, nota prot. n. 561774/LB6 del 26 agosto 2008, che evidenzia la necessità di approfondire una serie di aspetti inerenti, in particolare, gli interventi di bonifica, la fase di cantiere, il paesaggio, il traffico e le condizioni di accessibilità all'area;

- Città di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche della Divisione Urbanistica ed edilizia privata, nota prot. n. 3586/T06.002/4.2 del 5 settembre 2008, che propone una serie di prescrizioni inerenti le caratteristiche tecnico-dimensionali della viabilità interrata;

- Azienda Sanitaria Locale TO1 - Dipartimento di Prevenzione, nota prot. n. 114859 in data 26 settembre 2008, che riporta, in via preliminare e generica, alcune osservazioni in merito al progetto presentato.

Considerati i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, unitamente al contributo tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, di cui alla relazione tecnica del rispettivo dipartimento provinciale di Torino - Struttura Semplice SS 06.03 "Attività istituzionali di produzione dell'Area Metropolitana Torinese".

Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi, valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998 ed in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale, si evidenzia quanto di seguito esposto:

- la documentazione presentata dal proponente per la fase di verifica della procedura di VIA risulta conforme a quanto richiesto dall'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998 e, conseguentemente, atta ad esprimere un pronunciamento in merito alla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998;

- il "Parere motivato", espresso nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante urbanistica connessa alle opere in progetto, di cui alla citata d.g.r. 24 novembre 2008, n. 16-10120, che si allega in copia alla presente determinazione per farne parte integrante, ha ritenuto compatibile dal punto di vista ambientale la Variante urbanistica al PRGC della Città di Torino connessa all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Palazzo degli Uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle relative opere infrastrutturali, a condizione che siano recepite le prescrizioni e le raccomandazioni ivi riportate;

- gli approfondimenti e le analisi, condotti in sede di organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, consentono di ritenere che la realizzazione e la gestione dell'intervento proposto non comportino apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni progettuali e gestionali, vincolanti per le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la conseguente fase di gestione, di seguito esposte ed organizzate per argomenti.

Prescrizioni inerenti il progetto definitivo ed esecutivo, la realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi previsti.

1. Bonifica del sito ex Fiat Avio

Considerato che allo stato attuale è in corso una procedura di bonifica del sito ex Fiat Avio, per procedere alla realizzazione dell'opera si dovrà attendere il completamento degli interventi di bonifica per le aree a destinazione d'uso commerciale e industriale interessate dall'opera, attualmente in corso, come da progetto approvato.

2. Pozzi esistenti ex Fiat Avio

Con riferimento ai 5 pozzi esistenti nell'area di intervento, già di proprietà Fiat Avio, in fase di redazione del progetto definitivo il proponente deve verificare lo stato di detti pozzi, valutare se vi sia interesse a mantenerli in esercizio o se, diversamente non sia opportuno chiuderli.

Qualora vi siano pozzi che interessano il sistema acquifero profondo, il proponente dovrà verificare lo stato di consistenza ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 2003, nei termini previsti dalla Provincia. Qualora venga decisa la chiusura di alcuni o di tutti i pozzi, il proponente dovrà seguire la procedura tecnica prevista dal Regolamento regionale citato.

In considerazione della strategicità del sistema acquifero profondo e del fatto che l'area è oggetto di bonifica occorre altresì valutare, in fase di redazione del progetto definitivo, che lo stesso non sia stato in alcun modo oggetto di contaminazione.

3. Assetto idrogeologico

I progetti definitivi delle opere sotterranee previste (fondazioni palazzo regionale, viabilità e parcheggi, pozzi di prelievo e di reinnescione a servizio dell'impianto di termoregolazione del Palazzo regionale) dovranno essere

redatti in base ad una approfondita indagine idrogeologica, articolata come di seguito riportato, i cui risultati dovranno essere comunicati dal proponente al dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA Piemonte - Struttura Semplice SS 06.03 "Attività istituzionali di produzione dell'Area Metropolitana Torinese" ed alla direzione Ambiente della Regione.

L'indagine dovrà essere così articolata:

- ricostruzione litostratigrafica sino alla base dell'acquifero freatico, basata su almeno quattro sondaggi opportunamente localizzati;
- ubicazione, caratterizzazione e definitiva sistemazione di tutti i pozzi preesistenti nell'area di intervento;
- esecuzione di due prove di portata e di reinnescione a carico variabile nelle zone ritenute idonee dalle simulazioni modellistiche;
- verifica sperimentale della compatibilità chimico-fisica tra le acque reflue dell'impianto di termoregolazione e la falda;
- ricostruzione a scala di dettaglio dell'assetto litostratigrafico del comprensorio;
- acquisizione di tutti i dati piezometrici sino ad ora rilevati nell'area AVIO-OVAL e nel tratto C.so Spezia - Lingotto (Gruppo Torinese Trasporti);
- implementazione di un modello matematico bidimensionale per la simulazione dei flussi sotterranei;
- consegna dei file di caricamento dati del modello matematico su adeguato supporto informatico.

L'area modellata dovrà essere estesa, in tutte le direzioni, oltre l'area d'interesse ad una distanza adeguata (scala chilometrica) o sino ad un confine idraulico naturale. Il modello dovrà essere tarato sia in regime stazionario (piezometria media di riferimento) sia in regime transitorio (giugno 2007 - luglio 2008) con passo temporale di 15 gg. In questa fase dovranno essere considerate tutte le opere civili sotterranee esistenti ante operam in grado di interferire con la falda freatica.

Il modello, superata positivamente la fase di calibrazione transitoria ed una volta in possesso di un congruo numero di dati significativi, dovrà simulare:

- sia la presenza delle singole opere sotterranee previste (fondazioni, viabilità, parcheggi e metropolitana), sia la presenza simultanea di tutti i nuovi interventi, in condizioni di minima soggiacenza ipotizzabile;
- la localizzazione ottimale dei nuovi pozzi di prelievo e di quelli di reinnescione, per evitare possibili rigurgiti della falda conseguenti alle opere sotterranee (pozzi di prelievo) e/o gli effetti indotti dallo scarico (pozzi di reinnescione).

Con riferimento, inoltre, ai 4 pozzi di prelievo e ai 2 pozzi di reimmissione a servizio dell'impianto di termoregolazione del Palazzo regionale, una volta chiarito il quantitativo d'acqua che s'intende prelevare nonché il quantitativo d'acqua che s'intende reimmettere in falda, occorre acquisire in fase di redazione del progetto definitivo, tramite prove di pompaggio sul campo, i principali parametri idrodinamici dell'acquifero freatico per verificare direttamente la disponibilità dei quantitativi necessari.

È infine necessario, in fase di redazione del progetto definitivo, effettuare una simulazione modellistica riguardo il sistema pozzi di prelievo-pozzi di reimmissione sia per quanto riguarda le alterazioni del livello freatico sia

per quanto riguarda le alterazioni termiche che verranno indotte nell'acquifero (valutare la geometria del pennacchio di dispersione dell'alterazione termica dell'acqua).

4. Uso razionale della risorsa idrica e compatibilità dell'intervento con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato

Per le finalità di risparmio idrico si prescrive che, in aggiunta al previsto riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate, per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.

Conseguentemente, il progetto definitivo dovrà prevedere l'integrazione delle reti di distribuzione tecnologica verticali, inserendo la rete idrica di acqua non destinabile all'uso umano introducendo inoltre, ove possibile, i c.d. sistemi a cascata ovvero ad uso multiplo della stessa risorsa (ad es. scarico dai lavelli ai WC).

Tale aspetto, si ricorda, costituisce comunque un adempimento normativo (art. 146, comma 1, lett. c. del d.lgs. 152/2006) di stretta competenza regionale.

Per quanto attiene l'utilizzo e l'integrazione della rete acquedottistica, si rinvia alle prescrizioni eventualmente impartite dal Gestore del servizio idrico integrato.

Con riferimento alla prevista rete di raccolta acque, interna al parcheggio, ed ai connessi sistemi di disoleazione delle acque meteoriche, si richiede di valutare, in fase di redazione del progetto definitivo, la necessità di inserimento di tali sistemi e la loro gestione in un contesto più ampio così come previsto dal d.p.g.r. 20 febbraio 2006, n. 1/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", cui il progetto dovrà fare esplicito riferimento.

Per tutti gli utilizzi dell'acqua della prima falda, in fase di redazione del progetto definitivo, dovrà essere effettuata una preventiva caratterizzazione per valutarne la compatibilità qualitativa anche in considerazione del contesto di area soggetta a bonifica.

5. Sondaggi geotecnici lotto 2

In fase di progettazione esecutiva, la realizzazione dei 28 sondaggi previsti nel comprensorio 2, di cui 13 a 80 m di profondità e 3 a 40 m, deve essere coordinata con le attività di bonifica in atto sul sito al fine di evitare la veicolazione in profondità della contaminazione.

6. Sistemi antincendio ed utilizzo delle acque di falda

Con riferimento all'impianto sprinkler ad umido, previsto per i parcheggi interrati, in considerazione della presenza di contaminazione da solventi clorurati della falda freatica, occorre verificare, in sede di redazione del progetto definitivo, che tali acque siano compatibili con l'utilizzo di tale tecnica antincendio al fine di evitare la dispersione di inquinanti in atmosfera. Questa avvertenza deve essere considerata, in generale, per ogni utilizzo delle acque di falda.

7. Compatibilità dell'intervento in materia di risparmio energetico

Il progetto definitivo dovrà fare esplicito riferimento al Piano Stralcio al Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria dedicato al riscaldamento degli ambienti ed al condizionamento (d.c.r. n. 98-1247 dell'11.01.2007), che integra a livello regionale il d.lgs. 311/2006, indicando le prestazioni minime dell'involucro e degli elementi di ambito che devono essere garantite

nella progettazione di nuovi edifici. In particolare, nella relazione tecnica e nella simulazione relativa ai consumi energetici dell'edificio dovranno essere esplicitate le condizioni di rispetto di:

- fabbisogno termico limite relativo all'involucro pari o inferiore a 35 kWh/m² anno,
- trasmittanza degli elementi trasparenti.

Il progetto definitivo dovrà prevedere l'installazione di collettori solari termici in grado di soddisfare la quota del 60% del fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria, determinato secondo la norma tecnica UNI TS 11300, parte 2 (che ha sostituito la raccomandazione CTI R3-03, citata a riferimento nella d.c.r. 11.01.2007, n. 98-1247, per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria), alla luce del combinato disposto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 311/2006, nell'articolo 18 della legge regionale 13/2007 e nella d.c.r. 11.01.2007, n. 98-1247, fatte salve le eventuali impossibilità tecniche dovute all'ubicazione dell'edificio.

Qualora l'ubicazione dell'edificio renda tecnicamente impossibile l'installazione di un impianto solare termico, la quota del 60% del fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria potrà essere soddisfatta mediante altra fonte rinnovabile, opportunamente documentata e descritta nel progetto definitivo; in proposito, si sottolinea come il solare termico sia il sistema più efficace per sfruttare, a parità di superficie, l'energia solare per il soddisfacimento dei fabbisogni termici di un edificio, anche rispetto a sistemi quali il fotovoltaico accoppiato a pompa di calore.

In merito ai previsti sistemi di produzione di energia elettrica con moduli fotovoltaici che utilizzano silicio amorfo, si evidenzia come tale tipo di silicio sia un produttore di energia molto inefficiente: conseguentemente, in fase di redazione del progetto definitivo dovranno essere valutate altre soluzioni di produzione di energia elettrica con moduli fotovoltaici più efficienti (ad es.: cristallini), eventualmente attuabili solo a determinati piani (ad es.: ultimo piano) o nell'attigua palazzina centro servizi.

8. Tutela della qualità dell'aria e mobilità sostenibile

Essendo il settore trasporti la principale fonte di inquinamento del territorio piemontese e dovendo, conseguentemente, agevolare la mobilità collettiva attraverso il potenziamento sia delle connessioni con le Stazioni Ferroviarie, sia dei mezzi pubblici verso le altre zone della città, ipotizzando i massimi flussi di persone che si muoveranno in fasce orarie piuttosto ristrette, si ritiene necessaria, in fase di progettazione definitiva, un'analisi preventiva della congruità delle tempistiche di realizzazione del Palazzo Regionale con quelle previste per le nuove infrastrutture di trasporto (nuova stazione e metropolitana); qualora l'esito di tale analisi mostrasse delle discrasie temporali critiche per la gestione della mobilità, il progetto definitivo dovrà prevedere l'attivazione di adeguati ed efficienti servizi di collegamento con le Stazioni Ferroviarie e il centro cittadino.

Il progetto definitivo dovrà individuare le prevedibili modificazioni della viabilità, le esigenze di rafforzamento del servizio pubblico, i fabbisogni e la dotazione complessiva di spazi pubblici a parcheggio previsti, soprattutto dedicati ai residenti, indotti dalla realizzazione del Palazzo Regionale, dalle aree terziarie e commerciali

e dalle relative opere connesse, attraverso una approfondita valutazione relativa ad un comprensorio urbanistico di area vasta, più esteso rispetto a quello preso in considerazione dalle analisi condotte in sede di progettazione preliminare (indicativamente: area compresa tra piazza Carducci e corso Maroncelli)

Il progetto definitivo deve prevedere, infine, la realizzazione del collegamento con le piste ciclabili presenti lungo il fiume Po e oltre la ferrovia (via Pio VII); deve inoltre prevedere un apposito spazio per il parcheggio in condizioni di sicurezza delle biciclette (almeno 150) e per le postazioni di bike sharing.

Al fine di disincentivare la mobilità con autoveicoli singoli, si richiede di valutare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di utilizzare una rilevante parte del parcheggio sotterraneo quale parcheggio di interscambio per i flussi di traffico provenienti dalle vicine autostrade.

9. Limitazione dell'impatto acustico

Gli interventi di mitigazione individuati nel progetto permettono di stimare, in corrispondenza dei ricettori presenti nei Comparti 4, 6a, 6b, una compatibilità ai limiti di fascia in periodo diurno e notturno; mentre in corrispondenza dell'area scolastica, alla quale è attribuita la Classe I, viene stimato un esubero in facciata al 2° piano dell'ordine di 2-3 dBA, che deve essere risolto in sede di progettazione esecutiva.

In particolare, il progetto definitivo dovrà prevedere l'inserimento di una barriera acustica artificiale, da realizzare sul terrapieno in progetto nell'area a verde compresa tra la nuova viabilità interna lato ferrovia e gli edifici residenziali; la barriera antirumore dovrà essere adeguatamente dimensionata, attraverso una specifica progettazione acustica, tenendo conto altresì dell'impatto visivo del manufatto e del suo inserimento paesaggistico.

Inoltre, si richiede di adottare specifici interventi volti alla mitigazione del rumore prodotto dagli avvisatori acustici della stazione ferroviaria Lingotto; a tal fine, sarà necessario valutare, in accordo con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, le migliori soluzioni tecniche e gestionali attuabili.

In fase di cantiere, il rumore generato deve rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

Al fine di verificare l'adeguatezza delle mitigazioni individuate, dovranno essere effettuate apposite campagne di misura nelle situazioni di cantiere e *post operam*. Le modalità di realizzazione delle campagne di misura sia nelle fasi di cantiere che *post operam* devono essere concordate con il dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA prima dell'inizio del cantiere. Le campagne di misura dovranno verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione previsti e il rispetto dei limiti presso i ricettori. Sulla base delle risultanze di tale monitoraggio dovranno essere realizzati eventuali ulteriori interventi di mitigazione, se necessari.

La documentazione previsionale di impatto acustico e la valutazione di clima acustico, per ogni singolo intervento,

dovranno essere ripresentate al Comune contestualmente alla domanda di rilascio della concessione edilizia, o di altro provvedimento autorizzativo della realizzazione dell'opera, tenendo conto della classificazione acustica definitiva approvata dal Comune.

10. Gestione dei rifiuti

Il progetto definitivo dovrà recepire le seguenti prescrizioni:

- produzione di rifiuti da 1 mensa, 2 bar ed Area relax - Occorre dotare la mensa e i due bar di una volumetria idonea per la collocazione di almeno 5 tipi di contenitori, i quali verranno utilizzati rispettivamente per la raccolta di rifiuto indifferenziato, rifiuti di alimenti, carta/cartoni, imballaggi in vetro e metalli, plastica da imballaggio. Relativamente alla raccolta differenziata del rifiuto organico effettuato dalla mensa, la quale è localizzata nella struttura adiacente al Palazzo Unico, occorre prevedere anche un'area a disposizione della mensa stessa nella quale il gestore potrà conferire in rifiuto organico prodotto (sia derivante dalla preparazione dei cibi che proveniente dagli avanzi di cibo raccolti nel locale aperto al pubblico) in attesa dell'intervento di prelievo da parte del servizio pubblico: tale area deve essere in grado di rispondere alla necessità di effettuare tale raccolta pur sempre nel rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori di carattere igienico-sanitario. Per l'Area relax occorre prevedere 4 tipi di contenitori: rifiuto indifferenziato, carta/cartoni, imballaggi in vetro e metalli, imballaggi in plastica;

- atteso che i dipendenti saranno circa 3.000 e la mensa da 500 posti opererà su tre turni per un totale di 1.500 pasti (metà del fabbisogno massimo teorico), al fine di un corretto dimensionamento delle necessità di stoccaggio dei rifiuti prodotti, è necessario chiarire se tale previsione è corretta;

- raccolta rifiuti presso i circa 16 distributori automatici - Accanto ai distributori automatici occorre prevedere gli spazi idonei a collocare 3 tipi di contenitori: per gli imballaggi in plastica, per gli imballaggi in vetro e metalli, per il rifiuto indifferenziato;

- raccolta rifiuti presso l'Asilo nido - Occorre prevedere, oltre la raccolta del rifiuto indifferenziato, la raccolta differenziata della carta/cartone e degli imballaggi in plastica;

- gestione dei rifiuti presso locali particolarmente sensibili situati all'interno del Palazzo Unico: Centro stampa, Ufficio Cartografico, Presidio medico, locale raccolta rifiuti (tutti localizzati a livelli interrati) - Per quanto riguarda il centro stampa e l'ufficio cartografico occorrerà considerare il fatto che tali servizi producono ingenti quantità di carta (in particolare modo il centro stampa); per quanto riguarda il Presidio medico occorre prevedere una raccolta differenziata di tipologie di rifiuto tipiche di questo servizio (in particolare medicinali scaduti e rifiuti sanitari pericolosi); per quanto riguarda il locale raccolta rifiuti, esso andrà dimensionato tenendo conto che la raccolta differenziata dei rifiuti fa aumentare gli spazi, le volumetrie o le altezze necessarie per il loro deposito e la loro movimentazione: ciò sia in relazione al numero di prelievi settimanali (che variano a seconda della tipologia di rifiuto), sia in funzione delle attrezzature e macchinari in dotazione al gestore del servizio pubblico di raccolta: una attenzione particolare andrà quindi posta in fase di valutazione delle altezze massime dei locali, specie qualora si dovesse effettuare al momento della

raccolta effettuata dal servizio pubblico un caricamento mediante l'utilizzo di cassoni scarrabili o sistemi di alza/volta cassonetti. Relativamente al locale destinato alla raccolta dei rifiuti, è opportuno che il locale destinato ad ospitare la raccolta del rifiuto organico e del rifiuto indifferenziato sia separato da quello destinato ad accogliere le altre tipologie di rifiuti: ciò in relazione alla presenza di rifiuti putrescibili;

- spazi per i contenitori destinati ad accogliere i rifiuti indifferenziati e Spazi per i contenitori per la RD della carta: gli spazi per la raccolta del rifiuto indifferenziato e per la raccolta differenziata della carta qui considerati sono quelli all'interno degli uffici e locali a disposizione dei dipendenti - Occorre prevedere spazi per la presenza di un cestino/dipendente per il rifiuto indifferenziato, e di un contenitore per la raccolta differenziata della carta ogni 2 dipendenti. In ogni locale adibito a riunioni occorre prevedere un cestino per la raccolta indifferenziata e un contenitore per la raccolta differenziata della carta. Accanto ad ogni fotocopiatrice occorre prevedere la presenza di un contenitore per la raccolta differenziata della carta;

- spazi per i contenitori destinati alla RD dei consumabili da ufficio (cd "Raccolta Toner") - Ogni piano dovrà prevedere gli spazi per la collocazione di 2 contenitori per la RD dei consumabili da ufficio, collocati nei pressi delle fotocopiatrici. Sia nel centro stampa che nell'ufficio cartografico si dovrà prevedere lo spazio per la collocazione di un contenitore per la RD dei consumabili da ufficio;

- spazi per il raggruppamento dei rifiuti, differenziati e indifferenziati - Attualmente non si hanno a disposizione stime aggiornate sulla produzione di rifiuti da parte dei dipendenti regionali, che peraltro non sono riportate nel progetto; tuttavia una ricerca condotta dall'IPLA SpA di Torino per conto della Regione nel 1996 ci permette di stimare che ad oggi ogni dipendente regionale produce giornalmente circa 0,20/0,25 kg di rifiuto totale (con una oscillazione da 0,13 a 0,60 kg/giorno per dipendente), costituito per l'80-85 % da carta/cartone. Si ritiene utile fornire questa stima, non presente nel progetto;

- premesso quanto sopra, nel progetto si accenna e sistemi per la compattazione dei rifiuti, che per il vetro/metalli e per l'organico non devono essere messi in atto. Si chiede pertanto di esaminarne più approfonditamente gli aspetti, al fine di garantire che le frazioni raccolte siano gestite in modo da non recare problemi di carattere igienico ambientale e di sicurezza, e di non essere negativi né per la successiva fase di deposito presso il locale di raccolta rifiuti, né per la movimentazione da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta, né per l'effettivo recupero presso gli impianti di destinazione.

11. Tutela dell'avifauna

L'intera superficie vetrata che costituisce l'involucro del Palazzo degli uffici regionali dovrà essere realizzata utilizzando vetri opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, in modo tale da non riflettere l'ambiente esterno e da non lasciare trasparire quello interno, o comunque individuando soluzioni che a livello visivo siano più facilmente percepibili come volume pieno.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione delle superfici vetrate delle serre e dei giardini previsti internamente agli edifici, della veletta posta sulla parte sommitale della torre, in quanto costituiscono le

situazioni di maggiore criticità nei confronti dell'avifauna. Pur non essendo prevista la messa a dimora di alberi nelle immediate vicinanze dell'edificio, che potrebbero attirare gli uccelli, analoga attenzione dovrà essere posta nella progettazione delle superfici vetrate dei piani bassi del palazzo.

Al fine di rendere massima l'efficienza delle misure di mitigazione nei confronti dell'avifauna, la scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere concordata con la direzione regionale Agricoltura già a partire dalla fase di progettazione definitiva.

Per quanto riguarda la mitigazione degli impatti in fase notturna, dovrà essere prevista una bassa illuminazione dell'intero edificio, in maniera da renderlo visibile ed assicurare nello stesso tempo un'adeguata efficienza nei consumi energetici. La bassa illuminazione della torre dovrà garantire un livello di luce residua tale da illuminare e rendere visibili anche i vetri della veletta posta sulla parte sommitale.

12. Limitazione dell'inquinamento luminoso

Tutte le opere previste nell'ambito dell'area di trasformazione devono garantire il rispetto dei limiti e le disposizioni tecniche stabilite dalla L.R. 31 del 24/3/00, le Norme UNI 10819, le Linee Guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico redatte dalla Regione Piemonte approvate con D.G.R. 29-4373 del 20 novembre 2006 e le Linee Guida per l'applicazione della L.R.31/00 emanate dalla Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 330414 del 10 febbraio 2004.

13. Viabilità e parcheggi interrati

Il progetto definitivo dovrà recepire le seguenti prescrizioni:

- ampliamento della carreggiata veicolare della "rotatoria interrata sottopasso Lingotto" con estensione a tre corsie rispetto alle due indicate e revisione dell'impalcato a copertura della stessa con soluzioni che garantiscano la sicurezza della circolazione senza il ricorso a pilastri puntuali;

- ricalibratura della nuova viabilità interrata di Via Farigliano a servizio dei parcheggi, prevista tra la nuova "rotatoria interrata Regione" e la "rampa verso via Nizza", con l'ampliamento della corsia veicolare (attualmente dimensionata 3,5 m), tramite la sostituzione della banchina centrale con elementi separatori tipo New Jersey;

- collocamento di appositi portali di preavviso in corrispondenza degli accessi alla nuova viabilità interrata che ne segnalino i limiti di altezza;

- ridisegno dell'innesto del "raccordo oltre via Passo Buole" con estensione fino alla via Trofarello con verifica di soluzione a rotatoria;

- che il servizio di guardiania del parcheggio non preveda il permanere di personale ai piani interrati;

- dovranno essere indicate le modalità di gestione dell'autorimessa: se vi sarà una gestione unitaria per tutti i comparti (pubblici e privati) e se sono previsti dei gate di accesso / uscita al parcheggio o gli accessi sono liberi. Nel caso fossero previsti i gate si evidenzia la necessità di verificare lo spazio a disposizione per collocare le sbarre, ritenuto ridotto, specialmente in prossimità delle rampe lato est. Inoltre dovrà essere valutata la possibilità che la presenza di sbarre di controllo agli accessi, possa provocare code che rischierebbero di congestionare anche il

traffico nel sottopasso;

- che siano modificati gli inviti per le corsie di decelerazione ed accelerazione per facilitare le manovre di accesso ed immissione;

- in corrispondenza della via Farigliano si segnala un'eccessiva vicinanza delle rampe di accesso al parcheggio a quelle del sottopasso. Si richiede quindi di verificare la possibilità di traslare l'accesso al parcheggio verso ovest. Si chiede inoltre di aggiungere una corsia sul lato nord del sottopasso in modo da dedicarla alle vetture in accesso/uscita dal parcheggio, come è già previsto per il tratto di sottopasso dopo la rotonda;

- in corrispondenza delle uscite dal parcheggio è necessario regolamentare in modo adeguato la confluenza delle due rampe parallele, in modo che una sola corsia si immetta nel sottopasso;

- si ritengono estremamente difficoltose le manovre di inversione ad U in corrispondenza della rampa lato est, in particolare al 2° piano interrato. Si richiede quindi uno studio di fattibilità delle possibili alternative;

- si ritiene opportuno realizzare le rampe di collegamento tra i piani interrati a senso unico e non a doppio senso, in modo da evitare incroci dei flussi di traffico e difficili manovre di inversione a U. Se ne richiede pertanto uno studio di fattibilità;

- i veicoli che dalle corsie di distribuzione agli stalli si immettono nell'anello perimetrale hanno la visibilità ostruita dai pozzi di aerazione: si ritiene indispensabile installare degli specchi per garantire una corretta visibilità;

- il progetto definitivo dei parcheggi interrati sia conforme ai disposti di cui al d.m. 01.02.1986, in particolar modo al punto 3.9 (Ventilazione);

- i camini distanti più di 10 m dai fabbricati o da altri ostacoli, fuoriuscenti al piano di calpestio urbano, siano innalzati ad una quota tale che il riflusso dei fumi non rechi molestia alle persone e comunque ad un'altezza non inferiore a 4 m dal piano pedonale;

- le griglie di ventilazione naturale siano posizionate in modo da non arrecare molestia ai passanti ed ai fruitori degli spazi esterni e comunque ad una distanza di almeno 1,50 m dai marciapiedi e dagli spazi di stazionamento.

14. Gestione della fase di cantiere

Al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri si ritiene indispensabile che, nell'ambito della progettazione definitiva, vengano definite dettagliate procedure di gestione delle attività svolte nel cantiere stesso; tali procedure dovranno far proprie le seguenti prescrizioni minime:

- per la prevenzione dell'inquinamento ambientale l'impresa sarà tenuta a valutare preventivamente la migliore dislocazione del cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione), degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia;

- la predisposizione della fase cantiere dovrà essere effettuata con un'accurata revisione di tutte le aree previste dal progetto, cercando di ottimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base di reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando, per quanto possibile, le trasformazioni urbane in atto in un contorno significativo ad esse;

- per ogni area di cantiere dovrà essere indicata in cartografia l'ubicazione e l'estensione precisa della stessa e dovrà essere redatto uno specifico studio sul recupero successivo di tutte le aree interessate dall'intervento;

- l'impatto acustico del cantiere dovrà rispettare quanto previsto dal regolamento acustico della Città di Torino e dovrà essere ridotto al minimo indispensabile l'utilizzo di macchinari rumorosi in periodo notturno in prossimità delle abitazioni;

per ogni area di cantiere dovrà essere prodotto uno studio di impatto acustico di dettaglio prima dell'avvio dei lavori, da sottoporre al parere tecnico del competente organo di controllo. Lo studio di impatto acustico dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- modalità di svolgimento delle attività di cantiere (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio, giorni e orari di utilizzo di sorgenti sonore);

- descrizione, ubicazione e caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore, nonché l'indicazione dei loro dati di targa acustici;

- tipologia e caratteristiche tecniche degli interventi di mitigazione acustica previsti;

- calcolo previsionale dei livelli sonori nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati.

- durante lo svolgimento delle attività di cantiere dovrà essere eseguita una serie di monitoraggi acustici atti a verificare la correttezza di quanto previsto nello studio di impatto acustico di dettaglio. Le modalità di acquisizione e di analisi dei dati di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con il dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA;

- si ritiene opportuno che venga individuata una persona fisica, con la qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della L.447/95, con l'incarico di seguire l'evoluzione delle attività di cantiere sotto il profilo acustico, verificare in ogni fase la migliore attuazione degli interventi di abbattimento del rumore e progettare eventuali misure aggiuntive di tutela ambientale. Tale figura dovrà svolgere anche il ruolo di interlocutore con gli organi preposti al controllo in merito alle problematiche di carattere acustico;

- il progetto dovrà essere integrato da un adeguato piano di monitoraggio della qualità dell'aria da condurre con l'Ente di controllo e il piano stesso dovrà essere oggetto di revisione sulla base degli affinamenti progettuali da stabilirsi in fase esecutiva; dovranno essere concordate con il dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA le modalità attuative e le tempistiche previste durante la fase ante-operam, di cantiere e post operam;

- nella predisposizione dei capitolati d'appalto occorre prevedere idonee aree di deposito temporaneo e di cantiere; particolare cura deve essere rivolta nella preparazione delle superfici dei piazzali di stoccaggio, in modo da evitare che, con la movimentazione dei materiali con automezzi, si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo, creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinata dal flusso veicolare e disperse in atmosfera;

- le piste di cantiere devono essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità deve essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco

della pista;

- devono essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;

- devono essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;

- devono essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

- occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aereodispersi presenti nelle aree di cantiere. Qualora ritenuti necessari, i gruppi elettrogeni utilizzati quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, devono essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;

- tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW devono essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;

- i programmi di manutenzione devono prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi devono interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

- gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate;

- devono essere concordati con il Comune i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;

- le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi di tipo idrico) dovranno essere coltettate alla fognatura comunale e, qualora fosse necessario, sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al d.lgs. 152/2006 e s.m.i;

- dovrà essere comunicato al dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998;

- dovranno essere concordate con il dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette;

- il direttore dei lavori dovrà trasmettere al dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, inerente l'attuazione delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e delle misure compensative, di

mitigazione e di monitoraggio degli impatti, previste dal proponente nella documentazione presentata per l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA.

15. Riutilizzo e gestione delle terre e rocce da scavo

Relativamente alle terre e rocce da scavo, non vi è nel progetto presentato alcun richiamo sulle modalità mediante le quali verranno gestite.

Si sottolinea che, qualora le terre e rocce da scavo non siano riutilizzate all'interno del cantiere ma siano allontanate dall'area occorrerà gestirle in base alla disciplina vigente in materia di rifiuti. In ogni caso, occorrerà tener conto della loro caratterizzazione analitica e della relativa limitazione nella destinazione d'uso (d.lgs. 152/2006, art. 186).

È pertanto necessario che, in sede di progettazione definitiva, sia fornito un dettagliato piano di gestione delle terre da scavo, ai sensi del comma 2 dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006, che tenda a minimizzare il trasferimento delle stesse all'esterno dell'area, ovvero in discarica, puntando a massimizzare il riutilizzo interno.

16. Sistemazioni esterne

In relazione alle sistemazioni esterne, senza entrare nel merito dell'organizzazione degli "spazi verdi" previsti nell'area, è possibile formulare le seguenti raccomandazioni, da recepire in fase di redazione del progetto definitivo:

- la progettazione definitiva contempli unicamente l'impiego di specie arbustive e arboree autoctone;

- tutte le superfici di camminamento pedonale siano concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il più elevato grado di inerbimento parziale possibile (marmette autobloccanti forate etc.); laddove queste debbano essere carrabili e siano dedicate parzialmente a parcheggio, gli stalli dovranno essere concepiti con sistemi che ne permettano il parziale inerbimento;

- ai fini di un corretto smaltimento delle acque superficiali, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, occorrerà prevedere vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, a maggior ragione nelle aree di prevista concentrazione del traffico veicolare (pozzetti disoleatori, vasche di prima pioggia ecc.);

- per le vasche ornamentali a cielo libero, con presenza di acqua, si richiama l'attenzione sull'eventualità di formazione e/o proliferazione di agenti patogeni, ivi compresa la Legionella e, quindi, su idonee soluzioni di contenimento;

- rispetto agli elementi di arredo costituiti dalle previste vasche d'acqua distribuite sull'intero ambito di intervento, si ritiene preferibile la sostituzione di parte dei tracciati d'acqua previsti o di parte di essi, attraverso la realizzazione di aree verdi che possono contribuire a sottolineare gli assi visivi e le scelte prospettiche proposte per la viabilità e gli spazi pubblici dell'area ex Fiat Avio nel suo complesso;

- in riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica si ritiene che per le aree a parcheggio debbano essere previste modalità realizzative che consentano un adeguato inserimento di tali superfici nei nuovi contesti urbani, attraverso la realizzazione di "zone verdi", a limitata impermeabilizzazione dei suoli.

17. Gestione delle emergenze

Si ritiene opportuna, in fase di redazione del progetto definitivo, una disamina delle casistiche di plausibili incidenti e si effettuino le valutazioni conseguenti, tenuto conto della particolarità dell'edificio a fronte della attuale situazione delle squadre antincendio urbane e dei relativi equipaggiamenti.

18. Disposizioni generali

Dovrà essere comunicato al dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA l'inizio ed il termine dei lavori e il luogo del deposito del progetto esecutivo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998.

Dovranno essere concordate con il dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

Il direttore dei lavori dovrà trasmettere al dipartimento provinciale di Torino dell'ARPA, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio previste nella documentazione presentata dal proponente per la fase di verifica unitamente a quelle disposte dalla presente determinazione, integrate da quelle contenute nel Provvedimento dell'Autorità Competente conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

A seguito di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che il progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sopra riportate, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti preordinati alla realizzazione e gestione degli interventi, non comporti apprezzabili effetti negativi sull'ambiente e possa, conseguentemente, essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i.;

vista la Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 16-10120 del 24.11.2008;

determina

di ritenere che il progetto "Palazzo degli uffici regionali, opere infrastrutturali e opere pubbliche di urbanizzazione connesse", presentato dal direttore della Direzione Regionale Risorse umane e Patrimonio della Regione Piemonte, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le ragioni esposte in premessa subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti preordinati alla realizzazione e gestione degli interventi, dettagliatamente descritte in premessa e inerenti, in particolare, i seguenti argomenti:

- bonifica del sito ex Fiat Avio;
- assetto idrogeologico e uso razionale della risorsa idrica;
- risparmio energetico;
- tutela della qualità dell'aria e mobilità sostenibile;

- limitazione dell'impatto acustico;
- gestione dei rifiuti;
- tutela dell'avifauna;
- limitazione dell'inquinamento luminoso;
- viabilità e parcheggi interrati;
- gestione della fase di cantiere;
- riutilizzo e gestione delle terre e rocce da scavo;
- sistemazioni esterne;
- gestione delle emergenze.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Responsabile del Procedimento

Grazia Sartorio

La Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2008, n. 16-10120 - Valutazione Ambientale Strategica del programma d'interventi, con valenza di Piano Particolareggiato, con annessa variante urbanistica finalizzato alla realizzazione del Palazzo degli uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle infrastrutture connesse, oggetto di accordo di programma. Parere motivato di compatibilità ambientale, allegato alla presente determinazione dirigenziale, è stata pubblicata sul 2° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 novembre 2008 (Ndr).

Codice DA1013

D.D 15 ottobre 2008, n. 561

Approvazione graduatorie relative alla selezione per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato (stabilizzazione) presso gli Enti di gestione AA.PP. regionali del personale precario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 27/12/2006 così come richiamato dall'art. 3, comma 94, lett. a) della l. 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008), approvato con DD. n. 350 del 20/6/2008.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare le graduatorie, trasmesse dalla commissione giudicatrice, di cui all'avviso di selezione approvato con DD n. 350(DA10.13) del 20/06/2008, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante;

di disporre la pubblicazione di tali graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

di disporre altresì la contestuale trasmissione delle stesse agli Enti di gestione delle aree protette regionali interessati;

di prendere atto che la commissione ha stabilito che, per i candidati che matureranno successivamente il requisito del triennio di anzianità lavorativa, siano predisposte distinte graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo da

parte dell'Ente di gestione interessato previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di legge;

di sottolineare, come stabilito dal bando, che, nel caso in cui presso l'ente di gestione nel quale è stata richiesta la stabilizzazione, non fosse disponibile il posto in pianta organica, il candidato dovrà essere chiamato ad esercitare il diritto di opzione su un altro ente di gestione di area protetta regionale.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri

Allegato C

Graduatoria categoria "C"

Istruttore Amministrativo		
Nome	Ente	punti
Luca Miatto	Ente Parco Mandria	74,5

Istruttore Tecnico		
Nome	Ente	punti
Genesio Manuela	Ente Parco Mandria	81

Graduatoria categoria "B"

Esecutore amministrativo		
Nome	Ente	punti
Dell'Aquila Patrizia	Ente Parco Ticino	55
Coletti Anselmina	Ente Parco Orsiera	20,75

Allegato D

Graduatoria categoria "C"

(stabilizzazione a seguito maturazione triennio anzianità)

Istruttore Tecnico		
Nome	Ente	punti
Deborah Perito	Ente Parco Po – TO	72

Codice DA1008

D.D 15 ottobre 2008, n. 562

Proroga dei termini di conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto "Potenziamento Metanodotto Gozzano-Domodossola".

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento di autorizzazione relativo al progetto "Potenziamento Metanodotto Gozzano-Domodossola" non può concludersi entro il termine prefissato;

- di prorogare la conclusione del procedimento di novanta giorni, a far data dal 6 ottobre stabilendo il nuovo termine nel 4 gennaio 2009, al fine di consentire alla Società proponente di espletare le necessarie prassi correlate alla comunicazione e pubblicazione delle nuove particelle catastali interessate dalle varianti progettuali presentate.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Codice DA1004

D.D. 18 dicembre 2008, n. 735

DD.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 e n. 19-10276 del 16 dicembre 2008. Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità. Riapertura termini e modifiche del "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori".

Con deliberazione n. 96-6627 del 30 luglio 2007, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare i progetti prioritari a sostegno delle azioni del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, da realizzare attraverso la stipula dell'Accordo previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 ottobre 2006 *Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani*, assicurando, per ciascun progetto, un cofinanziamento regionale come richiesto dal decreto medesimo.

L'esecuzione dei progetti avviene, infatti, attraverso il sostegno finanziario congiunto della Regione, dello Stato e dei soggetti pubblici e privati che concorrono, per ognuno degli interventi, al raggiungimento delle finalità di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani.

Nell'ambito dell'Accordo, sottoscritto in data 31 gennaio 2008 tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, figura il progetto *Trasporto Pubblico Locale – Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell'autoveicolo individuale, per studenti universitari e lavoratori*, che contempla, tra l'altro, l'intervento *Titoli di viaggio* che si propone di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale nei confronti del maggior numero di lavoratori possibile e degli studenti iscritti agli atenei piemontesi; per la realizzazione di tale intervento è stato assegnato un finanziamento statale pari a 4.000.000,00 di euro a fronte di un cofinanziamento regionale pari a 4.689.776,98 di euro.

Per la realizzazione dell'iniziativa dedicata ai lavoratori, in attuazione della D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007, è stato approvato, con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007, il "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" e, con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008, è stata approvata la prima graduatoria di merito relativa al bando e sono state definite le modalità per la fruizione dell'incentivazione regionale da parte degli enti e delle imprese beneficiari. Con tale graduatoria sono soddisfatte le esigenze di circa 7.000 lavoratori dipendenti.

Tenuto conto del consenso suscitato dall'iniziativa, con deliberazione n. 19-10276 del 16 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha integrato i criteri già adottati con la citata deliberazione n. 33-7403 del 12 novembre 2007 prevedendo quanto segue:

- "la priorità di incentivazione nei confronti di enti ed imprese pubbliche e private che non abbiano già beneficiato dei contributi di cui al "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" approvato con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007: nei confronti di tali soggetti il contributo resta pari al 33% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale sempre che sia assicurato un cofinanziamento diretto da parte dei datori di lavoro non inferiore al 20% del costo dell'abbonamento al trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa;

- ove le risorse disponibili lo consentissero, l'incentivazione della replica ed integrazione del progetto già avviato da parte degli enti ed imprese pubbliche e private ammesse nella graduatoria approvata con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008: nei confronti di tali soggetti il contributo regionale viene rimodulato in funzione delle risorse eventualmente residue dopo il soddisfacimento della graduatoria dei nuovi richiedenti e compreso fra il 20% e il 33% del costo di acquisto dell'abbonamento annuale sempre che sia assicurato un cofinanziamento diretto da parte dei datori di lavoro non inferiore al 20% del costo dell'abbonamento al trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa"

e ha demandato alla Direzione regionale Ambiente, in collaborazione con la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture, la predisposizione delle conseguenti necessarie modificazioni al citato "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori", contestualmente alla riapertura dei termini del medesimo.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";

vista la D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità.";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte.";

vista la legge regionale 23 maggio 2008 n. 13, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010.";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie";

determina

- di approvare l'allegato n. 1, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e contiene il "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" nella versione modificata predisposta, in collaborazione con la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture, secondo i criteri e le modalità stabiliti nella D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 come integrati con D.G.R. n. 19-10276 del 16 dicembre 2008;

- di riaprire, fissandoli al 9 marzo 2009, i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti e delle imprese pubbliche e private in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 3 dell'allegato 1;

- di stabilire che il bando e i relativi allegati verranno pubblicizzati attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l'U.R.P. ed il sito Internet regionale;

- di confermare, per quanto attiene alle modalità per l'acquisto degli abbonamenti e per la rendicontazione ai fini della fruizione dell'incentivo regionale, quanto stabilito con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008, Allegato 2, con la precisazione che il valore del 33% ivi indicato è da intendersi la percentuale riconosciuta nell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 8 dell'allegato 1;

- di dare atto che al finanziamento dell'iniziativa sono destinate risorse pari a € 3.689.776,98 nell'ambito dei fondi impegnati con D.D. n. 507/DA1004 del 19 settembre 2008 sui cap. n. 153600/2008 e n. 17930/2008 e con D.D. n. 680/DA1004 del 21 novembre 2008 sul cap. 150890/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

allegato

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI

La Regione Piemonte, al fine di sostenere una politica per la mobilità sostenibile, promuove l'utilizzo del sistema trasporto collettivo sull'intero territorio regionale, attraverso agevolazioni tariffarie.

Art. 1 - Obiettivi e contenuti.

La politica di miglioramento della qualità dell'aria è regolamentata con la direttiva 96/62/CE, recepita con decreto legislativo n. 351/1999, ora aggiornata con la direttiva 2008/50/CE, che ha instaurato un processo organico ed iterativo di valutazione della qualità dell'aria, individuazione delle aree di superamento dei limiti, pianificazione delle azioni necessarie per il miglioramento della qualità dell'aria, verifica dei risultati.

In attuazione di tale normativa, con il D.M. n. 60/2002, sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE che stabiliscono limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti e, successivamente, con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 è stata recepita la direttiva 2002/3/CE, relativa all'ozono.

A livello regionale con la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico", è stata approvata la Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, in ossequio al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che ha consentito l'implementazione del processo delle politiche per la gestione della qualità dell'aria ed ha sistematizzato le azioni successive nel quadro della normativa comunitaria, sottesa al decreto medesimo.

Con il Piano in questione si è provveduto a definire i primi criteri per la zonizzazione del territorio, per la gestione della qualità dell'aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo e sono stati approvati i primi due Stralci di Piano, in particolare lo Stralcio di Piano 5 relativo alla mobilità.

In relazione ai limiti introdotti con il D.M. n. 60/2002 è stata elaborata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, approvata con D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002, e con D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002 si è provveduto, fra l'altro, ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle Zone di Piano, assegnazione successivamente integrata con D.G.R. n. 24-14653 del 31/01/2005.

La nuova direttiva 2008/50/CE conferma i valori limite per il PM_{10} in $40 \mu g/m^3$ per la media annua e $50 \mu g/m^3$ per la media giornaliera da non superare più di 35 giorni l'anno, e prevede la possibilità di una deroga temporale fino all'11 giugno 2011 per il rispetto di tali limiti, per le aree che presentano ancora situazioni di superamento dovute alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito o a condizioni climatiche avverse, a condizione che in tali aree sia applicata integralmente la normativa europea disponibile e sia in atto la realizzazione di incisive misure per la riduzione delle emissioni previste nei Piani della qualità dell'aria e che sia presentato un Piano con nuove misure che consentano di rispettare i limiti entro il nuovo termine stabilito.

Come è noto la situazione della qualità dell'aria in Piemonte ha avuto negli ultimi anni importanti segni di miglioramento: si è ridimensionata l'area in cui permane la situazione di superamento della media annua, ma resta purtroppo molto estesa l'area in cui si verificano più di 35 superamenti/anno della media giornaliera, anche se sono diminuiti sensibilmente i giorni di superamento. La Regione ha messo, pertanto, in atto ulteriori misure per la riduzione delle emissioni: con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 è stato aggiornato lo Stralcio di piano per

la mobilità, e con D.C.R. n. 98 – 1247 dell'11 gennaio 2007 è stato approvato lo Stralcio di piano per il riscaldamento e condizionamento.

La situazione di superamento dei limiti stabiliti per il PM₁₀ riguarda non solo il Piemonte ma tutto il bacino padano, a causa dell'alta densità di popolazione, di attività produttive e di traffico, della consistente necessità di riscaldamento, ma soprattutto della condizione orografica e meteorologica sfavorevole alla dispersione degli inquinanti; quest'ultima condizione, peraltro, rappresenta uno dei prerequisiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE per poter presentare la richiesta di deroga.

Con questa consapevolezza le Regioni del bacino padano hanno sottoscritto a Torino il 28 ottobre 2005 un accordo per la predisposizione di azioni incisive per la riduzione delle emissioni in atmosfera concordate e coordinate sull'area vasta del bacino; frutto di tale accordo, è anche la predisposizione di un documento congiunto contenente la documentazione prevista nella citata direttiva per la richiesta di deroga.

Peraltro anche gli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti - elaborati con il Libro bianco del 1992, con il Libro bianco del 2001 e infine con il documento di riesame intermedio del 2006 - puntano alla realizzazione di sistemi di trasporto efficaci ed efficienti in grado di essere sostenibili in relazione alle risorse naturali del pianeta, con particolare attenzione alla riduzione dei gas serra, come ratificato con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto entrato in vigore il 16 Febbraio 2005.

Il Protocollo di Kyoto, come noto, ha fissato per l'Unione Europea l'impegno di riduzione delle emissioni pari all'8%. Per l'Italia, la Decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 17 giugno 1998 (*Burden Sharing agreement*), ha fissato l'obbligo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. La Decisione 2002/358/CE ha definito, invece, l'ambito temporale di attuazione dell'impegno, stabilendolo tra il 2008 e il 2012.

I trasporti su strada sono responsabili in Piemonte per le emissioni di circa il 28,3% di CO₂, del 49,3% delle polveri fini (PM₁₀) e del 55,6% di biossido di azoto (NO₂); per migliorare la qualità dell'aria e contestualmente ridurre i gas climalteranti, continua ad essere necessario perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla mobilità.

Tra le diverse azioni individuate, a tale scopo, nello Stralcio di Piano per la mobilità, particolare rilevanza assume la riduzione delle percorrenze conseguente allo spostamento di utenti dal mezzo individuale al trasporto collettivo. Per tale motivo la Regione ha deciso di incentivare, con proprie risorse, l'utilizzo del trasporto pubblico locale nei confronti del maggior numero di lavoratori possibile e di studenti universitari e ha proposto al cofinanziamento statale di cui al D.M. 16 ottobre 2006 (*Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani*) il progetto *Trasporto Pubblico Locale – Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell'autoveicolo individuale, per studenti universitari e lavoratori*, che contempla, tra l'altro, l'intervento *Titoli di viaggio*.

Per la realizzazione dell'iniziativa dedicata ai lavoratori, in attuazione della D.G.R. n. 33–7403 del 12 novembre 2007, è stato approvato, con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007, il "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" e, con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008, è stata approvata la prima graduatoria di merito relativa al bando e sono state definite le modalità per la fruizione dell'incentivazione regionale da parte degli enti e delle imprese ammessi

in graduatoria. Con tale graduatoria sono soddisfatte le esigenze di circa 7.000 lavoratori dipendenti

Tenuto conto del consenso suscitato dall'iniziativa, la Direzione regionale Ambiente, in collaborazione con la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture, ha predisposto, secondo i criteri e le modalità stabiliti nella D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 come integrati con D.G.R. n. 19-10276 del 16 dicembre 2008, la presente versione modificata del "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" ai fini della riapertura dei termini del medesimo per consentire l'adesione al progetto regionale prioritariamente da parte di nuovi soggetti nonché, ove le risorse disponibili lo consentissero, da parte dei soggetti compresi nella prima graduatoria per la replica ed integrazione del progetto già avviato.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente bando è il cofinanziamento ad enti e imprese pubbliche e private di progetti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti da effettuarsi mediante il trasporto pubblico locale.

Art. 3 – Requisiti richiesti per il finanziamento

Rientrano nel presente bando e sono cofinanziabili solo le istanze che prevedono un cofinanziamento diretto da parte degli enti e delle imprese non inferiore al 20% del costo dell'abbonamento annuale del trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa.

Art. 4 - Beneficiari

Possono presentare istanza di cofinanziamento gli enti e le imprese pubbliche e private per i lavoratori che hanno sede di lavoro in Piemonte.

Art. 5 - Entità e tipologia dei finanziamenti

Nel caso di enti ed imprese pubbliche e private che non abbiano già beneficiato dei contributi di cui al "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" approvato con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 (nuovi richiedenti), il cofinanziamento regionale è fissato nella misura del 33% del costo sostenuto per l'acquisto di un abbonamento annuale nominativo del dipendente; lo stesso lavoratore non può fruire di più di un contributo regionale.

Nel caso di replica ed integrazione del progetto già avviato da parte degli enti ed imprese pubbliche e private ammesse nella graduatoria approvata con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008 (vecchi richiedenti), il cofinanziamento regionale è stabilito in funzione delle risorse eventualmente residue dopo il soddisfacimento della graduatoria dei nuovi richiedenti ed è compreso fra il 20% e il 33% del costo sostenuto per l'acquisto di un abbonamento annuale nominativo del dipendente; lo stesso lavoratore non può fruire di più di un contributo regionale.

Sono ammessi a cofinanziamento i soli abbonamenti annuali acquistati dopo la data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 6.

Il cofinanziamento regionale, assegnato sulla base delle graduatorie e delle modalità di cui ai successivi art. 7 e 8, verrà liquidato, a saldo, all'ente o impresa beneficiaria dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante l'acquisto degli abbonamenti annuali per i propri dipendenti. L'erogazione verrà effettuata entro 90 giorni dal ricevimento di rendicontazioni trimestrali trasmesse dagli enti/imprese beneficiari.

L'ente o impresa ha facoltà di erogare tale sostegno ai propri dipendenti anche attraverso la distribuzione di "ticket trasporto" oppure attraverso la gestione da parte di associazioni dei lavoratori, quali Circoli ricreativi dei dipendenti o Sindacati.

Sono confermate le modalità per l'acquisto degli abbonamenti e per la rendicontazione ai fini della fruizione dell'incentivo regionale riportate nell'Allegato 2 alla D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008, con la precisazione che il valore del 33% ivi indicato è da intendersi la percentuale riconosciuta nell'approvazione delle graduatorie di cui al successivo art. 8.

Art. 6 - Presentazione delle proposte e tempistiche

Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, l'ente o l'impresa proponente deve presentare domanda alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore Risanamento acustico ed atmosferico, via Principe Amedeo, 17 – 10123 TORINO.

La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'ente/impresa, dovrà pervenire entro e non oltre il 9 marzo 2009 a pena di esclusione.

Ogni domanda deve essere presentata sulla base dello schema riportato in Allegato A e completa di tutti gli elementi ivi richiesti, a pena di esclusione.

Art. 7 - Valutazione delle proposte.

La Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8 predisporrà le graduatorie di merito, sulla base dei punteggi totali valutando ciascun progetto secondo i criteri di seguito riportati:

Criteri	Punteggio
1. n° dipendenti interessati all'agevolazione	max 30
2. entità del cofinanziamento previsto da parte del datore di lavoro	max 30
3. ente o impresa con sede operativa sita in Comuni assegnati alle Zone di Piano per la tutela e risanamento della qualità dell'aria (DGR n. 14-7623 del 11/11/2002, come integrata con DGR n. 24-14653 del 31/01/2005)	20
4. ente o impresa con sede operativa sita in Comuni assegnati alle Zone di Piano che ha predisposto il piano di spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti	20

Descrizione dei criteri

Criterio 1: n° dipendenti interessati all'agevolazione

Per ogni sede operativa dell'ente/impresa, oggetto del progetto, dalla domanda deve desumersi il numero di dipendenti che accederà al contributo rispetto al numero totale di dipendenti della sede di lavoro medesima.

Criterio 2: entità del cofinanziamento previsto da parte del datore di lavoro

Nella domanda deve essere chiaramente indicata l'entità del cofinanziamento diretto da parte dell'ente/impresa in percentuale del costo dell'abbonamento annuale del trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all'iniziativa.

Criterio 3: ente o impresa con sede operativa sita in Comuni assegnati alle Zone di Piano per la tutela e risanamento della qualità dell'aria

Ai soli enti/impresе con sede operativa sita in Comuni assegnati alle Zone di Piano di cui alla DGR n. 14-7623 del 11/11/2002, come integrata con DGR n. 24-14653 del 31/01/2005, saranno assegnati 20 punti.

Criterio 4: ente o impresa con sede operativa sita in Comuni assegnati alle Zone di Piano che ha predisposto il piano di spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti

A soli enti/impresе di cui al criterio 3 che abbiano predisposto il piano di spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti, saranno assegnati 20 punti.

Art. 8 - Commissione di Valutazione e definizione delle graduatorie

Ai fini di verificare la completezza e l'ammissibilità delle proposte presentate e per la definizione delle graduatorie di merito, con D.D. n. 120/DA1000 del 21 febbraio 2008 è stata costituita un'apposita Commissione di Valutazione composta da cinque componenti: tre indicati dalla Direzione Ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente, e due dalla Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture.

Ai lavori di tale Commissione parteciperanno i rappresentanti delle amministrazioni provinciali coinvolte, perché sia assicurato il coordinamento della presente iniziativa con le attività di *mobility management* della Zona di piano richieste e sostenute finanziariamente dallo Stralcio di piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006.

La Commissione di Valutazione, nei 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina le proposte di intervento presentate, attribuisce i punteggi sulla base della metodologia indicata nel precedente art. 7 e definisce due graduatorie di merito, una relativa alle istanze degli enti e impresе che hanno dichiarato di non essere stati beneficiari del bando approvato con determinazione n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 (nuovi richiedenti) e una per le istanze degli enti e impresе che hanno dichiarato di essere stati beneficiari del bando approvato con determinazione n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 in quanto ammessi nella graduatoria approvata con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008 (vecchi richiedenti).

Nel caso in cui le risorse disponibili di cui al successivo art. 9 fossero insufficienti a cofinanziare le istanze delle due graduatorie, verranno utilizzate le seguenti modalità di cofinanziamento:

- a) seguendo la graduatoria dei nuovi richiedenti, le istanze verranno cofinanziate con il 33% del costo sostenuto per l'acquisto degli abbonamenti annuali nominativi, fino ad esaurimento delle risorse;
- b) nel caso in cui le risorse siano sufficienti per soddisfare la graduatoria dei nuovi richiedenti, ma non completamente quella dei vecchi richiedenti, si procederà assegnando a tutti i nuovi richiedenti un contributo pari al 33% del costo sostenuto per l'acquisto degli abbonamenti annuali nominativi e con le risorse restanti verrà rimodulato un contributo compreso fra il 20% e il 33% del costo sostenuto per l'acquisto degli abbonamenti annuali nominativi per tutti i vecchi richiedenti. Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire la corresponsione del cofinanziamento del 20% a tutti i vecchi richiedenti, le istanze dei vecchi richiedenti verranno soddisfatte seguendo l'ordine della graduatoria, ed assegnando il 20% di contributo fino ad esaurimento delle risorse.

La graduatoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale.

Art. 9 - Utilizzo della graduatoria

Potranno essere cofinanziati interventi sino alla concorrenza della somma complessiva di € 3.689.776,98; tali risorse potranno essere incrementate per effetto di eventuali revoche, rinunce o minori spese a consuntivo dei contributi assegnati ai beneficiari di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008 ed alle graduatorie predisposte in esecuzione del presente bando nonché di eventuali minori spese risultanti dalla parallela incentivazione a favore degli studenti, oltretutto da ulteriori fondi che la Giunta Regionale riterrà di destinare all'iniziativa nell'esercizio finanziario 2009 sulla base delle adesioni al presente bando.

Art. 10 - Realizzazione dei progetti

Il progetto ammesso a cofinanziamento deve essere avviato entro 2 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di cui all'art. 8 e deve essere concluso nei 12 mesi successivi all'avvio.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione del contributo regionale.

Il cofinanziamento verrà erogato secondo le modalità illustrate nell'art. 5.

Art. 11 - Informazioni accessorie

La documentazione relativa al presente bando è disponibile presso la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore Risanamento acustico ed atmosferico, via Principe Amedeo, 17 – 10123 TORINO ed è consultabile e acquisibile sul sito Internet www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm

ALLEGATO A**DOMANDA TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE AL BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI**

La /Il sottoscritto/a (Cognome e nome)

Codice Fiscale nato/a a (prov.....) il ././.,

residente in via n. CAP..... Comune (prov.....),

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Ente/Impresa (*cancellare la voce che non interessa*),
(*denominazione ente/impresa*)

Codice Fiscale P.IVA

con sede legale (*indirizzo*)

Telefono n. Fax n. e mail

Chiede

di essere ammesso al cofinanziamento di cui al Bando approvato con D.D. n. del dicembre 2008 e alla D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007 come modificata con D.G.R. n. 19-10276 del 16 dicembre 2008, per i lavoratori della propria/e sede/i operativa/e sita in:
(*Comune e indirizzo di ogni sede interessata*)

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 28/12/2000, n. 445; sotto la propria responsabilità,

Dichiara:

- **di avere/non avere** (*cancellare la voce che non interessa*) beneficiario dei contributi di cui al bando approvato con determinazione n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007

Dichiara altresì

- di aver preso atto delle condizioni contenute nel Bando del dicembre 2008 per la presentazione delle proposte progettuali
- che il numero totale dei lavoratori per ognuna delle sedi operative interessate è il seguente:
sede operativa n. totale lavoratori
- che il numero di lavoratori interessati alla fruizione dei titoli di viaggio agevolati per ogni sede operativa è il seguente:
sede operativa n. lavoratori interessati
- che l'importo complessivo per l'acquisto dei titoli di viaggio è previsto in euro
- che il contributo percentuale garantito da questo Ente/Impresa per ogni abbonamento annuale sarà pari al ... % e che, conseguentemente, il contributo complessivo di questo Ente/Impresa è previsto in euro
- che il cofinanziamento regionale richiesto è pari ad euro
- che le modalità previste per l'erogazione del sostegno ai propri dipendenti sono le seguenti:
- di avere/non avere (*cancellare la voce che non interessa*) predisposto il piano di spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti. (*In caso positivo, allegare copia*).

Preso atto del disposto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte al trattamento dei dati sopra riportati, anche con sistemi informatici, nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti.

Data

Firma¹

.....
(per esteso e leggibile)

¹ Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Codice DA1204

D.D 17 ottobre 2008, n. 487

Approvazione del nuovo modello unificato di concessione relativo ai beni appartenenti al demanio della navigazione interna posti "dentro" e "fuori" alla zona portuale, a seguito della L.R. 2/2008 in sostituzione dei modelli approvati con determinazione dirigenziale del Settore Navigazione Interna e Merci n. 465 del 24/08/2007.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo modello di concessione relativo ai beni appartenenti al demanio della navigazione interna posti "dentro" e "fuori" alla zona portuale.

- Di dare atto che tale documento è sostitutivo del precedente modello di concessione approvato con determinazione dirigenziale di questo settore n. 465 del 24/09/2007 e costituisce strumento per l'indicazione dei contenuti minimi ed essenziali degli atti di concessione dei beni del demanio della navigazione interna; le Amministrazioni interessate potranno modificare il modello in base alla propria organizzazione interna, alle caratteristiche ed alla tipologia di ogni singola pratica.

- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R-2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti

Allegato

ALLEGATO "1" : Modello concessione di beni del demanio lacuale

OGGETTO: concessione ____ (1) di beni del demanio lacuale dello Stato del lago _____ nel Comune di _____ alla ditta _____; tipologia concessione: _____ 2) identificativo n° _____

IL DIRIGENTE

(3)

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2 del 17/01/2008 e successive modificazioni;

- viste le autorizzazioni:

- visto _____

determina

Art. 1 - Si concede per un periodo di anni _____ 4) alla ditta _____ (C.F. _____ : rappresentata dal sig. _____ 5), nato a _____ il _____ avente domicilio legale nel Comune di _____ in via _____ n. _____ di occupare gli

spazi appartenenti al demanio della navigazione interna del lago _____ individuati nell'allegata planimetria, facente riferimento al foglio n° _____ particella n° _____ del Catasto terreni del Comune di _____ nello specchio d'acqua _____ 6) alla zona portuale. Pertanto si autorizza l'utilizzo della _____ 7) con numero di identificazione _____ per lo svolgimento di attività _____ 8).

Art. 2 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 Dicembre dell'anno _____ ;

Art. 3 - Il canone di concessione per l'anno _____ è stato determinato in € _____ 9)

I canoni successivi dovranno essere rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI) ai sensi del comma 8, dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 17/01/2008.

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.

All'inizio di ogni anno, a titolo informativo, verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito informatico regionale le modalità di pagamento e l'adeguamento del canone unitario riferito alla tipologia della presente concessione.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento).

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della _____ (10) dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria della _____ (10)" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario: tipologia di concessione del bene, numero di riferimento del bene, foglio e particella catastale, annualità del canone.

Art. 4 - Si dà atto del pagamento della somma stabilita come cauzione di € _____ .

Il deposito cauzionale versato a garanzia, verrà restituito, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 5 - Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, di qualunque natura, che si rendessero necessarie.

In particolare:

a) dovrà essere osservato il piano degli interventi di recupero e di ristrutturazione allegato al presente atto, che è comprensivo del cronoprogramma. (11)

b) Il concessionario si obbliga, nel rispetto del programma di manutenzione allegato indicante i principali lavori necessari, a conservare in buono stato di manutenzione il bene concesso (12)

c) Il concessionario si obbliga a salvaguardare la conservazione di tutte le vie di accesso al bene indicato nell'allegata planimetria _____ (13)

Art. 6 - Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.

Art. 7 - Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.

Art. 8 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario: per il mancato pagamento del canone; per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.

Art. 9 - Il concessionario dal momento del rilascio della concessione assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.

Arti. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 13 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.

Art. 14 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.

Art. 15 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.

Art. 16 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 120 giorni prima della scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.

Art. 17 - Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.

_____ li, _____

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto _____ (C.F.: _____), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

_____ li, _____

NOTE:

concessione :

triennale (per boe, pontili _____)

novennale (per immobili _____)

(2) (7) tipologia concessione:

- area scoperta;
- area occupata con impianti di facile rimozione;
- area occupata con impianti di difficile rimozione;
- specchi di acqua ;
- boe tipo _____ ;
- pontili fissi;
- pontili mobili tipo _____ ;
- zattere;
- galleggianti in generale;
- condutture cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali;
- fabbricati;
- residenziali
- commerciali
- terziari

(3) Scrivere gli elementi di preambolo e motivazione

(4) Periodo di anni:

- tre (per boe e pontili _____)

- nove (per immobili _____)

(5) Adattare in base alla personalità fisica o giuridica del concessionario.

(6) Specificare la collocazione rispetto alla zona portuale:

- fuori
- dentro

(8) Attività:

- pubbliche di diporto, boe;
- balneari e connesse;
- commerciali e connesse;
- ittiche e connesse;
- navali e di cantieristica navale;
- ricreative e turistiche;
- sportive,
- pesca sportiva;
- installazione magazzini di deposito merci;
- servitù di passaggio e simili;
- strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;
- installazione tabelloni pubblicitari;
- installazione cabine telefoniche;
- abitazioni ad uso privato;
- aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;
- attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.

(9) Da scrivere in caso di riduzioni:

Nel caso in specie il canone è stato ridotto del _____ ai sensi dell'art. 20 c. _____ lett. _____ del "Regolamento per la navigazione interna".

(10) Sino al 31/12/2008 alla regione Piemonte, dal 1/01/2009 al soggetto istituzionale preposto.

(11) Eventuale, da riportare in caso di fabbricati e/o manufatti vari che necessitano di interventi di recupero e di ristrutturazione.

(12) Da scrivere in caso di aree e/o fabbricati.

(13) Prescrizioni da inserire in relazione alla tipologia della concessione.

Codice DA1603

D.D. 16 dicembre 2008, n. 370

L.r. 34/2004: Programma 2006/2008 per le attività produttive. P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse I (Innovazione e transizione Produttiva). Approvazione del bando anno 2009 per agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero - azione comunitaria di coordinamento MANUNET.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell'art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il "Programma 2006/2008 per le attività produttive"
- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati "misure"); nell'ambito dell'Asse I (Ricerca e innovazione) risulta prevista una misura rubricata con la sigla "Ri.1" e finalizzata ad incentivare progetti di ricerca e sviluppo sperimentale di imprese (singole od associate con altre imprese, con università, organismi di ricerca, ecc.)
- la Commissione delle Comunità Europee con Decisione C (2007) n. 3809 del 02/08/2007 ha approvato la

partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività I.1.3. "Innovazione e PMI" con i medesimi contenuti e finalità della misura Ri.1 di cui sopra.

Visti:

- gli artt. 8 e 11 della l.r. 34/2004 citata che attribuiscono alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento (misure) programmati nonché a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati
- la deliberazione n. 5-5553 del 26/3/2007 con cui la Giunta regionale ha adempiuto in tal senso, individuando - fra l'altro - la Direzione regionale competente in materia di Attività produttive quale struttura incaricata dell'approvazione della scheda tecnica di misura.

Visti, inoltre, i regolamenti comunitari:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013
- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi
- n. 2321/2002 che stabilisce le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché le regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto Programma Quadro della Comunità europea (2002-2006)

e le seguenti norme:

- a) la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C323 del 30 dicembre 2006), di seguito: "Nuova disciplina R.S.I."
- b) la deliberazione della Giunta regionale n. 5-5553 del 26/3/2007 con la quale si sono definiti i contenuti della misura Ri.1 "Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di piccole e medie imprese"
- c) la Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N 341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla R.S.I."
- d) la determinazione n. 111/16 del 14/12/2007 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive con la quale è stata approvata la scheda tecnica della misura che costituisce la base giuridica del regime d'aiuto
- e) il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- f) il decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.

Premesso, altresì, che:

- in data 28/6/2007 si è provveduto alla notifica alla Commissione dell'U.E. della bozza di scheda di misura; la misura è stata autorizzata dalla Commissione con

decisione del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338; con determinazione n. 111 del 14/12/2007 tale scheda di misura è stata approvata a costituire base giuridica dei bandi che si intendono attivare in conformità al regime d'aiuto autorizzato

- la Regione Piemonte aderisce, in veste di partner, ad un'azione di coordinamento (*coordination action*) tra iniziative regionali e nazionali di finanziamento promossa dalla Commissione dell'Unione Europea nell'ambito del VI Programma Quadro comunitario per la ricerca, azione denominata "MANUNET"; tale azione di coordinamento ha, tra gli altri, l'obiettivo di attivare bandi a carattere transnazionale per la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti da aggregazioni transnazionali di imprese; nel corso del 2007 e del 2008 sono stati attivati 2 bandi che hanno consentito di finanziare oltre 40 progetti con un corrispondente impegno finanziario di circa € 11.700.000.

- la dotazione finanziaria da assegnare al bando in questione - tenuto conto dell'andamento dei bandi precedenti - è quantificata in € 7.000.000 e troverà copertura nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - attività I.1.3.

Con convenzione rep. n. 14022 del 4 dicembre 2008 è stata affidata a Finpiemonte s.p.a. - soggetto in house alla Regione - la gestione, fra le altre, della misura Ri.1 nella sua versione transnazionale connessa alla rete Manunet.

Quanto sopra premesso,

Visti:

- l'art. 95, comma 2 dello Statuto regionale;
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008
- la d.g.r. n. 5-5553 del 26/3/2007

IL DIRETTORE

determina

- di approvare il bando relativo all'anno 2009 (allegato alla presente determinazione quale parte integrante della medesima) per l'accesso alle agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero - azione comunitaria di coordinamento MANUNET

- di dare atto che la gestione del bando in oggetto è affidata a Finpiemonte s.p.a. in forza della convenzione rep. n. 14022 del 4 dicembre 2008

- di consentire a Finpiemonte s.p.a. di avvalersi, nella fase istruttoria e di valutazione dei progetti proposti a finanziamento in esito al bando in argomento (ove lo ritenga opportuno e salva la facoltà di avvalersi di ulteriori od alternative competenze specialistiche), del Comitato attualmente incaricato della valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 2.6b) del Docup 2000/2006

- di stabilire in € 7.000.000 la dotazione programmaticamente assegnata a finanziamento del bando approvato con la presente determinazione, che troverà copertura nell'ambito delle risorse stanziare con il P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - attività I.1.3 (Innovazione e p.m.i.) sui capitoli 285221 - 285150 - 285291 come da d.d.l n. 579 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



	<p><i>Programma Operativo Regionale</i></p> <p><i>"Competitività regionale e occupazione"</i></p> <p><i>F.E.S.R. 2007/2013</i></p>	<p>Asse 1 "Innovazione e transizione produttiva"</p> <p>Attività I.1.3 "Innovazione e PMI"</p>
	<p><i>Legge Regionale n. 34/2004</i></p> <p><i>"Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"</i></p>	<p>Asse 1 "Ricerca e innovazione"</p> <p>Misura Ri. 1 "Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di piccole e medie imprese"</p>

Azione di coordinamento MANUNET

Bando regionale

**"AGEVOLAZIONI a favore di PICCOLE e MEDIE IMPRESE
a SOSTEGNO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI
DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
nell'ambito MANIFATTURIERO"**

BANDO ANNO 2009

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 370 del 16/12/2008 del
Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



1. **Riferimenti normativi**

- a) la legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" che prevede (art. 6, c. 1) che la Giunta regionale adotti un programma pluriennale degli interventi quale strumento di programmazione della politica industriale della Regione Piemonte; nell'ambito del "Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive relativo al triennio 2006/2008" la Giunta regionale ha individuato gli obiettivi strategici, specifici e operativi che costituiscono il riferimento per la costruzione degli strumenti di intervento della politica regionale in materia
- b) la Decisione della Commissione delle Comunità Europee, C (2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività I.1.3. "Innovazione e PMI" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto. La scelta della Regione Piemonte di far convergere alcuni strumenti di politica regionale sugli obiettivi della politica comunitaria risponde ad una duplice esigenza:
- aumentare la massa critica dell'aiuto pubblico di sostegno agli obiettivi della c.d. politica di Lisbona, mediante addizionalità fra risorse regionali e risorse del P.O.R.
 - concentrare le risorse disponibili su un numero ridotto di strumenti di intervento, agevolando il processo gestionale e, conseguentemente, favorendo l'accelerazione del processo di spesa del programma comunitario

Pertanto, sin d'ora, si dà comunicazione ai potenziali beneficiari che la presente misura è cofinanziata con il Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del POR 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"

- c) i regolamenti comunitari:
- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
 - n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi
 - n. 2321/2002 che stabilisce le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché le regole di diffusione



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto Programma Quadro della Comunità europea (2002-2006)

- d) la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C323 del 30 dicembre 2006), di seguito: "Nuova disciplina R.S.I."
- e) la deliberazione della Giunta regionale n. 5-5553 del 26/3/2007 con la quale si sono definiti i contenuti della misura Ri1 "Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di piccole e medie imprese"
- f) la Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N 341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla R.S.I."
- g) la determinazione n. 111/16 del 14/12/2007 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive con la quale è stata approvata la scheda tecnica della misura che costituisce la base giuridica del regime d'aiuto
- h) il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- i) il decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- j) la determinazione dirigenziale n. 370 del 16/12/2008 di approvazione del presente bando

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è di 7.000.000 € a valere sull'Attività 1.1.3 - "Innovazione e PMI", dell'Asse 1 - *Innovazione e transizione produttiva* del POR FESR 2007-2013 del Piemonte.

3. Soggetti beneficiari e principali obblighi

Piccole e medie imprese (P.M.I.) iscritte al registro delle imprese ed aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



Detti soggetti sono ammissibili a condizione che siano raggruppati in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza delle imprese.

I suddetti raggruppamenti devono essere costituiti da almeno due P.M.I. di cui almeno una ubicata in Piemonte ed almeno una ubicata in una delle Regioni non italiane comprese nell'elenco pubblicato sul sito internet di Manunet (www.manunet.net).

Le imprese che compongono il raggruppamento devono essere indipendenti secondo quanto previsto all'art. 3 del Reg. (CE) n. 2321/2002 e all'art. 2359 c.c. Inoltre ciascuna delle imprese del raggruppamento non può avere partecipazioni in imprese partner di progetto o essere partecipata dalle stesse. L'accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi entro la prima erogazione del contributo) deve prevedere che tutti i diritti di proprietà industriale (di cui all'art. 1 D.Lgs. 30/2005 n. 30 e s.m.i. "Codice proprietà industriale") sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai partners del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovra-incentivazioni. E' fatto obbligo fornire all'Ente finanziatore notizie circa le iniziative intraprese per pervenire alla regolamentazione ed alla tutela di tali diritti industriali.

La quota del progetto transnazionale di ricerca realizzata da ciascuna impresa piemontese non potrà essere inferiore al 20%, fermo restando che sarà ammessa a beneficiare dell'agevolazione prevista nell'ambito del presente bando esclusivamente la componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi. La componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi dev'essere di importo non inferiore a € 50.000 (calcolato con riferimento alle spese ammissibili).

Nessuna impresa dello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto transnazionale di ricerca.

Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà secondo la definizione contenuta nel par. 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicata in GUUE C 244 dell'1.10.2004, pag. 2, disponibile al seguente indirizzo internet: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF>).

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione del progetto di ricerca (fin d'ora: progetto), non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito del progetto che ha beneficiato dell'agevolazione



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



- apportare modifiche sostanziali al progetto agevolato che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico
- cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l'attività produttiva.

Ai fini del presente capoverso, il progetto si intende completamente realizzato alla data di erogazione della quota a saldo del contributo pubblico spettante all'impresa beneficiaria.

4. Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte. La componente regionale del progetto deve riguardare unità produttive regolarmente censite presso la CCIAA.

5. Iniziative ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel campo manifatturiero, riferibili ai seguenti ambiti tecnologici:

- 1) **Information and communication technologies for manufacturing, including industrial robotics**
- 2) **Environmental and energy technologies**
- 3) **Knowledge-based engineering technologies** (computer-aided engineering and design, automated manufacturing, product lifetime management, etc.)
- 4) **Adaptive manufacturing technologies:** Processes for removing, joining, adding, forming, consolidating, assembling
- 5) **Other technologies/products related to the manufacturing field¹.**

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo.

Per "ricerca industriale" si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.

1 Categoria residuale che include ogni altra tecnologia o prodotto non riconducibili ai precedenti quattro ambiti tecnologici



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



Per "attività di sviluppo sperimentale" s'intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i costi sostenuti successivamente alla presentazione della full-proposal (vedi art. 10), nella misura in cui siano ritenuti congrui, che si sostanziano in:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca); tali costi sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 50 % del totale dei costi ammissibili del progetto
- b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili; inoltre, nell'ambito temporale di durata del progetto, il costo da addebitare al progetto deve tenere conto della percentuale di utilizzazione delle apparecchiature per il progetto
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto
- d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto
- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Esse sono ammissibili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili e fanno riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- spese per affitto immobili
- spese per manutenzioni ordinarie
- spese di cancelleria
- spese postali e telefoniche
- spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua ecc.
- spese per servizi generali.

La documentazione contabile comprovante tali spese è sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente circa la tipologia ed entità delle spese ed è tenuta a disposizione per successivi controlli o verifiche

- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca
- g) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. A tal fine sono ritenuti ammissibili:
- tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni
 - i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili i pagamenti in contanti.

7. Misura dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% sui costi ammessi a finanziamento per i progetti regolarmente conclusi.

Il contributo a fondo perduto non potrà in ogni caso superare 450.000 €.

I vantaggi derivanti dalle agevolazioni ottenute da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto, al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



In caso di partecipazione al progetto di organismi di ricerca:

- a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole
- b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti
 - 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI
 - 3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partners si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

8. Divieto di cumulo

L'agevolazione è alternativa a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o di Enti locali. Essa è tuttavia cumulabile, nei limiti dell'intensità d'aiuto prevista dal presente bando (50%), con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concesse a sostegno degli investimenti in R.S.I.

L'agevolazione è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse a valere sul Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 c. 100 lettera a) della l. 23/12/1996 n. 662 e s.m.i. nonché su altri fondi di garanzia finanziati dalla Regione o dallo Stato.

Gli aiuti alla ricerca sviluppo e innovazione non sono cumulabili con il sostegno «*de minimis*» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nel presente bando.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



9. Gestione dei procedimenti

La gestione dei procedimenti di concessione, erogazione, revoca e recupero dell'agevolazione, di controllo di I° livello, di sorveglianza operativa, nonché di tutte le attività funzionali e connesse è di competenza di Finpiemonte S.p.a. (di seguito: "Finpiemonte").

10. Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà disponibile sul sito internet della rete Manunet (www.manunet.net, collegamento a "Manunet 2009 call in manufacturing research").

Il procedimento si articola in 2 fasi:

- a) una prima fase in cui le imprese interessate devono presentare la "pre-proposta" (di seguito: "*pre-proposal*"). **La pre-proposal dev'essere presentata esclusivamente dal coordinatore del progetto tramite l'applicativo web di Manunet** (www.manunet.net, collegamento a "Manunet 2009 call in manufacturing research"). Nulla dev'essere inviato in tale prima fase a Finpiemonte. La *pre-proposal* viene valutata, nel merito, a livello regionale e a livello transnazionale da un Comitato transnazionale costituito da valutatori delle regioni coinvolte nel bando (Transnational Coordination Team, di seguito "TCT"). Se la *pre-proposal* è valutata positivamente, il raggruppamento di imprese è invitato a presentare la proposta finale
- b) una seconda fase in cui le imprese che hanno superato positivamente la prima fase sono invitate a presentare la proposta progettuale definitiva e dettagliata ("proposta finale", di seguito: "*full-proposal*"). **La full-proposal dev'essere presentata dal solo coordinatore di progetto tramite l'applicativo web di Manunet, sopra citato. Inoltre, ogni impresa piemontese, sia essa coordinatrice o partner di progetto, deve inviare a Finpiemonte copia della full-proposal nonché l'ulteriore documentazione che Finpiemonte provvederà a richiedere**: tale documentazione dovrà essere prodotta dall'impresa nel termine che verrà indicato da Finpiemonte. La *full-proposal* viene valutata a livello regionale sotto il profilo della ricevibilità, della legittimità e del merito e a livello transnazionale (dal TCT) nel merito.

Le domande pervenute non conformi alla modulistica presente sul sito Manunet sono restituite al mittente. Sono altresì dichiarate irricevibili le domande prive della documentazione richiesta da Finpiemonte.

In occasione della presentazione della *full-proposal*, l'impresa dovrà rilasciare, in applicazione della giurisprudenza "Deggendorf" (c.d. "clausola Deggendorf"), la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della l. 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007) utilizzando il modulo che sarà pubblicato sul sito di Finpiemonte.

11. Istruttoria delle domande e valutazione

La *pre-proposal* e la *full-proposal* saranno valutate prima a livello regionale e, successivamente, a livello transnazionale

11.1. Livello regionale

Le *pre-proposals* saranno sottoposte, per la parte di competenza regionale, ad una valutazione di merito, diretta a verificare:

- i contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto
- la rispondenza del progetto ai criteri di valutazione concordati fra le Regioni partecipanti alla call 2009 e pubblicati sul sito Manunet (www.manunet.net collegamento a "Manunet 2009 call in manufacturing research")
- la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto.

Le *full-proposals* saranno sottoposte, per la parte di competenza regionale, ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità e legittimità:

- titolarità del soggetto proponente e composizione del raggruppamento
- inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando
- completezza e regolarità della domanda e della documentazione obbligatoria allegata
- rispetto dei limiti dimensionali di piccola o media impresa
- localizzazione dell'impresa
- cronoprogramma di realizzazione del progetto compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR FESR
- compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive imposte dal bando

b) Merito:

- contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto
- rispondenza del progetto ai criteri di valutazione concordati fra le Regioni partecipanti alla call 2009 e pubblicati sul sito Manunet (www.manunet.net collegamento a "Manunet 2009 call in manufacturing research")
- idoneità tecnica e capacità finanziaria dei soggetti attuatori a realizzare il progetto.

Finpiemonte procede alla valutazione delle *full-proposals* in primo luogo secondo i profili di ricevibilità e legittimità di cui alla lettera a). In caso di esito negativo della valutazione di ricevibilità e legittimità, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa, indicando le ragioni della non ammissibilità; se la valutazione di ricevibilità e



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



legittimità si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera b).

Qualora Finpiemonte richieda, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria, l'impresa è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti entro il termine indicato da Finpiemonte e comunque entro tre giorni lavorativi antecedenti la data in cui si riunisce il TCT, pena la decadenza della domanda.

Per l'espletamento delle valutazioni di merito, il monitoraggio e la verifica delle rendicontazioni, Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione composto da un funzionario della Direzione Attività produttive, da un rappresentante di Finpiemonte e da esperti individuati da Finpiemonte.

11.2. Livello transnazionale

A livello transnazionale la valutazione (sulla *pre-proposal* e sulla *full-proposal*) è effettuata dal TCT secondo i criteri di valutazione di merito sopra richiamati, concordati fra le Regioni partecipanti alla *call* e pubblicati sul sito Manunet (www.manunet.net, collegamento a "*Manunet 2009 call in manufacturing research*").

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde quindi dall'ordine cronologico di invio della domanda. Al termine della seconda fase, le *full-proposals* sono ordinate secondo una graduatoria di merito, in base al punteggio ottenuto applicando i suindicati criteri di valutazione.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando non risulti sufficiente a finanziare tutti i progetti in graduatoria e risultino collocati in posizione utile in graduatoria più progetti di una medesima impresa, l'Amministrazione si riserva di finanziare uno solo dei progetti che vedono coinvolta la stessa impresa.

In base all'ordine della graduatoria e nei limiti del *budget* di cui al punto 2, verrà adottato il provvedimento di concessione del contributo, acquisita la documentazione prevista dalla legge (che Finpiemonte provvederà a richiedere).

Prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovranno essere acquisiti i seguenti documenti:

- "Documento unico di regolarità contributiva" (D.U.R.C.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente da Finpiemonte ove legittimata ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



- Dichiarazione di ottemperanza della normativa sul lavoro ed in particolare:
 - di essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni (art. 5 legge 123/2007)
 - di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/1999
- Dichiarazione di rispettare le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del d. lgs. n. 626/1994 e d. lgs. 81/2008
- Dichiarazione di non essere in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono inoltre essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

12. Termini del procedimento

Le *pre-proposals* per l'accesso all'agevolazione possono essere presentate a partire dal 17 dicembre 2008 e fino alle h. 17 del 20 marzo 2009.

Le *pre-proposals* saranno valutate a livello regionale e successivamente a livello transnazionale mediante valutazione congiunta del TCT che si riunirà nella seconda metà di aprile 2009. Le imprese saranno tempestivamente informate esclusivamente tramite mail circa l'esito della prima valutazione congiunta del TCT.

Le imprese la cui *pre-proposal* avrà superato favorevolmente anche la valutazione del TCT saranno invitate a presentare, a partire dal 4 maggio 2009 e fino alle ore 17 del 22 giugno 2009, la *full-proposal*, che sarà valutata a livello regionale ed a livello transnazionale da parte del TCT entro la fine di settembre 2009 secondo le modalità di cui al precedente art. 11.

La decisione finale sull'ammissibilità a contributo dei progetti sarà assunta entro il mese di ottobre 2009 con provvedimento formale che individuerà le spese ritenute ammissibili e quantificherà correlativamente il contributo concesso ovvero indicherà i motivi della non ammissione al contributo: di tali provvedimenti sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI

presentazione <i>pre-proposals</i>	17 dicembre 2008 - 20 marzo 2009 (h 17.00)
prima riunione del TCT (valutazione <i>pre-proposals</i>)	2a metà di aprile 2009
presentazione <i>full-proposals</i>	4 maggio - 22 giugno 2009 (h 17.00)
seconda riunione del TCT (valutazione <i>full proposals</i>)	2a metà di settembre 2009
decisione sull'ammissibilità a finanziamento dei progetti	entro ottobre 2009

13. Modalità di erogazione

Il contributo in conto capitale a fondo perduto viene erogato con le seguenti modalità:

- nella misura del 50% dietro presentazione di una rendicontazione di spese pari almeno al 50% del costo del progetto ammesso all'agevolazione, unita ad una relazione sintetica che descriva lo stato di avanzamento lavori nei vari "Work Packages" e i contributi dei diversi partners del progetto
- il restante 50% del contributo a saldo, previa verifica finale della rendicontazione (che dovrà pervenire a Finpiemonte entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo del progetto.

L'impresa può tuttavia optare per la seguente modalità alternativa:

- un'anticipazione fino all'80% del contributo concesso, dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso
- la restante quota del contributo (\geq al 20%) a saldo, previa verifica finale della rendicontazione (che dovrà pervenire a Finpiemonte entro due mesi dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo di progetto.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



L'impresa, in occasione della prima richiesta di erogazione, rilascia una dichiarazione circa l'avvenuto perfezionamento dell'accordo contrattuale fra i partner di progetto, fornendone una sintetica descrizione.

14. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Entro due mesi dalla data di conclusione del progetto (salvo proroghe autorizzate), i beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione dei risultati del progetto confrontati con quelli previsti nella *full proposal*, messa a disposizione dei "deliverables" del progetto per la consultazione da parte del Comitato di Valutazione di cui al paragrafo 11, descrizione delle attività svolte dai vari partners nei "Work Packages" del progetto, ricadute e benefici del progetto sui partners, prospettive di mercato legate all'utilizzazione dei risultati, documentazione illustrativa dei risultati (fotografie, depliant di prodotto, ecc.), e una parte economica (prospetto costi sostenuti, copia conforme delle fatture o documenti contabili equivalenti, schede del personale coinvolto), secondo le modalità che saranno indicate da Finpiemonte.

Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – la seguente dicitura: "Spesa finanziata a valere sul P.O.R. 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. – Bando manunet 2009".

Entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di valutazione di cui al paragrafo 11. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale Finpiemonte procederà alla liquidazione del saldo spettante oppure richiederà al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria oppure comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'impresa, della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, si chiuderà, nei successivi trenta giorni, il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale o totale² del contributo concesso.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

² V. successivo par. 16 "Revoca delle agevolazioni".



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



15. Varianti

Tra la prima fase (*pre-proposal*) e la seconda (*full-proposal*) non sono ammissibili modifiche relative alla composizione del raggruppamento di imprese, salvo i casi in cui la modifica sia raccomandata dal TCT oppure sia stata accettata da tutte le Regioni coinvolte. In tal caso la richiesta di modifica dovrà essere tempestivamente comunicata - corredata di adeguata motivazione - e sarà ammissibile solo dopo aver ricevuto l'assenso preventivo delle Regioni di appartenenza delle imprese che costituiscono il nuovo raggruppamento, ferma restando la competenza del TCT a valutarne l'ammissibilità a finanziamento e salve le valutazioni a livello regionale sulla qualità dei nuovi *partners* nonché sul progetto come risulta nella nuova composizione del partenariato.

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario dev'essere preventivamente autorizzata da Finpiemonte, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni parziali o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

16. Revoca delle agevolazioni

Si procede a revoca dell'agevolazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria
- b) qualora l'impresa non utilizzi l'agevolazione secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione
- c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che siano decorsi cinque anni dall'ammissione all'agevolazione
- e) l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione o verso il Gestore con altre agevolazioni
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione
- g) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del bando, l'agevolazione può essere concessa



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



- h) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti da Finpiemonte e/o dalla Regione emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento o nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione
- i) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria
- j) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale
- k) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca
- l) qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partners, salvo che il resto della compagine transnazionale si accoli l'esecuzione dell'intero progetto ovvero che la componente progettuale residua sia suscettibile di utilizzo applicativo
- m) qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli previsti dal presente bando o non produca la documentazione a tale scopo richiesta
- n) qualora il beneficiario non fornisca le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza del progetto finanziato
- o) qualora venga meno la componente transnazionale del progetto.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione della parte di contributo revocato.

L'impresa beneficiaria dovrà restituire la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di interesse fissato dalla Banca centrale Europea vigente alla data della erogazione del capitale e decorrenti dalla data della valuta di erogazione del suddetto capitale fino alla data di adozione del provvedimento di revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

17. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, sarà comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o, in assenza di queste, dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne verrà data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, sarà disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e saranno determinate le somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicheranno ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli interessi ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

18. Sanzioni

Si applica, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 34/2004, una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste o per l'erogazione dei contributi
- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione del progetto ammesso a beneficiare delle tipologie di intervento
- c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero il progetto ammesso al beneficio



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base al presente bando con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 del presente bando
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici prima dello scadere del termine stabilito dal bando
- f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici, prima dello scadere del termine prescritto dal bando
- g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dal presente bando ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono
- h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dal bando ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione del progetto stesso.

In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura compresa fra un decimo e la metà dell'importo del contributo indebitamente fruito.

19. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Anche su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, Finpiemonte effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata del progetto finanziato nell'ambito del presente bando ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte, dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



20. Conformità alla normativa comunitaria

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) e della Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla RSI".

21. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

22. Informazioni e contatti

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando, le modalità di presentazione delle domande, la rendicontazione, l'erogazione e quant'altro concerne la gestione delle domande e dei contributi, l'avanzamento del progetto e le eventuali sue variazioni ecc.:

- e-mail: manunet@finpiemonte.it
- fax: 011/53 29 88

Esclusivamente per quesiti concernenti i profili transnazionali del bando:

rif. dott.ssa Loredana Zorzan (email: loredana.zorzan@regione.piemonte.it).

Per informazioni sulla rete Manunet e sul bando Manunet 2009 (in particolare, le Regioni partecipanti, i funzionari di riferimento, una sintesi degli elementi essenziali dei bandi degli altri Paesi e Regioni): www.manunet.net, collegamento a "Manunet 2009 call in manufacturing research". **NB: si raccomanda caldamente il contatto con i funzionari dei rispettivi Paesi/Regioni per avere informazioni o conferma sulle regole vigenti negli stessi e le peculiarità dei rispettivi bandi o delle rispettive misure di finanziamento.**

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per la presentazione della *pre-proposal* e della *full-proposal* non può essere garantita risposta in tempo utile.

Codice DA1803

D.D 14 ottobre 2008, n. 622

Individuazione dei criteri per la designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale del componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro Internazionale di Studi Primo Levi".

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di individuare, per la designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale del componente del Consiglio Direttivo di cui all' art. 14 dello statuto dell'Associazione "Centro Internazionale di Studi Primo Levi", quale criterio per la selezione, la valutazione complessiva del curriculum di studi e delle esperienze personali e lavorative pregresse in analogia con il criterio previsto dalla lettera a) del dispositivo della D.G.R. n. 154-2944 del 6.11.1995 come motivato in premessa;

- di dare atto che si procederà alla pubblicazione di idoneo bando per l'individuazione del soggetto da designare da parte del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell' art. 14 dello statuto dell'Associazione attraverso apposito comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di individuare, quale responsabile del procedimento di cui trattasi, la Dott.ssa Daniela Formento, Direttore della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport cui competerà il compito di valutare, sulla base dei suddetti criteri, le candidature pervenute.

Successivamente alla valutazione sulla ricevibilità delle candidature a cura del responsabile del procedimento, la Presidente con proprio decreto, previa comunicazione alla Giunta Regionale, provvederà all'individuazione del componente del Consiglio Direttivo dell' Associazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale

Daniela Formento

DDSA010000185_030.doc

Codice SA0104

D.D. 27 novembre 2008, n. 185

L.R. 67/95. Approvazione delle «Modalità per la presentazione di Programmi di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione promosse dalle Province piemontesi, relative alle materie della L.R. 67/95 -anno 2008- . Impegno di Euro 300.000,00 sul capitolo 182678/08.

(omissis)

LA DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Modalità per la presentazione di Programmi di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione promosse dal-

le Province piemontesi, relative alle materie della L.R. 67/95 -anno 2008-", allegata alla presente determinazione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di impegnare la somma di Euro 300.000,00 sul capitolo 182678/2008 a favore degli enti indicati nella tabella sottostante assegnando i seguenti contributi:

PROVINCIA	RISORSE ASSEGNATE (€)
TORINO	80.200
ALESSANDRIA	34.933
ASTI	29.333
BIELLA	28.633
CUNEO	37.850
NOVARA	32.600
VERBANIA	27.933
VERCELLI	28.518
TOTALE	300.000

La somma assegnata a ciascuna Provincia è indicativa e dovrà essere confermata con successivo atto amministrativo, a seguito dell'esame e dell'istruttoria tecnica di ciascun Programma provinciale presentato che verrà svolta dai competenti uffici regionali, e alla successiva concertazione, volta a verificarne la coerenza rispetto agli obiettivi regionali.

- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l'approvazione dei Programmi presentati da ciascuna Provincia;

- Di attribuire, in caso di rinuncia alla presentazione del Programma da parte di una o più Province, le risorse non utilizzate tra le restanti richiedendo, se necessario, la rielaborazione dei rispettivi Programmi e ulteriore documentazione integrativa.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

La Dirigente responsabile

Giulia Marcon

Allegato

L.R. 67/95.

Modalità per la presentazione di Programmi di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione promosse dalle Province piemontesi - anno 2008 -

La Regione Piemonte nel dare attuazione alla L.R. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale" ha da alcuni anni avviato una serie di iniziative di sensibilizzazione sui temi della citata legge, che hanno coinvolto particolarmente le associazioni di volontariato, le Ong e le scuole medie superiori piemontesi.

Dapprima mediante bandi di concorso annuale e successivamente mediante la collaborazione delle Province piemontesi sono stati cofinanziati numerosi progetti di

educazione alla pace, di educazione interculturale, di scambio internazionale e di gemellaggio con i Paesi in Via di Sviluppo e dell'Europa Centrale ed Orientale, corsi di formazione per insegnanti, realizzazione di pubblicazioni, ecc, promossi da tali enti.

Tali iniziative hanno ottenuto un favorevole riscontro presso la comunità piemontese ed è pertanto intenzione della Regione Piemonte proseguire e consolidare l'esperienza di collaborazione avviata con le Province piemontesi, per consentire loro l'opportunità di predisporre proposte relative alle tematiche della L.R. 67/95, in particolare quelle riguardanti le iniziative culturali e di sensibilizzazione in materia di pace, cooperazione e solidarietà internazionale.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le seguenti iniziative che sviluppino le tematiche esposte in precedenza:

Mostre, seminari, interventi nelle scuole, progetti di scambio giovanile con Paesi in via di Sviluppo, eventi pubblici, formazione di formatori nel campo delle relazioni interculturali.

PROGRAMMA DI AZIONE

Il sostegno regionale intende promuovere e favorire la realizzazione di un programma di azione provinciale, che sia rivolto il più possibile ad incentivare la partecipazione e le sinergie tra i vari soggetti operanti sul territorio, e a raccordare e coordinare le attività.

Il cofinanziamento regionale sarà finalizzato a sostenere:

1. Iniziative direttamente promosse dalle Province, nelle quali cioè l'ente svolge direttamente il ruolo di soggetto promotore; in tale caso il contributo regionale sarà al massimo pari al 50% del costo del progetto, e comunque non oltre il 70% della quota assegnata ad ogni Provincia.

2. Iniziative pervenute alle Province con richiesta di contributo da parte di enti, associazioni, Ong, scuole ecc.; In tale caso la Provincia potrà individuare un programma di iniziative meritevoli di sostegno e richiederne il cofinanziamento regionale, che non potrà essere superiore al 70% dei costi complessivi di ogni singola iniziativa presente nel programma.

Il programma potrà prevedere l'una o l'altra tipologia di iniziative od entrambe, purché vengano rispettati i limiti definiti ai precedenti punti 1. e 2.

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 300.000,00 e sono ripartite assegnando una quota base, pari ad € 20.000, a ciascuna Provincia, ed il rimanente in proporzione alla popolazione di ciascuna.

La somma assegnata a ciascuna Provincia è indicativa e dovrà essere confermata con successivo atto amministrativo regionale, a seguito dell'esame e dell'istruttoria tecnica di ciascun Programma provinciale e alla concertazione di cui ai punti seguenti.

Pertanto:

PROVINCIA	RISORSE INDICATIVE ASSEGNATE (€)
TORINO	80.200
ALESSANDRIA	34.933
ASTI	29.333
BIELLA	28.633
CUNEO	37.850
NOVARA	32.600
VERBANIA	27.933
VERCELLI	28.518
TOTALE	300.000

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Ciascuna Provincia potrà presentare il proprio programma che dovrà contenere una descrizione delle finalità complessive e degli orientamenti del programma, il suo costo complessivo nonché una descrizione sintetica delle attività previste in ogni singolo progetto, ed il relativo costo.

Dovrà in particolare essere specificato per ogni progetto contenuto nel programma il suo costo e il contributo che si prevede di destinare alla sua realizzazione.

La scadenza per la presentazione delle proposte è il giorno 16 febbraio 2009 che dovranno pervenire al seguente indirizzo:

REGIONE PIEMONTE

Settore Affari Internazionali e Comunitari

P.zza Castello 165 10122 TORINO

utilizzando una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione;

b) con raccomandata a mano consegnata al Settore Affari Internazionali e Comunitari, Ufficio Cooperazione Internazionale - Torino, P.zza Castello 165 - quinto piano. La consegna potrà avvenire dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

Successivamente alla presentazione delle proposte e ad una prima verifica di ammissibilità, le proposte saranno oggetto di una istruttoria tecnica ed economica volta a verificare la coerenza dei singoli programmi rispetto agli obiettivi regionali.

Si svolgeranno di seguito appositi incontri di concertazione presso gli uffici regionali competenti, al fine di approfondire le iniziative proposte, valutarne le criticità e concertare eventuali integrazioni e/o modifiche.

Con successivo provvedimento verranno approvati i programmi provinciali ed assegnati i contributi per la loro attuazione.

Le risorse eventualmente non utilizzate da ciascuna Provincia a seguito di rinuncia o di rimodulazione del relativo programma in sede di istruttoria e/o di concertazione

potranno essere ripartite tra le altre nelle proporzioni utilizzate per l'assegnazione delle quote di cui sopra.

In tale caso non si terrà conto dei limiti percentuali indicati nei punti 1. e 2. del Programma di azione.

L'erogazione dei contributi avverrà in due tranches, la prima dell'50% ad esecutività della determinazione di approvazione dei Programmi, il saldo del 50% al termine di ciascun programma provinciale e a seguito di una relazione che attesti la regolare esecuzione delle attività da esso previste.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Marcon, Dirigente Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio competente telefonando al numero 011/432.3940 (Dott. Claudio Beni)

Per eventuali comunicazioni si può utilizzare il n. di telex 011/432.2658 o la casella di e-mail: claudio.beni@regione.piemonte.it.

Codice SA0104

D.D 28 novembre 2008, n. 194

L.R. 50/94 - Miglioramento della redditività zootecnica attraverso l'utilizzo della genetica della razza bovina piemontese. Progetto a cura dell'Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza piemontese (ANABORAPI) da attuarsi in Centro America (Nicaragua e Costa Rica), Sud America (Argentina) e Asia (Cina). Contributo di Euro 75.000,00 sul cap. 186311/08 (assegn. 100775).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare per le ragioni espresse in premessa e sulla base della relazione allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione, i progetti presentati dall'Anaborapi (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese), con sede legale in Strada Trinità 32/A, Carrù (CN), per l'iniziativa complessiva in oggetto, articolata in quattro progetti che unitamente alla lettera di richiesta e accompagnamento sono agli atti degli uffici regionali;

- di impegnare la somma complessiva di € 75.000,00 sul capitolo 186311/08 che presenta la necessaria disponibilità (ass. n. 100775) per il finanziamento dei seguenti progetti:

- Progetto in Argentina € 30.000,00
- Progetto in Costa Rica € 15.000,00
- Progetto in Nicaragua € 15.000,00
- Progetto in Cina € 15.000,00

- di erogare il contributo di € 75.000,00 a favore dell'Anaborapi (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese), con sede legale in Strada Trinità 32/A, Carrù (CN), che provvederà a gestire le attività previste dai progetti, a sviluppare i rapporti di collaborazione con i soggetti coinvolti, oltre ad acquisire la documentazione relativa all'esecuzione del progetto, nonché a redigere la rendicontazione delle spese da trasmettere

successivamente alla Regione Piemonte;

- di liquidare la suddetta somma a favore dell'Anaborapi nella misura del 50% all'avvio dei programmi in qualità di anticipo ed il restante 50% a seguito di dettagliata rendicontazione finale a conclusione del progetto unitamente ad una relazione dettagliata delle azioni realizzate e dei risultati ottenuti

- di dare atto che l'Anaborapi potrà, per le ragioni espresse in premessa e con autorizzazione formale e preventiva del Settore Affari Internazionali e Comunitari, effettuare rimodulazioni parziali di fondi tra i vari progetti in corso;

- di dare atto che la Regione Piemonte si riserva di effettuare, senza preavviso alla controparte, missioni di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post nelle aree di svolgimento dei progetti attraverso i suoi Funzionari incaricati;

- di dare atto che le attività del progetto dovranno concludersi con la presentazione di adeguate ed esaurienti relazioni e rendicontazioni alla Regione Piemonte entro 20 (venti) mesi a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, pena la decadenza del contributo concesso e la richiesta di restituzione di quanto erogato in anticipo. La Regione Piemonte si riserva di concedere eventuali proroghe sulla base di richieste debitamente motivate dal beneficiario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile

Giulia Marcon

Codice SA0104

D.D 28 novembre 2008, n. 195

L.R. 50/94 - Consolidamento delle attività svolte e rilancio di un nuovo partenariato tra il sistema di cooperazione del Piemonte ed i Dipartimenti di Quetzaltenango e Totonicapan (Guatemala) proposto dal Consorzio delle ONG Piemontesi. Contributo di Euro 30.000,00 sul cap. 186311/08 (assegn. 100775).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare per le ragioni espresse in premessa l'idea progettuale presentata dal C.O.P. (Consorzio ONG Piemontesi con sede via Borgosesia, 30 - 10145 Torino (TO), presentata con nota prot. n. 15750 del 26/11/08, agli atti degli uffici regionali;

- di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 sul capitolo 186311/08 che presenta la necessaria disponibilità;

- di erogare, successivamente alla presentazione del progetto esecutivo, il contributo di € 30.000,00 a favore del COP, che provvederà a gestire le attività previste dal progetto, a sviluppare i rapporti di collaborazione con i soggetti coinvolti, oltre ad acquisire i documenti relativi all'esecuzione del progetto, nonché a redigere la

rendicontazione delle spese da trasmettere successivamente alla Regione Piemonte;

- di liquidare, sulla base delle condizioni di cui al precedente punto, la suddetta somma nella misura del 50% all'avvio dei programmi in qualità di anticipo per iniziare le attività ed il restante 50% a saldo a seguito di dettagliata rendicontazione dell'avvenuta chiusura del progetto,;

- di dare atto che le attività previste dal progetto/programma dovranno concludersi con la presentazione di adeguate ed esaustive relazioni e rendicontazioni alla Regione Piemonte entro 20 (venti) mesi a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento pena la decadenza del contributo concesso e la richiesta di restituzione di quanto eventualmente erogato in anticipo. La Regione Piemonte si riserva di concedere eventualmente richieste di proroghe debitamente motivate dal beneficiario;

- di dare atto che la Regione Piemonte si riserva di effettuare, senza preavviso alla controparte, missioni di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post nelle aree di svolgimento dei progetti attraverso i suoi Funzionari incaricati;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P.;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giulia Marcon

Codice SA0104

D.D 28 novembre 2008, n. 196

L.R. 50/94 - Miglioramento della redditività zootecnica in Cile attraverso l'ottimizzazione delle tecniche di produzione casearia e della formazione professionale. Progetto a cura della Associazione Piccole e Medie Imprese di Cuneo (API). Contributo di Euro 40.000,00 sul cap. 186311/08 (ass. n. 100775), (reimpegno dei fondi già assegnati con DD n. 982 del 30/11/06 - imp. n. 6993).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare per le ragioni espresse in premessa il progetto presentato dall'API (Associazione Piccole e Medie Imprese) della provincia di Cuneo con sede in Piazza Europa 20 - 12100 Cuneo, n. prot. 15818 del 27/11/08, e successiva integrazione del 27/11/08 prot. n. 15849, dando atto che contestualmente alla presentazione del progetto stesso si esprime rinuncia al contributo concesso con DD. n. 982 del 30/11/06 - imp. n. 6993, richiedendo la concessione di un nuovo contributo, detto documento è agli atti degli uffici regionali;

- di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 sul capitolo 186311/08 (ass.n.100775) che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che si tratta del reimpegno dei fondi già stanziati a favore del medesimo beneficiario per l'attuazione del presente progetto con DD n. 982 del 30/11/06 (impegno n. 6993);

- di erogare il contributo di € 40.000,00 a favore dell'API, che provvederà a gestire le attività previste dal progetto, a sviluppare i rapporti di collaborazione con i soggetti coinvolti, oltre ad acquisire i documenti relativi all'esecuzione del progetto, nonché a redigere la rendicontazione delle spese da trasmettere successivamente alla Regione Piemonte;

- di dare atto che la suddetta somma sarà liquidata nella misura del 50% all'avvio dei programmi, in qualità di anticipo per iniziare le attività, ed il restante 50% a saldo, a seguito di dettagliata rendicontazione dell'avvenuta chiusura del progetto;

- di dare atto che le attività previste dal progetto/programma dovranno concludersi con la presentazione di adeguate ed esaustive relazioni e rendicontazioni alla Regione Piemonte entro 20 (venti) mesi a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, pena la decadenza del contributo concesso e la richiesta di restituzione di quanto eventualmente erogato in anticipo. La Regione Piemonte si riserva di concedere eventuali proroghe su richiesta debitamente motivata dal beneficiario;

- di dare atto che la Regione Piemonte si riserva di effettuare, senza preavviso alla controparte, missioni di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post nelle aree di svolgimento dei progetti attraverso i suoi Funzionari incaricati;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giulia Marcon

Codice SA0104

D.D 28 novembre 2008, n. 197

L.R. 50/94 - Collaborazione con il Ce.S.P.I. (Centro Studi Politiche Internazionali)/I.I.L.A. (Istituto Italo Latino Americano) nell'ambito del progetto "Fronteras Abiertas" per processi di integrazione transfrontaliera in America latina. Area di frontiera Peru'-Ecuador. Contributo al Ce.SP.I. per l'attuazione delle attività previste 2008/09. Impegno di spesa di Euro 25.000,00 sul cap. 186311/08 (ass. 100775).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare la prosecuzione della partecipazione e del sostegno della Regione Piemonte, per le ragioni espresse in premessa all'iniziativa in oggetto;

- di contribuire alle spese di attuazione per la seconda annualità dell'iniziativa nella misura di €25.000,00 con affidamento del medesimo contributo al Ce.S.P.I (Centro Studi Politica Internazionale) con sede in via Aracoeli,11 Roma(RM);

- di liquidare la suddetta somma nella misura del 50% all'avvenuta comunicazione di avvio del progetto in qualità di anticipo per la prima fase delle attività previste ed il restante 50% a saldo a seguito di dettagliata rendiconta-

zione delle spese sostenute a conclusione dell'iniziativa;
- di impegnare la somma di € 25.000,00 al capitolo 186311/08 (ass. 100775) che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che le attività previste dal progetto/programma dovranno concludersi con la presentazione di adeguate ed esaurienti relazioni e rendicontazioni alla Regione Piemonte entro 20(venti) mesi a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento pena la decadenza del contributo concesso e la richiesta di restituzione di quanto eventualmente erogato in anticipo. La Regione Piemonte si riserva di concedere eventuali proroghe su richiesta debitamente motivata dal beneficiario;

- di dare atto che la Regione Piemonte si riserva di effettuare, senza preavviso alla controparte, missioni di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post nelle aree di svolgimento del progetto attraverso i propri funzionari incaricati;

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giulia Marcon

Codice SA0104

D.D 28 novembre 2008, n. 200

Integrazione determina n. 194 del 28/11/2008, relativa all'attività del Centro America, Sud America e Asia dell'Anaborapi.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di allegare la relazione relativa all'evoluzione dei progetti svolti dall'Anaborapi con cofinanziamento della Regione Piemonte alla determina in oggetto che disciplina il rapporto con l'Associazione tecnica che curerà l'iniziativa;

di dare atto che detta relazione è parte integrante della D.D. 194 del 28/11/2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giulia Marcon

Codice SA0200

D.D 6 ottobre 2008, n. 12

Approvazione dei manuali: "Manuale delle procedure dell'Autorità di Audit - Programmazione 2007-2013" e "Manuale delle procedure per l'attività di controllo dell'Autorità di Audit - validazione del lavoro dell'assistenza tecnica".

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di approvare gli allegati "Manuale delle procedure dell'Autorità di Audit - Programmazione 2007-2013" e "Manuale delle procedure per l'attività di controllo dell'Autorità di Audit - validazione del lavoro dell'assistenza tecnica", quali parti integranti i sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare mandato all'Autorità di Audit di modificare gli allegati ai suddetti manuali - reportistica, check list per l'audit di sistema e l'audit delle operazioni ecc. - sulla base delle esigenze eventualmente emergenti nel corso di svolgimento dell'attività di controllo;

L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Struttura Speciale, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Sergio Rolando

COMUNICATI

CO.RE.COM – Comitato Regionale per le Comunicazioni
Deliberazione del 20 novembre 2008, n. 5 - Graduatoria TV locali del Piemonte per erogazione di contributi ex D.M. del 31 gennaio 2008

Si comunica che nella seduta del 20 novembre 2008 il Co.Re.Com., presieduto da Massimo Negarville, ha deliberato la graduatoria per l'attribuzione di contributi alle TV locali piemontesi nella misura evidenziata nella tabella di seguito riportata.

Graduatoria emittenti ammesse a contributo						
	Elenco Emittenti		Anno 2007			
			Pers.	Fatt.	Magg.	Totale
1	TELERADIO CITY	Telecity s.r.l.	909,56	200,00	30,00	1139,56
2	QUARTA RETE	Quarta Rete S.p.A.	889,78	150,28	30,00	1070,06
3	RETE SETTE	Rete 7 S.p.A.	516,50	156,59	30,00	703,09
4	G.R.P.	G.R.P. S.p.A.	587,00	60,22	0,00	647,22
5	TELECUPOLE	T.L.T. S.p.A.	439,15	140,79	30,00	609,94
6	PRIMANTENNA	Primantenna s.r.l.	448,18	126,41	30,00	604,59
7	TELESUBALPINA	Inter Mirifica s.r.l.	486,01	37,93	0,00	523,94
8	TELESTUDIO	E.T.T. s.r.l.	392,00	64,52	0,00	456,52
9	VIDEOGRUPPO	Videogruppo Televisione S.p.A.	305,50	62,17	0,00	367,67
10	VCO AZZURRA TV	Tele VCO 2000 s.r.l.	292,13	38,95	0,00	331,08
11	ALTA ITALIA	SAM Editoriale s.r.l.	150,00	25,28	0,00	175,28
12	TELESTAR PIEMONTE	Telestar s.r.l.	96,00	70,15	0,00	166,15
13	VIDEO NORD	Videonord s.r.l.	111,88	31,90	0,00	143,78
14	RETE CANAVESE	Mass Media s.r.l.	135,00	8,71	0,00	143,71
15	ITALIA 8 PIEMONTE	Italia 8 s.r.l.	102,25	39,38	0,00	141,63
16	TELE GRANDA	Telegranda S.p.A.	105,00	9,42	0,00	114,42
17	TELE TIME	Studio TV 1 S.p.A.	108,75	3,68	0,00	112,43
18	E21	Editrice 21 S.p.A.	100,00	7,77	0,00	107,77
19	QUADRIFOGLIO	Quadrifoglio TV S.p.A.	58,00	29,99	0,00	87,99
20	VIDEO NOVARA	Pirenei s.r.l.	67,13	16,48	0,00	83,61
21	SESTA RETE	Tele Venaria International 1 s.r.l.	70,75	9,67	0,00	80,42
22	TELERITMO	Pirenei s.r.l.	67,13	12,97	0,00	80,10
23	MOTORI TV - ITALIA TV CHANNEL	Rete 3 Manila S.p.A.	63,00	16,57	0,00	79,57
24	QUINTA RETE	Tele Cuneo s.r.l.	54,25	14,98	0,00	69,23
25	STUDIO NORD	Sediv S.p.A.	15,00	11,12	0,00	26,12

Parte II

ATTI DELLO STATO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17088/08
dell' 11 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 - TORINO

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola

Al Comune di Stresa

Piazza Matteotti, 6 28838 STRESA (VB)

Al Notaio Franco Gavosto

Via De Gasperi, 4 20013 MAGENTA (MI)

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio*

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

STRESA – VB - Villa Castello Pellegrini Strada nazionale del Sempione, 26128 Località La Sacca-Segnato in Catasto al foglio: 24 n, 106 sub. 1, 2; f. 24 n. 120, f. 24 n. 179 c.t. f.24 n. 128

Tutela D.Lgs. 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Franco GAVOSTO - rep 64659 del 19/11/2008

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: villa, depandance, autorimessa

Prezzo: €1.493.000,00 Data denuncia: 02/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale

Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17090/08
dell' 11 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 – TORINO

Alla Provincia di Torino

Corso Inghilterra, 7/9 10138 - TORINO

Al Comune di Torino

Piazza Palazzo di Città, 1 – TORINO

Al Notaio Quaglino Rinaudo Luisa

Via Giacinto Collegno, 12/d TORINO

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio*

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

TORINO - Via Garibaldi, 18 - Segnato in Catasto al foglio: 1245 n. 119 sub. 10

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Quaglino Rinaudo Luisa - rep 141452 del 02112108

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: alloggio e cantina Prezzo: Euro 450.000,00

Data denuncia: 05/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17092/08 dell'11 dicembre 2008

*Alla Regione Piemonte
Dir. Beni Culturali
Via Bertola, 34 – TORINO*

*Alla Provincia di Torino
Corso Inghilterra, 719 10138 - TORINO*

*Comune di Villafranca Piemonte
Piazza Cavour, 2 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)*

*Al Notaio Marcello Rebuffo
Via Bonafous, 6 – TORINO*

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio
Piazza San Giovanni, 2 - TORINO*

VILLAFRANCA PIEMONTE - TO - Via Caduti della Libertà, 11, Piazza Santo Stefano, 1 e 2 - Segnato in Catasto al foglio: 73 n. 1336 sub. 21

Tutela D.Lgs. 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Marcello Rebuffo - rep 2057 del 27/11/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: locali a piano primo e locale uso cantina

Prezzo: Euro 73.500,00 Data denuncia: 02/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17093/08 dell'11 dicembre 2008

*Alla Regione Piemonte
Dir. Beni Culturali
Via Bertola, 34 – TORINO*

*Alla Provincia di Torino
Corso Inghilterra, 7/9 10138 - TORINO*

*Comune di Villafranca Piemonte
Piazza Cavour, 2 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)*

*Al Notaio Marcello Rebuffo
Via Bonafous, 6 – TORINO*

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio
Piazza San Giovanni, 2 - TORINO*

VILLAFRANCA PIEMONTE TO - Via Caduti della Libertà, 11 - Piazza Santo Stefano, 1 e 2 - Segnato in Catasto al foglio: 73 n. 1336 sub. 20

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Marcello Rebuffo - rep 2058 del 27/11/08

Alienante: (omissis).

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: locale al primo piano e locale uso cantina

Prezzo: Euro 95.000,00 Data denuncia: 09/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17095/08
dell'11 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 - TORINO

Alla Provincia di Torino

Corso Inghilterra, 7/9 - 10138 TORINO

Al Comune di Torino

Piazza Palazzo di Città, 1 - TORINO

Al Notaio Benvenuto Gamba

Corso Montevecchio, 40 10129 TORINO

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio*

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

TORINO - Via Bogino, 7-9-11 - Segnato in Catasto al
foglio: 1280 n. 62 sub. 187

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Benvenuto Gamba - rep 175244 del
01/12/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: posto auto

Prezzo: Euro 29.400,00 Data denuncia: 04/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17096/08
dell'11 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 - TORINO

Alla Provincia di Asti

Al Comune di Asti

*Notaio Andrea Battaglia viale Risorgimento, 3
Canelli (AT)*

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Pae-
saggio del Piemonte*

ASTI - corso Alfieri, 302 - Segnato in Catasto al foglio:
77 n. 8321 sub. 14 (già n. 77 sub. 1032)

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Andrea Battaglia - rep 16685 del
04/12/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: alloggio e cantina

Prezzo: Euro 120.000,00 Data denuncia: 09/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna co-municazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori

comunicazio-ni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17100/08
dell'11 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 – TORINO

Alla Provincia di Torino

Corso Inghilterra, 7/9 - 10138 TORINO

Comune di Avigliana

Piazza Conte Rosso 7 10051 AVIGLIANA (TO)

Al Notaio Angelo Chianale

Via Pietro Micca, 22 - 10122 TORINO

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il
Paesaggio*

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

AVIGLIANA TO - Via dell'Orologio, 14 - Segnato in
Catasto al foglio: 23 n. 71 sub. 39

Tutela d.lgs. 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio CHIANALE Angelo - rep 57665 del
02/12/2008

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: alloggio

Prezzo: €155.000,00 Data denuncia: 09/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

Si segnala al notaio in indirizzo che da un controllo preliminare è emerso che la parte alienante non risulta inserita nell'archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e si avverte che la detta Soprintendenza prenderà al più presto contatto con il notaio e la proprietà in tal senso.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17102/08
dell'11 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 – TORINO

Alla Provincia di Torino

Corso Inghilterra, 7/9 - 10138 TORINO

Al Comune di Torino

Piazza Palazzo di Città, 1 – TORINO

Al Notaio Gianluigi Bailo

Corso R. Marengo, 63 int. 2 NOVI LIGURE (AL)

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio*

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

TORINO – “Palazzo Rorengo di Rora” Via Cavour, 13
Via Carlo Alberto, 24 Segnato in Catasto al foglio: 1281
n. 114 sub. 5012

Tutela D.Lgs 42/2004 Denuncia ai sensi dell'ari. 59 ss.

Rogito: notaio Gianluigi Bailo - rep 121076 del
12/11/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: porzione di fabbricato svilup-
pantesi nei piazzali interrato, terreno, primo e secondo con
soppalco

Prezzo: Euro 1.920.000,00 Data denuncia: 05/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di

quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17236/08
del 15 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 - TORINO

Alla Provincia di CUNEO

Al Comune di Cherasco

Corso Vittorio Emanuele II, 79

12062 Cherasco (CN)

Al Notaio Maddalena Catalano

Via XX Settembre, 33 Benevagienna (CN)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

CHERASCO CN - Via Vittorio Emanuele, 19

Segnato in Catasto al foglio: 93 n. 705 sub 6, 7, 9, 10, 11, 12

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio CATALANO Maddalena - rep 48699 del 20/11/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: ufficio, magazzino 2 alloggi, 2 unità immobiliari

Prezzo: Euro 1.500.000,00 per la nuda proprietà

Data denuncia: 10/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione Regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà prece-

denti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Piemonte

**Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17237/08
del 15 dicembre 2008**

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 - TORINO

Alla Provincia di NOVARA

Al Comune di NOVARA

Al Notaio Agostini Manuela

Via Illica, 5 21121 MILANO

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

NOVARA - Casa Medici - vicolo dell'Arco, 6 angolo Via Canobio, 5

Segnato in Catasto al foglio: 91 n. 294 sub. 7

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Agostini Manuela - rep 61761 del 28/10/08

Società conferente ramo d'azienda attività di leasing: (omissis)

Società conferitaria: (omissis)

Natura dell'immobile ufficio e cantina

Prezzo: Euro 121.370,00

Data denuncia 09/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dell'art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 90 dalla data della denuncia.

Si comuni altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà prece-

denti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informala Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro centottanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17238/08 del 15 dicembre 2008

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali Via Bertola, 34 - TORINO

Alla Provincia di Torino

C.so Inghilterra, 7/9 10138 - TORINO

Comune di Cirié

Corso Martiri della Libertà, 33 10073 Cirié (TO)

Al Notaio Fiorenzo Richiardi

Via Battitore, 15 - CIRIE' (TO)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

piazza San Giovanni, 2 - TORINO

CIRIE' -TO - Via Andrea D'Oria, 14/15

Segnato in Catasto al foglio: 5 n. 35 sub. 20

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Richiardi Fiorenzo - rep 182648 del 05112/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: unità immobiliare

Prezzo: Euro 300.000,00 + IVA

Data denuncia: 10/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà

precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17239/08 del 15 dicembre 2008

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 - TORINO

Alla Provincia di Torino

C.so Inghilterra, 7/9 10138 - TORINO

Al Comune di Chieri

Via Palazzo di Città 10 - 10023 Chieri (TO)

Al Notaio Edoardo Barbarossa

Via Vittorio Emanuele, 32 - Chieri (TO)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

CHIERI - Via Principe Amedeo, 1

Segnato in Catasto al foglio: 45 n. 55 sub. 35 e 45 n. 256

Tutela D.Lgs 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Edoardo Barbarossa - rep 67522 del 12/11/2008

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: alloggio, cantina, posto auto.

Prezzo: Euro 58.572,01

Data denuncia: 10/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà

precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali
--

CONSIGLIO REGIONALE

DB0100	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0101	Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
DB0102	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali interni
DB0103	Settore Organismi consultivi e Osservatori
DB0104	Studi, documentazione e supporto giuridico legale
DB0200	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
DB0201	Settore Commissioni consiliari
DB0202	Settore Assemblea regionale
DB0203	Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati Arianna
DB0300	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DB0301	Settore Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione
DB0302	Settore Patrimonio e Provveditorato
DB0303	Settore Tecnico e Sicurezza
DB0304	Settore Organizzazione e Personale
DB0400	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0401	Settore Comunicazione e partecipazione
DB0402	Settore Informazione
DB0403	Settore Relazioni esterne
DB0404	Settore Co.re.com
SB0000	Struttura speciale - Gabinetto della presidenza del Consiglio regionale

GIUNTA REGIONALE

DA0500	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
DA0501	Settore Autonomie locali
DA0502	Settore Polizia locale <i>(DA1710 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA0503	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0504	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0505	Settore Protocollo ed archivio generali
DA0506	Settore Contenzioso amministrativo
DA0507	Settore Avvocatura
DA0600	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DA0601	Settore Relazioni esterne della Giunta regionale
DA0602	Settore Ufficio stampa della Giunta regionale
DA0603	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale
DA0604	Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
DA0700	Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DA0701	Settore Organizzazione
DA0702	Settore Formazione del personale
DA0703	Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell'organico
DA0704	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
DA0705	Settore Servizi generali operativi
DA0706	Settore Trattamento economico del personale
DA0707	Settore Trattamento pensionistico previdenziale ed assicurativo del personale
DA0708	Settore Beni mobili
DA0709	Settore Patrimonio immobiliare
DA0710	Settore Tecnico
DA0711	Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e protezione dal rischio
DA0712	Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
DA0713	Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici

DA0800	Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DA0801	Settore Programmazione regionale
DA0802	Settore Statistico regionale
DA0803	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
DA0804	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
DA0805	Settore Pianificazione territoriale regionale
DA0806	Settore Pianificazione territoriale operativa
DA0807	Settore Sistema informativo territoriale
DA0808	Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - Archivio
DA0809	Settore Cartografico
DA0810	Settore Vigilanza urbanistica
DA0811	Settore Accordi di programma ed esami di conformità urbanistica
DA0812	Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
DA0813	Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
DA0814	Settore Urbanistico territoriale - Area Metropolitana
DA0815	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Torino
DA0816	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Alessandria
DA0817	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Asti
DA0818	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Vercelli
DA0819	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Cuneo
DA0820	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Novara
DA0821	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Biella
DA0822	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Verbania
DA0823	Settore Pianificazione paesistica
DA0824	Settore Gestione beni ambientali
DA0825	Settore Osservatorio dell'edilizia
DA0826	Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
DA0827	Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
DA0828	Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
DA0900	Direzione BILANCIO
DA0901	Settore Bilanci
DA0902	Settore Ragioneria
DA0903	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
DA0904	Settore Fiscalità passiva
DA0905	Settore Controllo gestioni delegate
DA0906	Settore Cassa economale
DA1000	Direzione AMBIENTE
DA1001	Settore Politiche di prevenzione,tutela e risanamento ambientale
DA1002	Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
DA1003	Settore Grandi rischi industriali
DA1004	Settore Risanamento acustico ed atmosferico
DA1005	Settore Programmazione gestione rifiuti
DA1006	Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
DA1007	Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
DA1008	Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
DA1009	Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
DA1010	Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque-disciplina degli scarichi
DA1011	Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche
DA1012	Settore Pianificazione aree protette
DA1013	Settore Gestione aree protette
DA1100	Direzione AGRICOLTURA
DA1101	Settore Programmazione in materia di agricoltura
DA1102	Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
DA1103	Settore Sviluppo agro-industriale
DA1104	Settore Politiche comunitarie
DA1105	Settore Sviluppo delle produzioni animali
DA1106	Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
DA1107	Settore Fito-sanitario regionale
DA1108	Settore Servizi di sviluppo agricolo

DA1109	Settore Politiche delle strutture agricole
DA1110	Settore Infrastrutture rurali e territorio
DA1111	Settore Avversità e calamità naturali
DA1112	Settore Carburanti agricoli agevolati
DA1113	Settore Caccia e pesca
DA1200	Direzione TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
DA1201	Settore Pianificazione dei trasporti
DA1202	Settore Viabilità ed impianti fissi
DA1203	Settore Trasporto pubblico locale
DA1204	Settore Navigazione interna e merci
DA1205	Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
DA1300	Direzione INNOVAZIONE, RICERCA ED UNIVERSITÀ
DA1301	Settore Università ed istituti scientifici
DA1302	Settore Sistemi informativi ed informatica
DA1303	Settore Utenze
DA1400	Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DA1401	Settore Opere pubbliche
DA1402	Settore Infrastrutture e pronto intervento
DA1403	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
DA1404	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
DA1405	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
DA1406	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
DA1407	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
DA1408	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
DA1409	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
DA1410	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
DA1411	Settore Protezione civile
DA1412	Settore Difesa assetto idrogeologico
DA1413	Settore Pianificazione difesa del suolo
DA1414	Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
DA1415	Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
DA1416	Settore Politiche comunitarie
DA1417	Settore Politiche forestali
DA1418	Settore Economia montana - Cuneo
DA1419	Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche -Vercelli
DA1420	Settore Antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato - Novara
DA1421	Settore Idraulica forestale e tutela del territorio - Alessandria
DA1500	Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DA1501	Settore Attività formativa
DA1502	Settore Gestione amministrativa attività formative
DA1503	Settore Standard formativi -Qualità e orientamento professionale
DA1504	Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
DA1505	Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
DA1506	Settore Osservatorio del mercato del lavoro
DA1507	Settore Istruzione
DA1508	Settore Edilizia scolastica
DA1600	Direzione ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DA1601	Settore Osservatorio settori produttivi industriali
DA1602	Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
DA1603	Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I.
DA1604	Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattive
DA1605	Settore Sistema informativo - Osservatorio dell'artigianato
DA1606	Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
DA1607	Settore Promozione - sviluppo e credito dell'artigianato

DA1790	Direzione COMMERCIO, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE <i>(DA1700 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1701	Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali
DA1702	Settore Tutela del consumatore - Mercati all'ingrosso ed aree mercatali
DA1703	Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
DA1704	Settore Promozione e credito al commercio
DA1705	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali <i>(DA1808 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1706	Settore Offerta turistica - Interventi comunitari in materia turistica <i>(DA1809 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1707	Settore Organizzazione turistica - Turismo sociale - Tempo libero <i>(DA1810 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1708	Settore Sport <i>(DA1811 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1709	Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali e termali <i>(DA1812 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1710	Settore Polizia locale <i>(DA0502 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1890	Direzione CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E SPORT <i>(DA1800 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1801	Settore Biblioteche - Archivi ed istituti culturali
DA1802	Settore Soprintendenza beni librari
DA1803	Settore Musei e patrimonio culturale
DA1804	Settore Promozione attività culturali
DA1805	Settore Spettacolo
DA1806	Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
DA1807	Settore Museo regionale di scienze naturali
DA1808	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali <i>(DA1705 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1809	Settore Offerta turistica - Interventi comunitari in materia turistica <i>(DA1706 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1810	Settore Organizzazione turistica - Turismo sociale - Tempo libero <i>(DA1707 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1811	Settore Sport <i>(DA1708 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1812	Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali e termali <i>(DA1709 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1900	Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DA1901	Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio assistenziale
DA1902	Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
DA1903	Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
DA1904	Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
DA2000	Direzione SANITÀ
DA2001	Settore Igiene e sanità pubblica
DA2002	Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro
DA2003	Settore Sanità animale e igiene degli allevamenti
DA2004	Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
DA2005	Settore Programmazione sanitaria
DA2006	Settore Emergenza sanitaria
DA2007	Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
DA2008	Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
DA2009	Settore Gestione e risorse finanziarie
DA2010	Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
DA2011	Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
DA2012	Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
DA2013	Settore Assistenza extra ospedaliera
DA2014	Settore Assistenza farmaceutica
DA2015	Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

SA0100	Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SA0101	Settore Rapporti Stato Regioni
SA0102	Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali Ufficio di Bruxelles
SA0103	Settore Ufficio di Roma
SA0104	Settore Affari internazionali e comunitari
SA0105	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
SA0200	Direzione CONTROLLO DI GESTIONE
SF5	Struttura flessibile regionale La Venaria Reale ed altri beni culturali

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



La Palazzina di Caccia di Stupinigi

Il complesso monumentale voluto da Vittorio Amedeo II come residenza di caccia, fu progettato nel 1729 da Filippo Juvarra con il contributo di numerosi architetti tra i quali Alfieri, Prunotto e Bo.

In questa residenza l'architetto esprime pienamente la sua capacità di plasmare lo spazio come parte integrante del territorio, dando vita ad un'opera di straordinaria originalità e arditezza.

L'elegante dimora venatoria ha come fulcro il salone ellittico da cui si dipartono quattro bracci diagonali, spinta ideale verso i percorsi di caccia. Al suo interno la Palazzina ospita il Museo dell'Arte e l'Ammobiliamento, dove sono esposti oggetti, dipinti e capolavori dell'ebanisteria piemontese provenienti anche da altre residenze sabaude.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino

Direttore responsabile Roberto Moisio

Abbonamenti Daniela Romano

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Roberto Falco

Redazione Carmen Cimicchi

Rosario Copia, Sauro Paglini

Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs.196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.